famiglia di Alcamo; che il nome di Sciacca Francesco e il suo numero di telefono erano risultati annotati fra gli appunti sequestrati a Riina Giacomo (fratello di Riina Salvatore), appartenente ai "corleonesi"; che il 4.8.1983 Sciacca Francesco era stato notato, in territorio Alcamo, a bordo di un'autovettura di condotta da Melodia Antonio (tratto arresto il 30.4.1985 nell'ambito delle indagini che avevano portato alla scoperta, in contrada Virgini di Alcamo, di laboratorio clandestino per la produzione di eroina); che tra il 1962 e il 1963 Sciacca Francesco si era trasferito da Alcamo Catania, dove egli

intrapreso l'attività di macellaio mentre il di lui padre svolgeva le mansioni di custode di una villa a Capomulini (CT) di proprietà dell'imprenditore Costanzo Carmelo: che, nel corso di una perquisizione domiciliare, effettuata nella casa di abitazione di Galante Leonardo, a seguito dell'assassinio di quest'ultimo, avvenuto in Palermo il 4.10.1982, era stato rinvenuto sequestrato un foglio, contenente sicuramente un organigramma mafioso.

Una copia del foglio sopra indicato veniva allegato al rapporto giudiziario del 18.1.1984 a firma congiunta degli investigatori trapanesi (f.100/I).

Altra copia veniva rinvenuta, all'atto del sopraluogo in data 26.1.1983, nella casa di abitazione di Valderice tra gli atti e gli appunti del dott. Ciaccio (ff.64-65-66/III quinquies).

Galante Leonardo, era cognato di Badalamenti Gaetano, di Rimi Filippo e di Vitale Antonino, avendo sposato, al pari del Badalamenti e del Rimi, una delle tre sorelle del Vitale.

Sul foglio era disegnata una ruota, divisa in quattro quadranti, da ciascuno dei quali si dipartiva una freccia direzionale, sopra cui v'erano, rispettivamente, le annotazioni "Totò Riina" in alto, "Totò Scaglione" in basso, "Minore" a destra e

((:50)

"Totò Greco" a sinistra; dal centro della ruota si dipartivano una serie di raggi, in corrispondenza dei quali erano annotati i nomi di mafiosi o di famiglie mafiose di rango; l'annotazione "Totò Riina" era riportata nuovamente in corrispondenza del raggio sottostante la freccia direzionale l'annotazione "Totò Greco"; con quadrante superiore destro della ruota, alla annotazione "Totò accanto Riina", v'erano, progressivamente, dall'alto verso basso, le annotazioni "Totò Minore **i**l (Trapani)", "Rimi Natale (Alcamo)", "Rimi Filippo (Alcamo)", "Manno Nicolò (Alcamo)", "Sciacca Gaspare e fratelli", (Camporeale)", "Sacco Giovanni Calogero

(Camporeale)", "fratelli D'Anna (Terrasini)"; sul quadrante inferiore destro, al di sotto dell'annotazione "Minore", v'erano le annotazioni "Buccellato Nicolò e F.

Felice", "Valenti (allevatore castell.)",
"Di Benedetto Sebastiano (cera)", "Di

Maggio Giuseppe fu Andrea", "Di Trapani

Francesco + 4 frat.", "Badalamenti Gaetano + 2 figli", "Di Maggio Procopio + 1 figlio", "Palazzolo Vincenzo (tistuni)"; annotazioni erano riportate anche sugli altri due quadranti della ruota.

Accanto alle annotazioni relative a "Totò Minore", "Totò Riina", ai Rimi e ad altri era riportato il simbolo "PPP".



Con rapporto del 25.8.1978 i Carabinieri di Palermo denunziavano, quali responsabili del delitto di associazione per delinquere stampo mafioso e di altri efferati đi. delitti, Riina Salvatore ed altri venticinque personaggi (tra cui Provenzano Bernardo, Bagarella Leoluca, Agate Mariano, Accardo Stefano, Gambino Giacomo, Bonanno Armando, Leone Giovanni, Brusca Bernardo, Brusca Mariuccio, Badalamenti Gaetano, Greco Salvatore inteso "ciaschiteddu", Di Maggio Rosario, Alberti Gerlando, Ferro Giuseppe, Renda Giuseppe, Cordio Ernesto Paolo e Minore Antonio Salvatore), esponendo (ff.2-192/All.11): che negli ultimi anni in seno alla mafia della Sicilia Occidenta-



le erano maturati sensibili mutamenti e si consolidati nuovi erano equilibri ramificazioni e alleanze anche in Calabria; che il gruppo, diretto da Leggio Luciano, aveva preso il sopravvento sul gruppo della c.d. "tradizionale", diretto mafia Badalamenti Gaetano; che quest'ultimo era appoggiato dalle famiglie mafiose dei Bontade, dei Di Maggio, dei Rimi, dei Di Cristina ed altri; che il Leggio, il cui luogotenente era Riina Salvatore, sostenuto dalle cosche di Palermo Lorenzo, di Corleone, di Roccamena nonché, nel trapanese, dalle "famiglie" facenti capo ai Minore ed allo Agate; che imponenti opere pubbliche, in corso nella

Valle del Belice, con i relativi massicci investimenti finanziari e con i conseguenti vorticosi giri di affari, avevano attirato immediatamente le attenzioni della mafia. che. tra l'altro, aveva imposto imprenditori, colà operanti, l'immissione di propri gregari e la concessione, favore ďi associati, di sub-appalti forniture; che, in tale contesto, il nuovo gruppo mafioso era riuscito a sgominare, anche mediante feroci esecuzioni, il gruppo avversario, che aveva estromesso da1 controllo delle attività, in corso nella Valle del Belice; che il ten. Col. dei Carabinieri Russo Giuseppe aveva intuito e individuato il mutamento nella gestione del

potere in seno alla mafia ed aveva avviato. in tale direzione, indagini pressanti con risultati clamorosi; che tale impegno costante ed efficace da parte del brillante ufficiale, era all'origine della di condanna morte, decretata "corleonesi"; che uno dei più fedeli alleati dei "corleonesi" era Agate Mariano, capo indiscusso della famiglia mafiosa di Mazara del Vallo, collegata, tra l'altro, con i potenti Minore di Trapani; l'ascesa dello Agate, trasformatosi, breve lasso di tempo, da servo-pastore in pastore e, poi, in imprenditore edile di notevole consistenza, appariva sospetta; che lo Agate era, anche, socio di Cuttone

"Papetto Antonino nella Calcestruzzi", rifornita $\mathtt{d}\mathtt{i}$ ghiaia dall'industriale trapanese Rodittis Michele, sequestrato e rilasciato, probabilmente a seguito dell'intervento dei Minore, dopo soli tre giorni; che la liberazione del Rodittis era seguita, nell'arco stata del. successivo, dalla spietata esecuzione dei presunti sequestratori (Scuderi Angelo, Gammicchia Benedetto, Criscenti Francesco e Rita); Ruggeri Anna che 10 Agate intratteneva stretti rapporti, specificaaccertati, con Spezia Nunzio mente Bonafede Leonardo (mafiosi $\mathbf{d}\mathbf{i}$ spicco. legati tra loro da vincolo di comparatico) nonché con Sansone Ascenzio (altro mafioso

Casa Circondariale di Trapani, da un magistrato (il dott. Ciaccio); il mafioso Di Cristina Giuseppe aveva fornito ad alcuni investigatori, in via confidenziale, notizie, che confermavano la spaccatura all'interno della mafia e la nuova strutturazione con equilibri in via di assestamento nell'ambito dell'organizzazione criminale.

Samuel Sa

Nei rapporti dei Carabinieri di Trapani del 15.3.1980 (ff.7-50/III septies) e del 20.7.1980 (ff.51-101/III septies) nonché nella requisitoria del Procuratore della Repubblica diTrapani dell'1.9.1980 (ff.102-129/III septies) nell'ambito del procedimento penale contro Ciccarelli Gaetano ed altri veniva operata una circostanziata ricostruzione della mappa del potere mafioso nel trapanese e della posizione di assoluta preminenza di Minore Antonio Salvatore e di Minore Calogero; veniva, altresì, definita nei suoi precisi contorni la c.d. "vicenda Rodittis" con i susseguenti omicidi; barbari ribadita la circostanza relativa

contatti, all'interno della Casa Trapàni, Circondariale di tra Minore Calogero, Bonanno Armando Gambino e Giacomo, osservati e riferiti da magistrato (il dott. Ciaccio); venivano evidenziati i rapporti di natura economica, emersi anche nel corso di accurate indagini bancarie, tra i Minore, Evola Giuseppe, Agate Mariano, Sansone Ascenzio, Maiorana Giuseppe, Marino Girolamo (cl.1930), Sugamiele Gaspare, Parisi Vito, Amodeo Giuseppe, Vario Alfonso, Rodittis Michele, Gucciardi Giuseppe, Schifano Parmelli Francesco, Accardi Salvatore ed personaggi; veniva evidenziato che in data 4.5.1979 Minore Calogero aveva prestato

Q CO

presso la Cassa Cooperativa della Pesca fideiussione in favore di Sugamiele Gaspare, col quale intratteneva comprovati rapporti di amicizia e unitamente al quale aveva acquistato un vasto fondo in contrada Berlinghieri di proprietà di tali D'Alì; veniva sottolineato che Minore Antonio Salvatore e Minore Calogero erano della Banca del Popolo (con la intrattenevano rapporti molti dei personaggi legati ai Minore) e che Minore Calogero, sua moglie e i suoi figli nonché Sugamiele Vito erano soci della Banca Operaia, presso la quale era stato assunto Minore Mariano, figlio di Calogero.

Negli atti sopra indicati veniva, infine,

riferito un episodio significativo.

Nel corso di perquisizioni eseguite il 4.7.1980 nella casa di abitazione di tale Benenati Simone e il 9.7.1980 nella cella, in cui era ristretto tale Florio Carmelo, venivano rinvenute e sequestrate due lettere.

Nella prima (f.243/III septies) il Benenati comunicava al Florio, tra l'altro, che "la mafia e, precisamente, il figlio di don Calò Minore" aveva assunto, nei riguardi di esso Benenati. informazioni.

Nella seconda (ff.244-245/III septies) il
Florio si congratulava col Benenati per
l'interessamento della "mafia" e, in
particolare, di "don Calò Minore".

Escusso dal Giudice Istruttore, Benenati Simone dichiarava (ff.207-208/V ter): che la lettera esibitagli (f.243/III septies) era stata da lui effettivamente scritta e inviata a Florio Carmelo; che nell'anno 1980, mentre era ristretto presso la Casa Circondariale di Trapani in una cella, nella quale si trovava anche Sugamiele Vito, aveva conosciuto "don Calogero Minore"; che appreso da aveva un conoscente, amico del figlio di "don Calogero Minore", la notizia dell'interessamento della mafia nei suoi confronti; che aveva di ciò informato il Florio "con intenzioni quasi ironiche", in quanto riteneva la circostanza inverosimile; che

Com

non aveva mai preso in considerazione l'esistenza della mafia, dalla quale si era sempre dissociato.

Florio Carmelo, dal canto suo, dichiarava (ff.209-210/V ter): che era stato ristretto presso la Casa Circondariale di Trapani nella stessa cella, in cui si trovavano anche Sugamiele Vito e il Benenati; che, in tale lasso di tempo, aveva avuto occasione di conoscere "don Calogero Minore"; che il Benenati gli aveva parlato anche durante la detenzione dell'interessamento nei suoi confronti da parte del predetto Minore; che egli aveva solo preso atto di quanto il Benenati gli aveva comunicato per iscritto.

Con rapporto del 30.8.1983 i Carabinieri di Capoliveri riferivano (ff.213-214/III septies) alla Questura di Livorno: incaricati della vigilanza su erano Parmelli Schifano Francesco, sottoposto alla sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno a Capoliveri; che il sorvegliato, verbalmente sebbene situazione misera, prospettasse una fatti ostentava con i una disponibilità economica; che il Parmelli aveva parlato di appartenenti alle Forze dell'Ordine, i quali erano stati congedati, in quanto aveva operato sconto di cambiali a richiesta del "grande mafioso Totò", dal stati agevolati nella quale erano

susseguente assunzione presso un istituto di credito, operante in Sicilia.



Nel corso di una perquisizione domiciliare (f.151/All.14), effettuate il 19.11.1981 a seguito di decreto emesso dal dott. Ciaccio nell'ambito di indagini collegate, in via indiretta, all'assassinio, avvenuto il 16.10.1981 a Gambassi Terme, di Milazzo Giuseppe e di Mancino Salvatore, venivano rinvenuti e sequestrati, nella casa di abitazione di quest'ultimo a Castellammare de1 Golfo: 1) un biglietto di partecipazione delle nozze di Minore Nino, figlio \mathtt{di} Calogero, con Vivona 26.4.1979 celebrate in Trapani il (ff.155/A11.14)-

2) una missiva datata 13.2.1980 (ff.168-170/All.14), con la quale tale Catalanotti

Riccardo comunicava al Mancino che la "loggia" o la "società", di cui egli faceva parte, dava assistenza in qualsiasi circostanza solo ed esclusivamente ai membri e non ad altri.

Con proposta del 28.9.1981 i Carabinieri di Alcamo segnalavano per l'applicazione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno Rimi Filippo, Rimi Natale, Leonardo, Rimi Vincenzo, Rimi Gaspare, Sciacca Baldassare, Manno Nicolò, Abate Natale e Milotta Stefano, riferendo (ff.201-255/A11.3), tra l'altro: che i prevenuti, affiliati a "Cosa Nostra", facevano parte del gruppo mafioso diretto da Badalamenti Gaetano; che quest'ultimo, Rimi Filippo e Galante Leonardo avevano sposato tre sorelle di Vitale Antonino; che Buccellato Antonino, fratello di Nicolò, aveva sposato una sorella di Rimi Filippo e . Natale; che era in atto un sanguinoso

X (5-

scontro, nel corso del quale erano stati assassinati Bontade Stefano il 23.4.1981 a Palermo, Inzerillo Salvatore circa venti giorni dopo a Palermo, Badalamenti Antonino il 19.8.1981 a Cinisi, La Colla Calogero il 13.9.1981 ad Alcamo, Palmeri Giuseppe il 15.9.1981 a Santa Ninfa, Milazzo Vito qualche giorno dopo ad Alcamo, Di Prima Vito il 19.9.1981 a Santa Ninfa; che Milotta Stefano era sfuggito miracolosamente il 9.9.1981 in Alcamo ad un attentato; che tutte le vittime erano affiliate alle famiglie mafiose Badalamenti e dei Rimi; che, all'inizio delle ostilità tra i due gruppi, Filippo, Rimi Natale, Rimi Leonardo e Rimi

Vincenzo si erano allontanati precipitosamente da Alcamo; che identico comportamento tenuto, qualche mese dopo, i avevano fratelli Sciacca Baldassare e Gaspare, Manno Nicolò e Abate Natale; che Sciacca Baldassare, sottoposto il 17.12.1963 alla sorveglianza speciale di P.S. con divieto di soggiorno nelle province di Trapani, Agrigento e Palermo, si era trasferito a Catania, dove si trovavano suo padre Giuseppe e suo fratello Francesco; che gli Sciacca, scontata la misura di prevenzione, erano rientrati ad Alcamo.

Con rapporto del 15.10.1982, pochi giorni dopo l'entrata in vigore della c.d. legge "Rognoni-La Torre", i Carabinieri di

E Com

Trapani, denunziavano, in istato di arresto taluni e in istato di irreperibilità altri, trantanove personaggi, tra cui Rimi Natale, Filippo, Rimi Leonardo, Rimi Miallo Gaetano, Accardi Salvatore, Manno Nicolò, (cl.1930), Gucciardi Marino Girolamo Giacomo, Leone Vincenzo, Ciaravolo Giacomo, Antonino, Plaia Diego, Vitale Pace Francesco, Grimaldi Francesco, Varvara Crimi Leonardo, Giuseppe, Buccellato Giuseppe fu Felice, Buccellato Nicolò fu Felice, Milazzo Francesco, Mazzara Vito, Parisi Vito, Sugamiele Vito, Mazzara Mario, Maiorana Giuseppe, Buccellato Felice, Sciacca Gaspare, Sciacca Baldassare, Parmelli Schifano Francesco, Minore Antonio

Salvatore e Minore Calogero, riferendo (ff.3-93/All.3), tra l'altro: che denunziati erano affiliati alla mafia; che nel 1981 erano insorti, tra due gruppi contrapposti dell'organizzazione criminale, conflitti, da cui era scaturita, l'altro, la brutale esecuzione di numerosi alleati dei Rimi, tra cui (oltre a quelli indicati nella proposta del 28.9.1981 ff.207-208-209/All.3) i cugini Zummo Paolo Giuliano a Gibellina e **Buccellato** Antonino, cognato dei Rimi, nel settembre 1981 a Castellammare del Golfo; che il gruppo "vincente" in Alcamo faceva capo a Milazzo Vincenzo; che uno dei personaggi di maggiore spicco, affiliato ai "corleonesi"

e alleato dei Minore, era Crimi Leonardo, il quale, tra l'altro, intratteneva legami (f.17/A11.3)Kofler anche con Karl, trafficante internazionale $\operatorname{\mathtt{di}}$ droga. inquisito sin dal 1981 a Trento (sede in cui esercitava le sue funzioni il dott. Palermo Carlo, prima di raggiungere Trapani subire il sanguinoso attentato in Contrada Pizzolungo); che le circostanziate indagini bancarie avevano consentito di documentare rapporti economici di Minore Antonio Salvatore e Minore Calogero con quasi tutti gli associati, tranne quelli facenti capo al gruppo dei Rimi; che presso l'Ufficio Istruzione del Tribunale đi Trapani giacevano in rilevante numero

di rango, alle cui dipendenze, come pure a quelle dello Agate, avevano lavorato Riina Gaetano, fratello del famigerato Riina Salvatore, e Leone Giovanni, arrestato in territorio di Castelvetrano, il 19.2.1977, unitamente ai già citati Bonanno Armando e Gambino Giacomo, in possesso di un fucile a canne mozze e di cinque rivoltelle, a bordo di un'autovettura di provenienza furtiva, con targa anch'essa di origine furtiva, in atteggiamento sospetto di agguato); che l'inserimento dei Minore nel gruppo dei "corleonesi" era dimostrato anche dai contatti tra Minore Calogero da un lato e Bonanno Armando e Gambino Giacomo dall'altro, rilevati, all'interno

schede bancarie e bobine, contenenti registrazioni di conversazioni telefoniche, attraverso le quali era possibile rilevare che i fratelli Minore Antonio Salvatore e Calogero solevano elargire favori, anche di natura economica, gratuitamente, al fine di potenziare sempre più le loro posizioni di prestigio criminale; che funzionari di e di uffici pubblici caserme rappresentanti di imprese e di aziende sistematicamente sfruttati venivano nell'ambito di questa spregiudicata gestione del potere mafioso; che Parmelli Schifano era considerato Francesco Minore destro" di Antonio braccio Salvatore, come risultava (ff.26-27-

dall'attività svolta 28/A11.3) anche nell'interesse della A.MI.CAR. Concessionaria BMW di Trapani- (gestita, in società con altri, dal predetto Minore), dalla documentata partecipazione ai lutti dei Minore (in occasione della morte della loro madre Bica Francesca e dei fratelli Giovanni e Giuseppe) al matrimonio di Minore Mariano, figlio Calogero, celebrato presso la Chiesa della Madonna diTrapani con successivo ricevimento presso "Villa Favorita" Marsala; che era stata acquisita la prova documentale di rapporti bancari intercorsi tra il Parmelli Schifano da un canto e Minore Antonio Salvatore, Minore Calogero e

dall'altro; Girolamo che **i**1 Marino Parmelli Schifano era azionista della Banca Operaia di Trapani, al pari di Antonio Salvatore, Minore Calogero, Minore affiliati; Giacomo altri che l'imprenditore trapanese Grimaldi Francesco 6.6.1962 aveva acquistato, in data territorio di Pomezia, un fondo rustico di ettari, con l'intento \mathbf{di} circa cinque procedere ad una imponente lottizzazione, in società con Brocchetti Marcello, Brusca Giovanbattista, Accardi Alessio, Mangiapane Giuseppe e Triolo Ignazio (sposato con una Salvatore sorella di Minore Antonio Calogero); che il predetto Grimaldi in data 17.3.1964 aveva acquistato, in territorio

di Aprilia, cinque ettari di terreno dalla Società Immobiliare "Serafina", facente capo a Coppola Francesco, (inteso "Frank tre dita"), in società col Brocchetti, con Accardi e col Triolo; che Crimi 10 Leonardo, pur non figurando negli atti di compravendita, era socio di fatto entrambi gli affari, come aveva dichiarato il notaio rogante; che Pace Francesco era il "trait d'union" fra i Minore e i diversi settori della Pubblica Amministrazione; che il gruppo pacecoto (i cui esponenti più rappresentativi erano Maiorana Giuseppe, Marino Girolamo (cl.1930), Parisi Vito, Sugamiele Gaspare, Sugamiele Vito) era in rapporti di stretta sudditanza con

Minore; che Parisi Vito e Petralia Margherita, moglie di Sugamiele Gaspare, avevano assunto le funzioni di padrino e di madrina, in occasione del battesimo del figlio del Maiorana; che il Parisi era stato inquisito in ordine all'assassinio di tale Rondinella Vincenzo; che il Parisi, il Marino e il Sugamiele Vito erano stati arrestati quali autori dell'assassinio di Incandela tale Giuseppe; che Francesca e Pizzo Iolanda, rispettivamente madre e moglie dello Incandela, avevano riferito di un banchetto, offerto dal Marino festeggiare per la sua scarcerazione, al quale partecipato, tra gli altri, Sugamiele Vito,

Parisi Vito e i fratelli Minore; che i titolari delle maggiori imprese, operanti nel trapanese, tra cui i Costanzo, i Rendo e Maniglia, intrattenevano rapporti con i Minore.

Nell'ambito delle indagini sui rapporti dei Minore con gli imprenditori, operanti nel trapanese, veniva acquisita la dichiarazione resa alla Guardia di Finanza di Trapani da tale Rosselli Luca, il quale aveva riferito (ff.298-299/III septies A): che aveva lavorato, quale ruspista propri, per diversi mezzi anni nelle province di Trapani, Enna, Catania, Ragusa e Siracusa per conto della impresa Rendo; che aveva ottenuto il lavoro grazie all'interessamento \mathtt{di} Minore Antonio Salvatore (col quale intratteneva rapporti di conoscenza), il quale lo aveva, a tal fine, presentato ai vari capicantiere dell'impresa Rendo.

Con rapporti dell'11.3.1979 e del 17.6.1979 Carabinieri di Trapani denunziavano, quali responsabili del reato di associazione per delinquere, in istato di arresto, Marino Girolamo (cl.1930), Sugamiele Vito e Vito, riferendo (ff.304-317/III Parisi septies A; 322-329/III septies A): che in uno dei primi giorni del mese di ottobre dell'anno 1977 Marino Girolamo (cl.1941), con estrema imprudenza, aveva fornito a Sugamiele Vito le generalità degli autori del sequestro dell'industriale trapanese Rodittis Michele; che il predetto Marino, l'attentato in suo danno, dopo soppressione dei responsabili del specificato, terrorizsequestro sopra

reso, anche zato, aveva in via confidenziale, ripetute e dettagliate dichiarazioni agli inquirenti; che, nonostante il riserbo, la notizia della piena collaborazione del Marino con gli investigatori si era diffusa e dell'arresto Minore Calogero era stato ritenuto responsabile il Marino; che, peraltro, quest'ultimo, verosimilmente nell'intento di salvaguardare la sua incolumità fisica, aveva fatto pervenire agli interessati la notizia che aveva inciso le informazioni a sua conoscenza su bobine, le quali, ove gli fosse successo qualcosa di grave, sarebbero immediatamente venute in possesso degli inquirenti, al fine di consentire

identificazione dei suoi eventuali assassini; che lo Incandela era assassinato, in quanto non era stato in grado di recuperare le bobine sopra specificate in esecuzione dell'incarico in tal senso affidatogli da Marino Girolamo (c1.1930) e Sugamiele Vito; da nell'anno 1976 Marino Girolamo (cl.1930) aveva organizzato nella sua casa rurale in contrada Moschito di Trapani una cena, alla quale avevano partecipato circa persone, tra cui Incandela Giuseppe, Sugamiele Vito, Sugamiele Gaspare e i fratelli Minore da Trapani Borgo Madonna. I rapporti sopra specificati erano basati anche sulle dichiarazioni rese da Ficara



Francesca (ff.320-321/III septies A), madre dello Incandela, da Pizzo Iolanda (ff.320-321/III septies A; ff.330-333/III septies A) e da Valenti Leonarda (ff.318-319/III septies A).

Il dott. Ciaccio il 9.3.1979 emetteva ordine di cattura (ff.334-335/III septies A) nei confronti dei tre arrestati Marino Girolamo (cl.1930), Sugamiele Vito e Parisi Vito.

Veniva acquisita la deposizione resa da Buccellato Giuseppe, il quale aveva dichiarato (ff.336-338/III septies A): che si era recato nell'anno 1968 in U.S.A., dove aveva lavorato quale manovale edile e, per un certo lasso di tempo, a Brooklyn in

una pizzeria, gestita in società con Di Bartolo Vito e Minore Antonio Salvatore; che era stato sorpreso, unitamente ai due predetti, in possesso illegale di un revolver e, conseguentemente, era stato espulso dagli U.S.A., ove, invece, erano rimasti gli altri due, in quanto avevano sposato cittadine statunitensi.

Candela Nicolò (ff.481-486/V; 76/V bis) e

Daidone Luciano (ff.487-491/V; 101-102/V

bis), lontani congiunti dei Minore

dichiaravano: che, laddove, nel corso di

una conversazione telefonica intercettata

il 17.3.1984, parlando della "buona

notizia" dell'assoluzione di Minore Antonio

Salvatore e Minore Calogero, era stato

detto dal Daidone che "tutto procedeva secondo il piano prestabilito", intendeva farsi riferimento alla circostanza che il processo a carico dei fratelli Minore, secondo gli avvocati, per la carenza di elementi probatori, "era da ridere"; che, pur avendo taluno pensato, atteso il lungo periodo di latitanza, che Minore Antonio Salvatore potesse essere deceduto, non avevano elementi per ritenere che la circostanza rispondesse a verità.

Con rapporto del 10.2.1986 (ff.170-174/III sexies) Auletta Vincent e Chilinski Philip, agenti speciali del F.B.I., riferivano: che il 28.1.1986 si erano recati presso i locali della "Circe Dress Company" nel New

Jersey per contattare Abate Nick chiedergli notizie di Minore Calogero e di Minore Antonio Salvatore (marito di sua sorella Franca); che lo Abate aveva dichiarato di non avere più visto 11 cognato Minore Antonio Salvatore dal 1974, anno in cui lo stesso era rientrato dagli U.S.A. in Italia; che suo padre Onofrio era deceduto circa un anno prima; che nel dicembre 1985 la sorella Franca in Sicilia, dove egli si era recato, gli aveva detto di essere preoccupata perché non sapeva dove fosse il marito; che lo Abate, richiesto dall'agente Auletta se sapesse per quale motivo i fratelli Minore erano ricercati dal F.B.I., aveva immediatamente risposto

che probabilmente si trattava di "eroina e droga"; che Minore Antonio Salvatore, durante la sua permanenza in U.S.A., aveva iniziato attività commerciali con pizzerie, gestendole personalmente o vendendole a terzi.

In data 20.4.1986 il Giudice Istruttore diemetteva altro mandato cattura, imputazioni relative concernente a1 traffico di sostanze stupefacenti, a carico anche di Minore Antonio Salvatore e di Minore Calogero; mentre il primo restava latitante, secondo, nel il dell'istruzione, veniva tratto in arresto.

all'interrogatorio di tutti gli imputati in istato di custodia cautelare, contestando in modo minuzioso e circostanziato gli elementi acquisiti nonché i contrasti e le contraddizioni fra gli assunti difensivi e le risultanze processuali.

Tutti gli imputati si protestavano innocenti degli addebiti loro mossi.

Evola Natale veniva rimesso in libertà per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare.

A Pizzo Margherita, Fortunato Domenica e Fortunato Mattia veniva concesso il beneficio dei c.d. arresti domiciliari.

Con ordinanza del 24.4.1987 il Giudice

Istruttore, su conforme richiesta del P.M., disponeva il rinvio a giudizio degli imputati in ordine ai reati di cui in epigrafe.

III

IL DIBATTIMENTO

(6)

29.2.1988 iniziava dinanzi a questa Corte di Assise il primo grado di giudizio. La Torre Maria, vedova del magistrato assassinato, in nome proprio qualità di genitrice esercente la potestà sulle tre figlie minori, Montalto Irene, madre de1 dott. Ciaccio, nonché Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero di Grazia e Giustizia 1a Presidenza della Regione Siciliana procedevano a rituale costituzione di parte civile.

Dopo l'esame e la decisione delle questioni pregiudiziali e preliminari nonché di tutte le eccezioni sollevate dalle parti, veniva iniziato il dibattimento.

S. Carrie

Gli imputati Farina Ambrogio, Farina Salvatore, Evola Natale e Pollara Salvatore rendevano circostanziati interrogatori e confermavano sostanzialmente il contenuto degli interrogatori resi nel corso dell'istruzione formale, di cui ricevevano integrale lettura.

imputati Magaddino Maria, Magaddino G1i Simone e Liga Mario si avvalevano della facoltà di non rispondere e, pertanto, veniva data lettura degli interrogatori dagli stessi resi al Giudice Istruttore. Minore Calogero, Margherita, Pizzo Fortunato Domenica e Fortunato Mattia rinunziavano a comparire e, conseguentemente, anche dei loro precedenti interrogatori

veniva data lettura.

Non poteva procedersi all'interrogatorio degli imputati Minore Antonio Salvatore e Magaddino Rosetta contumaci e latitanti sin dalla fase istruttoria.

La Torre Maria confermava il contenuto delle dichiarazioni, rese nel corso dell'istruzione (ff.1-2/II P.M.; 19/II P.M.; 96-97/V; 197/V; 213/V; 290-291/V), e aggiungeva (18.4.1988 n.21): che il marito conduceva una vita abbastanza ritirata ed aveva poche amicizie; che il marito le aveva riferito di essere stato oggetto di attacchi nel corso di una udienza, nella quale veniva trattato un processo a carico dei Minore, e le era sembrato abbastanza

agitato, tanto che per un certo periodo gli era stata assegnata anche una scorta; che novembre 1982 dal in poi la sua vita familiare era stata turbata da una serie di telefonate da parte di interlocutore, che non profferiva parola alcuna; che analoghe telefonate aveva ricevuto il Valderice; che questa continua aggressione telefonica aveva messo in allarme suo marito, tanto da indurre lo stesso sollecitare presso il Consiglio Superiore della Magistratura il suo trasferimento a Firenze, giacché a Trapani non si sentiva più sicuro; che ilmarito 1e aveva confidato di essere un vero e proprio archivio vivente in ordine alla mappa della

mafia trapanese con i relativi collegamenti nazionali ed internazionali e $_{
m di}$ frequenti contatti con magistrati investigatori italiani e statunitensi; che i rapporti tra suo marito e Costa Antonio erano normali; che nell'estate dell'anno 1982 il Costa aveva fatto visita a marito due volte; che nulla era in grado di riferire in ordine al contenuto dei due colloqui, in quanto suo marito si era appartato nello studio col Costa; che, in effetti, nell'anno 1977 e nell'anno 1982 aveva acquistato, unitamente al marito, due autovetture B.M.W. presso la "A.MI.CAR.", concessionaria di Trapani; che suo marito aveva acquistato, ricevendo, a tal fine, un

consistente aiuto economico dalla madre, barca a vela, in ordine al una pagamento in favore di una ditta, operante in Finlandia, era intervenuto tale Ruggirello Giuseppe, presidente della Banca Industriale di Trapani; che non era grado di indicare dati di fatto o elementi specifici a sostegno delle accuse contro gli imputati o contro altri eventuali responsabili; che, comunque, a suo avviso, eventuali altre responsabilità non potevano escludere quelle degli imputati.

Il Presidente non poneva, ritenendola ininfluente ai fini del decidere, una domanda avanzata dalla difesa di Minore Calogero, tendente alla identificazione

della donna, con la quale il di lei marito intratteneva una relazione, ed alla incidenza o meno di tale relazione sulla separazione intervenuta tra essa La Torre e il dott. Ciaccio.

Montalto Irene confermava il contenuto della deposizione resa al Giudice Istruttore (ff.158-159/V) e aggiungeva (19.4.1988 n.22) che suo figlio, molto tempo prima di essere assassinato, le aveva riferito che aveva rinvenuto un bossolo sulla scrivania del suo ufficio.

Tramuta Simone confermava sostanzialmente (18.4.1988 n.22) il contenuto delle precedenti dichiarazioni (ff.127/II P.M.; 147/V).

Non riferivano circostanze nuove o, comunque, rilevanti i testi:

Bertolini Del Giudice Michela (ff.3/II P.M.; 130/V; 23.5.1988 n.39)

Giliberto Antonio (ff.4/II P.M.; 127/√; 14.6.1988 n.50)

Cola Giovanni (ff.9/II P.M.; 128/V; 14.6.1988 n.50)

Del Giudice Alfonso (ff.13/II P.M.; 131/V; 23.5.1988 n.39)

Pomodoro Lidia (ff.131 quater/II P.M.; 195/V; 19.5.1988 n.38)

Marino Anna (ff.15/II P.M.; 156/V;

15.6.1988 n.51)

Cariti Giuseppe (ff.24/II P.M.; 198/V

16.5.1988 n.35)

De Maria Giuseppe (ff.26/II P.M.; 135/V

21.4.1988 n.24)

Giacomelli Alberto (ff.34/II P.M.; 5/V;

17.5.1988 n.36)

Esposito Elio (ff.118/II P.M.; 129/V;

9.5.1988 n.31)

Venuti Pietro (ff.27/II P.M.; 145/V

16.5.1988 n.35)

D'Angelo Mario (ff.36/II P.M.; 6/V;

2.6.1988 n.45)

Dell'Osso Pier Luigi (f.193/V; 19.5.1988

n.38)

C. C.

Seminara Paolo (f.160/V; 25.5.1988 n.41) Colomba Maria (f.289/V; 2.6.1988 n.45). Grimaudo Gaspare confermava ilGreco contenuto delle precedenti dichiarazioni (ff.16/II P.M.; 133/V) e aggiungeva (19.5.1988 n.38): che i litigi tra i coniugi Ciaccio erano determinati non da problemi di gelosia bensì da scontri fra i caratteri dei due; che il dott. Ciaccio intendeva vendere i fondi, condotti dai Marano, al fine di acquistare una casa di abitazione a Firenze; che, in effetti, v'erano state trattative con esito infruttuoso del dott. Ciaccio con i Marano; che non si erano presentati con offerte concrete altri potenziali acquirenti; che

i1dott. Ciaccio non aveva profferito all'indirizzo dei Marano, in alcuno degli incontri, ai quali egli aveva assistito, la espressione "ora vedremo se esiste"; che non gli risultava che fossero insorti contrasti, nel delle corso trattative, tra il dott. Ciaccio Marano; che i Marano, peraltro, persone di fiducia della famiglia Ciaccio-Montalto.

Marano Giovanni (ff.291-292/I P.M.; 113/V; 3.5.1988 n.29) e Marano Ignazio (ff.289-290/I P.M.; 114/V; 3.5.1988 n.29) confermavano sostanzialmente il contenuto delle precedenti rispettive deposizioni ed escludevano che il dott. Ciaccio avesse

profferito al loro indirizzo l'espressione "ora vedremo se la mafia esiste".

Sull'accordo delle parti, veniva data lettura (21.4.1988 n.24) delle deposizioni (ff.32/II P.M.; 144/V) rese da Scafidi Girolamo, citato e non comparso per ragioni di ufficio.

Virzì Vita confermava il contenuto della precedente deposizione (f.161/V) e aggiungeva: che soleva rispondere sia nella casa di abitazione di Trapani sia nella villa di Valderice della famiglia Ciaccio alle chiamate telefoniche; che soprattutto nei mesi antecedenti l'assassinio del dott. Ciaccio, le era successo di rispondere a telefonate effettuate da interlocutore, che



restava in silenzio; che qualche settimana dopo l'assassinio del dott. Ciaccio nella casa di abitazione della famiglia Ciaccio a Trapani aveva risposto ad una telefonata, con la quale una voce maschile le aveva detto di "stare attenta alle bambine"; che La Torre Maria le aveva riferito che il marito aveva ricevuto minacce; che Marino Girolamo, dopo essere sopravvissuto ad un attentato, era stato assunto guardiano presso un molo di Trapani su interessamento da parte del dott. Ciaccio; che Venturini Maria, moglie del Marino, aveva lavorato per circa tre mesi alle dipendenze della famiglia Ciaccio, durante un'assenza di essa Virzì. 75

Il dott. Tamburino Giovanni confermava il contenuto delle precedenti dichiarazioni (ff.5/II P.M.; 95/V) aggiungeva (16.5.1988 n.35): che il dott. Ciaccio nel settembre 1982 gli era apparso preoccupato per la sua incolumità fisica e, dopo avere istanza di trasferimento presentato Firenze, ne aveva sollecitato con diverse telefonate 1'accoglimento, tenendo comportamento inusuale ed insolito, atteso il suo carattere abbastanza riservato, e manifestando l'esigenza di allontanarsi immediatamente da Trapani; che una volta il dott. Ciaccio gli aveva manifestato il suo senso di solitudine nell'ambito giudiziario trapanese e gli aveva riferito

< 5.00

corso di un processo, da lui seguito con particolare impegno, aveva avuto forti contrasti con gli imputati e con i loro difensori.

dott. Almerighi Mario confermava I1 1e precedenti deposizioni (ff.6/II P.M.; 94/V) e aggiungeva (13.6.1988 n.49): che in uno dei primi giorni del mese di dicembre dell'anno 1982 si era incontrato a Roma col dott. Ciaccio, il quale gli aveva esternato il desiderio di trasferirsi sollecitamente sia per le difficoltà, Firenze incontrava Trapani, sia per proseguire nella nuova sede con rinnovata vitalità la lotta contro la criminalità organizzata; che il dott. Ciaccio gli aveva

riferito genericamente di minacce ricevute sottovalutandole e quasi con tono di rassegnazione fatalistica.

11 dott. Minna Rosario confermava le precedenti deposizioni (ff.25/II P.M.; 199/V), aggiungendo (16.5.1988 n.35) che il dott. Ciaccio non gli era mai sembrato, nelle occasioni in cui avevano conversato, preoccupato per la sua incolumità fisica. 11 dott. Genna Cristoforo, dopo avere confermato il contenuto delle dichiarazioni rese (ff.28/II P.M.; 136/V; 62-66/A11.16), aggiungeva (17.5.1988 n.36): che in uno dei primi giorni del mese di dicembre dell'anno 1982 il dott. Ciaccio gli aveva comunicato l'intenzione di trasferirsi a

Q C/M

facendo riferimento solo a motivazioni di ordine familiare e, precisamente, alla situazione di crisi coniugale.

Il dott. Sciuto Antonio confermava le precedenti deposizioni (ff.35/II P.M.; 4/V), aggiungendo (9.5.1988 n.31) che il dott. Ciaccio, in epoca anteriore al giugno 1982, gli aveva riferito di avere ricevuto minacce telefoniche e di aver rinvenuto sulla sua autovettura un segno a forma di croce, da lui, poi, personalmente osservato.

Il dott. Garofalo Francesco, dopo avere confermato il contenuto delle precedenti dichiarazioni (ff.119/II P.M.; 11/V), aggiungeva (9.5.1988 n.31): che aveva

QUY

appreso dal dott. Ciaccio o dalla di lui moglie che una volta sul terrazzo della loro casa di abitazione a Trapani erano state rinvenute delle ossa di animali; che sul terrazzo non prospettavano finestre né balconi di appartamenti sovrastanti; che, nella immediatezza, non era attribuito alcun significato minaccioso al rinvenimento delle ossa sul terrazzo e del segno di croce sull'autovettura; che solo in seguito era stato percepito il senso intimidatorio dei due episodi; che col dott. Ciaccio intratteneva rapporti di amicizia e di frequentazione sul piano personale nonché rapporti đi collaborazione in Ufficio, percepiti anche



dagli avvocati; che l'attività giudiziaria in Procura si svolgeva collegialmente, nel senso che episodi di particolare rilevanza venivano discussi tra tutti i magistrati; che il dott. Ciaccio, pur non essendone il titolare, aveva collaborato attivamente nella vicenda relativa alla riesumazione del cadavere di Minore Giovanni, reperendo i nominativi dei periti a Milano; che il Ciaccio dott. aveva partecipato alla escussione di Marino Girolamo (cl.1941) e Rodittis Michele, da esso Garofalo, titolare del processo "Ciccarelli/Rodittis", condotta.

La dott. Leone Anna Maria confermava le precedenti deposizioni (ff.33/II P.M.;

143/V; 296/All.16) e aggiungeva (4.5.1988 n.30): che il dott. Ciaccio, apparentemente abbastanza estroverso, era, invece, sostanzialmente, molto riservato; che aveva partecipato, quale componente del Collegio Penale, a tutte le tre fasi del noto processo contro i Minore; che, nel corso della prima fase, i difensori dei Minore, non potendo ricusare il dott. Ciaccio (che esercitava le funzioni di Pubblico Ministero nella pubblica udienza), avevano tentato di indurlo a non esercitare le funzioni di P.M., indicandolo come teste; che v'era stato un vivace scambio đi battute tra il dott. Ciaccio e la difesa dei Minore, cui era seguito un certo brusio

da parte degli imputati; che ignorava se detto episodio fosse stato segnalato o meno ai competenti organi dal dott. Ciaccio, qualche giorno dopo, era che, stato scortato; che nella terza fase dello stesso processo aveva avuto la netta sensazione l'avv. Seminara Paolo fosse conoscenza del contenuto di discussioni svoltesi fra i componenti del Collegio Penale, alla presenza del P.M. Costa, in ordine alla opportunità o meno di disporre la sospensione del processo; che (f.10 verb.ud. 4.5.1988 n.30), mentre era corso la seconda fase del noto processo contro i Minore, aveva ricevuto a Palermo sua casa di abitazione presso 1a



telefonata, con la quale le si intimava con tono alterato di "stare bene attenta"; che aveva collegato la telefonata al processo in corso.

dott. Giglio Daniela confermava La precedenti deposizioni (ff.31/II P.M.; 7/V) e aggiungeva (4.5.1988 n.30): che aveva partecipato, quale componente del Collegio Penale, alla terza fase del processo contro Minore; che essa e gli altri componenti del Collegio (Leone e D'Angelo) rimasti stupiti nel erano prospettare dall'avv. Seminara Paolo, difensore dei Minore, una questione pregiudiziale, mai in precedenza sollevata, della quale avevano discusso tutti e tre i

componenti del Collegio solo qualche giorno prima; che non le risultava che, durante la terza fase del processo sopra indicato, alcuno dei giudici avesse ricevuto minacce; che la Leone le aveva riferito di aver ricevuto una telefonata, con cui le si intimava di "stare attenta"; che ignorava se la telefonata fosse collegata al processo contro i Minore.

Il dott. Natoli Gioacchino confermava le precedenti deposizioni (ff.29/II P.M.; 165/V; 265/All.16) e aggiungeva (9.5.1988 n.31): che il processo contro i Minore (che secondo talune voci non si sarebbe 2000) celebrato sino al doveva essere fissato, in quanto v'era stato



provvedimento di sospensione connesso ad una questione pregiudiziale.

dott. Lumia Giuseppe confermava I1i1contenuto delle precedenti dichiarazioni (ff.37/II P.M.; 137/V; 66/All.16 con allegata memoria) e aggiungeva (9.5.1988 n.31): che il dott. Ciaccio gli aveva riferito di telefonate strane, ricevute a casa, con interlocutore che restava in silenzio; che, a seguito di tale segnalazione, aveva disposto servizio di scorta nei riguardi delle figliuole del dott. Ciaccio.

La dott. Consoli Agata confermava le precedenti dichiarazioni (ff.159/II P.M.; 162/V; 116/All.16) e aggiungeva (2.6.1988

n.45; 19.12.1988 n.117) che i rapporti tra
il Costa e il dott. Ciaccio erano normali;
che aveva appreso che quest'ultimo nel
novembre 1982 aveva organizzato una cena,
alla quale avevano partecipato diversi
magistrati della Procura, tra cui anche il
Costa.

Liotti Nicola confermava il contenuto della precedente deposizione (f.154/V) e aggiungeva: che tutti i difensori, nel corso della prima fase del processo contro i Minore, erano consapevoli della esistenza di una nullità assoluta ed insanabile, verificatasi nel corso della istruzione formale, che avrebbe potuto determinare la nullità dell'ordinanza di rinvio a

(Car

giudizio; che, tuttavia, non essendo certo che il Tribunale avrebbe accolto l'eccezione, era stato addotto il dott. Ciaccio quale teste.

Il dott. Pennisi Roberto (del quale era stata disposta la citazione con ordinanza della Corte di Assise) confermava (20.6.1988 n.53) il contenuto della deposizione (f.163/All.5), resa nel corso del processo contro Costa Antonio ed altri, precisando, tra l'altro: che aveva partecipato, quale componente del Collegio Penale, alla prima fase del processo contro i Minore, svoltasi in un'atmosfera molto accesa in relazione all'Ufficio del P.M., rappresentato in aula dal dott. Ciaccio;

che la difesa dei Minore aveva presentato una istanza, la cui giuridica inconsistenza aveva ingenerato la sensazione che essa fosse finalizzata alla estromissione dal processo del dott. che, Ciaccio; allorguando aveva sentito tramite ilnotiziario televisivo dell'assassinio del dott. Ciaccio, immediatamente, quasi per un'automatica associazione di idee, alla sua mente si erano presentate le immagini dell'incidente tra la difesa dei Minore e il dott. Ciaccio.

Ruggirello Giuseppe confermava il contenuto delle deposizioni rese al Giudice Istruttore (ff.311/V; 313/V con annessa relazione esplicativa e con i prodotti

allegati) e aggiungeva (22.6.1988 n.55):

che una volta il dott. Ciaccio con la

moglie La Torre Maria e l'avv. Greco

Grimaudo Gaspare con la moglie erano stati

ospiti a cena a casa sua; che aveva

ricambiato la visita, recandosi una sola

volta a casa del dott. Ciaccio.

Su istanza della difesa di Minore Calogero veniva disposta l'audizione, quale teste, di Amodeo Giuseppe, il quale dichiarava (23.5.1988 n.39): che aveva gestito fino al gennaio 1988 in società con suo fratello Salvatore e con Minore Antonio Salvatore la "A.MI.CAR." di Trapani; che negli anni 1977 e 1982 il dott. Ciaccio e la moglie avevano acquistato presso la "A.MI.CAR."

due autovetture BMW; che aveva conosciuto dott. Ciaccio in tali circostanze, i1 mentre conosceva già da prima la La Torre; che nel 1977 il prezzo era stato concordato dott. Ciaccio con da1 Minore Antonio Salvatore; che nell'anno 1982 egli stesso aveva concordato i1prezzo col dott. Ciaccio, il quale aveva chiesto ed ottenuto lo stesso trattamento praticatogli nel 1977 dal Minore; che riteneva che in entrambe le occasioni il prezzo fosse stato pagato in contanti; che nell'anno 1977 nella provincia di Trapani la "A.MI.CAR." era concessionaria della BMW ma v'erano altri rivenditori; che nell'anno 1982 v'era un altro concessionario a Mazara del Vallo;

000

che anche a Palermo v'era un concessionario della BMW.

Favata Calogero (ff.183-250-267-318-353/A11.5; 15.5.1988 n.51),

Bulgarella Andrea (ff.215-316/A11.5; 15.6.1988 n.51),

Bulgarella Salvatore (ff.203-247/A11.5; 15.6.1988 n.51),

Costa Antonio (ff.17/II P.M.; 8/V; 239-273-334-391/All.5; 21.6.1988 n.54),

addotti nella lista del Pubblico Ministero per il libero interrogatorio a norma dell'art.450 bis c.p.p. quali imputati di reati connessi, si avvalevano della facoltà di non rispondere.

Confermavano il contenuto delle precedenti

deposizioni, senza aggiunte o modificazioni di rilievo, i testi:

Barresi Salvatore (ff.248/V; 153/A11.16; 2.5.1988 n.28)

Carrara Carmelo (ff.141/II P.M.; 164/V; 224/V; 4.5.1988 n.30)

Alamia Laura (f.389/V; 20.4.1988 n.23)

Sferlazza Ottavio (ff.12/II P.M.; 10/V; 231/V; 133/A11.16; 14.7.1988 n.68).

Cizio Giuseppe, sottoposto a libero interrogatorio a norma dell'art.450 bis C.P.P., riceveva lettura delle deposizioni e degli interrogatori precedenti (ff.230/V; 228-257-309/All.5) e dichiarava (22.6.1988 n. 55) che confermava il contenuto dello interrogatorio reso il 21.12.1984 al

S Con

Giudice Istruttore (ff.357 e ss.All.5) e che non confermava, nelle contrastanti con detto interrogatorio, la deposizione e gli altri interrogatori, riferendo, a domanda della difesa di Minore Calogero, il contenuto di opinioni espresse da1 Giudice sarebbero state Istruttore, nel corso di conversazione confidenziale, in ordine ai possibili autori dell'assassinio del dott. Ciaccio. Veniva sottoposto a libero interrogatorio a norma dell'art.450 bis C.P.P. il dott. Cerami Raimondo, il quale confermava il contenuto delle precedenti deposizioni e precedenti interrogatori (ff.30/II dei P.M.; 163/V; 214/V; 223/V; 244/V; 259/V;

COM

33/All.5 con relativa memoria; 309/All.5; 368/A11.5) e consegnava (7.6.1988 n.47; 8.6.1988 n.48) in copia una memoria in data 25.9.1984 al Giudice Istruttore e memoria in data 9.5.1985 al Consiglio Superiore della Magistratura, assumendone il contenuto quale libero interrogatorio e aggiungendo, tra l'altro: che, durante la sua permanenza a Trapani, non aveva mai ricevuto minacce; che i suoi timori, nel corso della istruzione del processo contro i Minore, erano collegati ad una telefonata anonima alla Questura di Trapani, con la quale veniva minacciato un attentato nei riguardi di un magistrato, abitante nei pressi della villa, zona in cui egli,

quel periodo, abitava; che escludeva, ancora una volta, di avere riferito al Cizio che si era verificato un violento alterco tra il dott. Ciaccio e il Costa; che il dott. Ciaccio era stato attratto dalle indagini su tale Puleo Filippo, implicato in un traffico internazionale di stupefacenti, in quanto convinto dell'esistenza $\mathbf{d}\mathbf{i}$ laboratorio un clandestino per la raffinazione dell'eroina nel trapanese; che in epoca imprecisata fra il settembre e il dicembre 1982 il dott. Ciaccio gli aveva mostrato una sorta di mini-schedario, da lui compilato e custodiin ufficio, contenente nomi di to personaggi e fatti, riconducibili

traffico di stupefacenti; che nell'anno 1980 aveva cenato a casa del dott. Ciaccio, col quale aveva discusso anche del processo contro ĺ. Minore, nonostante ne titolare quale Pubblico Ministero il dott. Garofalo; che, anche quando il processo sopra specificato era stato assegnato quale Pubblico Ministero, al Costa, il Ciaccio, come aveva potuto rilevare attraverso battute dallo stesso profferite, aveva seguito l'evoluzione dell'istruzione; che, poco prima del deposito, da parte del Pubblico Ministero, della requisitoria del Minore, era i processo contro stato invitato ad una riunione nell'ufficio del Procuratore della Repubblica, alla quale

avevano presenziato, oltre al dott. Lumia, anche il Costa e, quasi certamente, dott. Ciaccio; che, in tale circostanza, si voleva che egli esternasse i1orientamento, onde concordare l'esito del processo sopra indicato; che non colto contrasti fra i tre suoi interlocutori; che, comunque, egli si era rifiutato di manifestare preventivamente il suo convincimento.

Il dott. Collura Giorgio, interrogato
liberamente a norma dell'art.450 bis
C.P.P., confermava il rapporto giudiziario
del 18.1.1984, la querela-denunzia in data
20.9.1984 (f.93/II) nonché le deposizioni
egli interrogatori precedenti (ff.218/V;22-

104-118-327-380/All.5), consegnava in copia memoria indirizzata al una Giudice Istruttore di Messina (al cui contenuto, anche si riportava) e aggiungeva (27.6.1988 n.57; 28.6.1988 n.58), tra l'altro: che il "famoso avvocato romano", con il quale Favata Calogero aveva intrattenuto conversazione telefonica intercettata data 13.11.1982, era l'avv. Varzi del foro di Roma; che aveva fatto ascoltare detta conversazione, singolare per il contenuto e per il modo di esprimersi del Favata, a diversi magistrati trapanesi, tra cui il dott. Lumia, il dott. Petralia, il dott. Ciaccio e il Costa; che aveva dall'appuntato Genova che il dott.

aveva manifestato palese interesse sentire il nome di tale Picciotto riteneva collegato a tali Puleo e Trovato, mafiosi di Alcamo), nel corso di conversazione telefonica, intercettata sull'utenza del Favata; che era notizia ben diffusa e nota da anni che l'on. Gunnella Aristide aveva legami con ambienti mafiosi del trapanese e non solo del trapanese; che, però, non aveva riferito all'ispettore Luzzi di specifici legami tra i Minore e l'on. Gunnella; che poteva aver detto al dott. Luzzi che nell'anno 1982 redatto un rapporto di denunzia a carico dei fratelli Minore di 39 individui, tra cui anche tale Grimaldi

(esponente di spicco del partito repubblicano nel trapanese), imputato di detenzione illegale di armi e, al pari degli altri denunziati, di associazione per delinquere di stampo mafioso; che il dott. Ciaccio nell'anno 1982 aveva costituito una specie di coordinamento interforze, che si riuniva periodicamente per l'analisi delle notizie che ciascun componente apportava; che il dott. Ciaccio nell'anno 1982 aveva coordinamento dato incarico al sopra \mathbf{di} effettuare indicato una serie di bancari tappeto, accertamenti а individuare i canali della droga e del riciclaggio di valuta estera; che il dott. Ciaccio, poco prima di essere assassinato,

2 CC-

nel corso di una conversazione telefonica, gli aveva detto che intendeva parlargli in ordine a una questione di particolare rilievo, di cui si stava occupando; egli aveva pensato che l'attenzione del dott. Ciaccio fosse stata attirata da un traffico di armi, di cui si stava occupando a Trapani il capitano della Guardia di Finanza di Torino Mango; che egli, ordine dell'allora capo della Criminalpol dott. Contrada, si era messo a disposizione del capitano Mango, al quale era proibito di chiedere la collaborazione della Guardia di Finanza di Trapani, di cui si diffidava; che tutte le persone Palazzo di Giustizia di Trapani, da

((60

interpellate, avevano escluso che si fosse verificato un violento alterco tra il dott. Ciaccio e il Costa.

Genova Pietro confermava tutti gli atti a sua firma e, in particolare, le relazioni, contenenti la trascrizione conversazioni telefoniche intercettate sull'utenza del Favata (ff.7-15/All.5), la relazione di servizio del 13.11.1982 (ff.18-19/All.5) nonché le deposizioni precedenti (ff.241/V; 151/A11.5; 84/A11.5 relazione informativa; 97/A11.5; con 102/All.5), aggiungendo, tra l'altro (28.6.1988 n.58): che il dott. Collura aveva accompagnato una volta il Ciaccio nella sala utilizzata per

C

intercettazioni telefoniche, onde fargli sentire la conversazione telefonica, nel corso della quale il Favata aveva parlato di Picciotto Francesco; che il dott. Ciaccio si era recato nella predetta sala aveva ascoltato delle conversazioni, intercettate sull'utenza del Favata, almeno altre due volte; che quasi ogni giorno egli riferiva al dott. Ciaccio, nell'incontrarlo, se vi fossero o meno conversazioni intercettate đi rilievo; che, dopo l'assassinio del dott. Ciaccio, appreso da un dipendente della Procura della Repubblica (che non era in grado più di indicare) che si era verificata vivace discussione tra il dott. Ciaccio

, G/-

un altro magistrato nel Palazzo di Giustizia di Trapani.

Fois Antonio confermava tutti gli atti a sua firma e, in particolare, le relazioni di servizio in data 8.2.1983 (f.131/I P.M.) e in data 22.3.1984 (f.151/V), i rapporti del 25.8.1978 (ff.6-192/A11.11), del 15.3.1980 (ff.7-50/III septies), de1 20.7.1980 (ff.51-101/III septies), de1 17.6.1979 (f.322/III septies), 25.2.1982 (f.95/A11.3),del 15.10.1982 (f.3/A11.3),de1 14.6.1983 (ff.194-203/A11.11) e del 21.11.1985 (f.104/III quater) nonché le deposizioni precedenti (ff.150/V; 236/V; 201/V ter), aggiungendo (4.7.1988 n.61; 20.12.1988 n.118): che una

QC: 4

volta aveva visto un segno a forma di croce sull'autovettura DAF, usata dal dott. Ciaccio, il quale gli aveva detto che si trattava di una "ragazzata", in quanto non aveva ricevuto minacce; che, però, dopo tale episodio, aveva notato che il dott. Ciaccio aveva preso l'abitudine di portare dentro la borsa un revolver Smith e Wesson cal.38 special a canna lunga; documentazione bancaria, sequestrata seguito di decreto emesso dal dott. Ciaccio, veniva portata, man mano veniva acquisita, nella stanza del dott. Ciaccio e custodita nell'armadio metallico, ivi installato; che il dott. Ciaccio aveva compilato uno schedario informale, in base

SIGN

al quale ogni volta che aveva un pò di tempo a disposizione, procedeva all'esame, con la collaborazione di esso verbalizzante di altri appartenenti all'Arma Carabinieri o alla Polizia di Stato, della documentazione bancaria già acquisita. Santomauro Bartolomeo confermava (30.9.1988 n.76; 20.12.1988 n.118) il rapporto del 15.10.1982 (ff.3-93/All.3), le relazioni di servizio del 22.12.1986 (f.340/III septies A) e del 16.3.1987 (f.295/III septies A), le precedenti deposizioni (ff.256/V; 202/V ter) nonché tutti gli atti a sua firma. Veniva escussa Lokar Lidia, 1a quale confermava sostanzialmente i1contenuto della precedente deposizione (f.203/V),

alla quale apportava qualche modifica (21.4.1988 n.24), specificando: dott. Ciaccio, nel trasferirsi, a seguito di dissidi coniugali, nella villa Valderice, le aveva riferito che, in tal modo, le sue figliuole sarebbero state "più sicure"; che nell'anno 1982, poco tempo prima di uno dei due incontri a Roma col dott. Ciaccio, era stato consumato nella casa di abitazione romana della madre di quest'ultimo (la quale, in quel momento, si trovava a Trapani) un furto strano, quanto erano stati asportati oggetti insignificanti, nonostante ve ne fossero di rilevante valore; che, in occasione di uno dei due incontri a Roma nell'anno 1982,

dott. Ciaccio le aveva detto che, nel corso dell'ascolto di una conversazione telefonica intercettata, a seguito di una interferenza, si era sovrapposta a quella in atto un'altra conversazione telefonica tra due persone, una delle quali, al di sopra di ogni sospetto, era stata da lui riconosciuta "con meraviglia e dolore"; che numeri delle utenze telefoniche, utilizzate per quest'ultima conversazione, non erano stati identificati e non erano nell'elenco della S.I.P.; che riferito l'episodio sopra specificato anche al Giudice Istruttore, il quale ne aveva effettuato una inesatta verbalizzazione; che il dott. Ciaccio le aveva detto che

6,60

stava mettendo per iscritto "qualcosa sulla mafia trapanese".

Il dott. Giardina Salvatore confermava la precedente deposizione (f.249/V) e aggiungeva (17.5.1988 n.36) che l'Ufficiale giudiziario, dal quale aveva appreso la circostanza relativa alla indebita presenza del Costa (all'epoca sostituto procuratore della Repubblica in Trapani) nei locali della Pretura di Castellammare del Golfo, si identificava in Faraci Antonino.

Faraci Antonino, del quale la Corte di Assise disponeva con ordinanza la citazione, dichiarava (20.6.1988 n.53): che aveva prestato servizio quale Ufficiale giudiziario a Castellammare del Golfo dal

QCC-4

mese di dicembre dell'anno 1981 al mese di settembre dell'anno 1984; che nel tardo pomeriggio di un giorno di fine marzo del 1982, mentre era intento al lavoro nella sua stanza in ufficio, aveva sentito aprire il portone di ingresso della Pretura e, affacciatosi, aveva visto entrare da solo il Costa, il quale, all'epoca, non era più Pretore bensì sostituto procuratore della Repubblica in Trapani; che nello stesso periodo in diverse occasioni aveva notato l'autovettura (una Golf di colore bianco) de1 Costa parcheggiata dinanzi Pretura; che aveva riferito i fatti al dott. Giardina Salvatore.

Iachetta Michele, dopo avere confermato la

000345

precedente deposizione (f.251/V), aggiungeva chiarimenti in ordine a vicende, verificatesi nella Pretura di Castellammare del Golfo, collegate al Costa, e precisava (23.5.1988 n.39) che, attraverso l'esame dei suoi prospetti di missione, aveva potuto accertare che il giorno, in cui percepito (con riferimento aveva dott. Ciaccio) all'assassinio del 1e espressioni "lo ha fatto ammazzare il dott. Costa" e "bene fecero a farlo ammazzare", era sicuramente il 27.1.1983.



La Corte di Assise disponeva con ordinanza del 20.9.1988 l'acquisizione di copia delle deposizioni rese al Giudice Istruttore del processo contro Costa Antonio ed altri dai testi Giliberti Rosa, Scarcella Girolamo e Doria Giuseppe, di cui ordinava la citazione.

Della deposizione di quest'ultimo, ritualmente citato e non comparso ragioni di salute, veniva data, sull'accordo delle parti, lettura (20.9.1988 n.71; 6.10.1988 n.80; 4.11.1988 n.93); il Doria riferito aveva **i**1 25.9.1984: che circa due anni prima (nel mese di settembre o nel mese di ottobre) Cizio Giuseppe gli aveva detto che poco

prima aveva ricevuto una telefonata da parte di Favata Calogero, il quale lo aveva incaricato di "addolcire" il dott. Cerami Raimondo, Giudice Istruttore del processo c.d. "Rodittis"; che circa otto-dieci giorni dopo tale episodio aveva visto il Cizio e il Favata discutere all'interno del bar del mercato ortofrutticolo.

Giliberti Rosa (4.11.1988 n.93) confermava

il contenuto della acquisita deposizione
(20.9.1988 n.71), ribadendo solo

l'esistenza di molteplici contatti

telefonici tra il Favata e il Cizio.

Scarcella Girolamo (4.11.1988 n.93)
confermava il contenuto della acquisita
deposizione (20.9.1988 n.71), specificando,

tra l'altro: che il dott. Cerami non gli
aveva mai parlato di discussioni più o meno
violente, intrattenute dal Ciaccio con lui
o col Costa, e, dopo l'assassinio del dott.
Ciaccio, essendo circolata una notizia in
tal senso, aveva escluso che siffatta
discussione, per quanto a sua conoscenza,
si fosse mai verificata.

Petralia Margherita confermava il contenuto del memoriale, da lei redatto in data 13.6.1983 e in data 15.6.1983 (f.410/V), delle precedenti deposizioni nonché (ff.48/III septies A; 73/III septies A; 444/V) e precisava (2.6.1988 n.45; 8.6.1988 n.48): che aveva scritto il memoriale in due fasi, allorché aveva avuto la netta sensazione di un imminente abbandono allorché era stata già abbandonata da suo marito, anche perché temeva per sé il peggio e voleva che, in tal caso, suo marito pagasse per quanto le aveva fatto; che il memoriale non conteneva menzogne ma solo fatti a lei noti nonché deduzioni (tratte da spezzoni di frasi, da



percepiti), che potevano anche essere errate; che ribadiva l'esistenza di rapporti di suo marito e suo suocero con Minore Antonio Salvatore e con Calogero; che corrispondevano dati storici reali sia la conoscenza da parte di tutte le persone indicate nel sua memoriale sia le visite ricevute a Catania da parte dei personaggi indicati memoriale, tra cui Minore Antonio Salvatore; che Minore Nino nel luglio 1977 era andato a prelevare lei e il marito, con 1a sua autovettura, a Catania, accompagnandoli a Paceco; che la parte del memoriale, riguardante la associazione mafiosa capeggiata dai fratelli

l'assassinio del dott. Ciaccio, era stata redatta alla luce sia di quanto si diceva in giro sia di quanto 1e risultava personalmente in ordine ai rapporti amicizia e di rispetto tra i personaggi citati esistenti; che aveva partecipato al matrimonio, se mal non ricordava, di Minore Mariano, celebrato nel tardo pomeriggio di sera e festeggiato con un ricevimento a "Villa Favorita"; Marsala presso all'epoca dell'assassinio del dott. Ciaccio, suo marito, pur essendo latitante, abitava con lei, mentre, stranamente, nei periodi in cui era libero, non stava a casa; che aveva scritto il memoriale per tutelare la sua incolumità fisica

già per consegnarlo all'Autorità Giudiziaria; che il memoriale era stato sequestrato
a casa sua.

Sull'accordo delle parti si dava lettura delle deposizioni di Codispoti Bruno (ff.190/V ter; 19.5.1988 n.38), Daidone Luciano (FF.487/V; 101/V bis; 30.6.1988 n.60), regolarmente citati e non comparsi, nonché di Florio Carmelo (ff.244/III septies; 209/V ter; 21.6.1988 n.54), latitante in altro processo.

La Corte di Assise disponeva la citazione, quale teste, di Figuccio Francesco, che non veniva escusso, in quanto non era stato reperito (31.10.1988 n.91).

Valenti Leonarda, della quale veniva disposta con ordinanza la citazione dalla Corte di Assise, confermava il contenuto della dichiarazione resa ai Carabinieri di

Trapani (f.318/III septies A), specificando (13.10.1988 n.84) che Marino Girolamo era il personaggio denominato "Mommu u nanu", successivamente assassinato.

Sull'accordo delle parti veniva data lettura (13.10.1988 n.84) della dichiarazione resa ai Carabinieri di Trapani (f.320/III septies A) da Ficara Francesca, della quale la Corte d'Assise aveva disposto con ordinanza la citazione quale teste.

Benenati Simone (f.243/III septies; 209/V ter; 13.6.1988 n.49) e Candela Nicolò (f.431/V; 76/V bis; 26.5.1988 n.42) confermavano il contenuto delle precedenti deposizioni.

Rosselli Luca confermava il contenuto della dichiarazione resa ai Carabinieri di Trapani (f.298/III septies A) e aggiungeva (23.5.1988 n.39) che mai i capicantiere dell'impresa Rendo avevano respinto le sollecitazioni, in suo favore, di Minore Antonio Salvatore, col quale egli intratteneva rapporti di amicizia.

Confermavano sostanzialmente, senza aggiun-

te o modifiche di rilievo, il contenuto

delle precedenti deposizioni i testi:

Patti Francesco (ff.335/I P.M.; 89/V;

25.5.1988 n.41),

Patti Giovanni (ff.333/I P.M.; 87/V;

25.5.1988 n;41),

Meli Epifanio (FF.328/I P.M.; 88/V;

16.5.1988 n.35),

Pullara Giuseppe (ff.325/I P.M.; 90/V;

16.5.1988 n.35),

Cipolla Natale (ff.322/I P.M.; 92/V;

26.5.1988 n.42),

Pentassuglia Lorenzo (ff.320/I P.M.; 157/II

P.M.; 146/V; 28.4.1988 n.27),

Barraco Agostino (ff.157/V; 26.4.1988

n.25),

Gallo Giovanni (ff.158/II P.M.; 103/V;

2.5.1988 n.28),

Martinico Vito (ff.212/I P.M.; 104/V;

2.5.1988 n.28),

Romano Pietro (ff.213/I P.M.; 106/V;

12.5.1988 n.34),

Carrara Gaetana (ff.214/I P.M.; 107/V;

12.5.1988 n.34),

La Sala Giovanni (ff.202/I P.M.; 123/II

P.M.; 43/V; 110/V; 10.5.1988 n.32),

Badalucco Giovanna (ff.200/I P.M.; 121/II

P.M.; 109/V; 28.4.1988 n.27),

Naso Vincenzo (ff.208/I P.M.; 111/V;

12.5.1988 n.34),

Napoli Giovanna (ff.199/I P.M.; 116/II

P.M.; 102/V; 10.5.1988 n.32),

Cicala Giuseppe (ff.203/I P.M.; 114/II

P.M.; 132/II P.M.; 45/V; 2.5.1988 n.28),

Oddo Nicolò (ff.205/I P.M.; 129/II P.M.;

108/V; 28.4.1988 n.27),

Vulpitta Giuseppe (ff.207/I P.M.; 132/V;

26.4.1988 n.25),

Accardo Giovanni (ff.201/I P.M.; 117/II

P.M.; 112/V; 27.4.1988 n.26),

Maltese Maria (ff.209/I P.M.; 105/V;

13.6.1988 n.49),

Maltese Giuseppe (ff.210/I P.M.; 115/V;

2.5.1988 n.28),

Marrone Benedetta (ff.146/II P.M.; 134/V;

23.5.1988 n.39).

Sull'accordo delle parti si dava lettura

C. C.

(26.5.1988 n.42) delle deposizioni rese dal teste Todaro Giovanni (ff.326/I 91/V), regolarmente citato e non comparso. Rondello Ignazio, dipendente dell'Istituto di vigilanza "Metronotte d'Italia", operante nel trapanese, del quale la Corte di Assise disponeva la citazione l'escussione quale teste, non forniva elementi di rilievo (17.5.1988 n.36).



Sull'accordo delle parti, veniva data lettura (21.4.1988 n.24) della deposizione resa al Giudice Istruttore (f.201/V) da Longarini Ennio.

Confermavano sostanzialmente il contenuto delle precedenti deposizioni i testi:

Mango Antonio (f.34/V; 19.4.1988 n.22),

Ramini Ottaviano (f.35/V; 19.4.1988 n.22),

Di Chiara Emilio (f.26/V; 15.11.1988 n.39),

Cassarà Giacomo (ff.116/I P.M.; 78/V;

4.5.1988 n.30).

Borgia Antonio confermava il contenuto dei precedenti rapporti e delle precedenti deposizioni (ff.1-176/III bis; 47-63/V; 121-124/V; 214/V ter) e aggiungeva (11.5.1988 n.33) che il dott. Ciaccio lo

aveva convocato per il pomeriggio dello stesso giorno, in cui, poi, era stato assassinato, e, cioé, del 25.1.1983, dicendogli che intendeva fornirgli notizie, di cui, tuttavia, non aveva anticipato il contenuto.

La Corte di Assise disponeva procedersi al libero interrogatorio di Evola Giuseppe e di Calabrò Gioacchino, imputati di reati connessi, a norma dell'art.450 bis C.P.P., nonché all'esame, quali testi, di Miranda Camillo e di Di Gregorio Pietro.

Il Di Gregorio confermava il contenuto della dichiarazione resa alla Polizia di Stato (f.337/III) e aggiungeva (10.11.1988 n.97): che il pulmino, nel momento in cui lo aveva consegnato a Calabrò Gioacchino, aveva il motore fuso; che da quel momento non aveva più visto il pulmino sopra indicato in circolazione, anche perché dall'anno 1968 risiedeva ad Alcamo.

Anche il Miranda confermava il contenuto

Q (-)

della dichiarazione resa alla Polizia di Stato (f.336/III) e aggiungeva (10.11.1988 n.97): che aveva tenuto il pulmino prestatogli da Calabrò Gioacchino per meno di un anno e, in tale lasso di tempo, non lo aveva mai prestato ad Evola Natale, al quale non aveva mai dato alcun passaggio; che aveva apportato al pulmino, nel momento in cui gli era stato dato in prestito dal Calabrò, solo qualche riparazione di lieve entità e aveva restituito il mezzo in stato di efficienza nell'anno 1981.

Evola Giuseppe, fratello di Evola Natale, dichiarava (17.11.1988 n.101): che era stato denunziato cinque volte quale responsabile del reato di associazione per

delinquere di stampo mafioso; che tre volte era stato emesso a suo carico ordine di cattura; che erano state proposte a suo carico misure di prevenzione patrimoniali; che suo fratello Gaspare era stato sepolto nella tomba di proprietà di Calabrò Gioacchino, nella quale era stato sepolto anche Di Maria Calogero; che anche altre salme erano state tumulate nella tomba del Calabrò, per mancanza di loculi nel cimitero; che il Calabrò, col quale intratteneva rapporti di amicizia, aveva venduto un appartamento in corso di costruzione, sovrastante la sua officina; che aveva completato, avvalendosi di mutui bancari, l'appartamento sopra indicato, in

cui si era recato ad abitare; che il Calabrò non gli aveva mai riferito che Evola Natale, fratello di esso imputato, aveva dimenticato la patente e documenti in qualche autovettura o nella sua officina; che non era mai stato in U.S.A.; che non conosceva Minore Antonio Salvatore né Minore Calogero né Farina Salvatore né i fratelli Di Maria Calogero e Giuseppe; che conosceva Magaddino Simone e Pollara Salvatore quali compaesani; che conosceva, quale compaesano e vicino di casa, Farina Ambrogio, che non vedeva da circa vent'anni.

Pennica Francesco (ff.217/II; 373/V;
25.5.1988 n.41), Renda Ignazio (ff.95/III;

75/V bis; 6.6.1988 n.46) e Vitale Placido (f.12/V ter; 18.5.1988 n.37) confermavano le precedenti dichiarazioni, alle quali non apportavano sostanziali aggiunte o modificazioni.

Calabro Gioacchino confermava il contenuto delle precedenti deposizioni (ff.334/III; 10/VI) e aggiungeva (8.11.1988 n.95), tra l'altro: che, effettivamente, consentito che Evola Gaspare (fratello di Natale e di Giuseppe) e Di Maria Calogero (fratello đi cognato Giuseppe) suo venissero temporaneamente sepolti (al pari di tanti altri) nella tomba di proprietà; che non aveva mai prestato la sua autovettura ad Evola Natale; che

quest'ultimo aveva dimenticato in qualche autovettura o in officina la patente e i documenti, che egli aveva occultati nel pulmino allorquando aveva appreso che il predetto Evola era ricercato dalle forze dell'ordine; che Evola Natale soleva frequentare la officina di esso Calabrò, in quanto si recava spesso a visitare il fratello Giuseppe, proprietario di un appartamento, sovrastante l'officina.

Confermavano sostanzialmente il contenuto delle precedenti deposizioni, senza sostanziali aggiunte o modificazioni, i testi:

Di Maria Giuseppe (ff.161/I P.M.; 80-296-301-305-308/V; 12.5.1988 n.34),

Di Maria Tommasa (f.366/V; 17.5.1988 n.36), Di Maria Antonia (f.367/V; 17.5.1988 n.36),

Fiordilino Paola (ff.119/I P.M.; 99/V; 4.5.1988 n.30),

Drago Agostino (ff.4/V ter; 12.5.1988 n.34),

Di Bartolo Carmelo (ff.150/V ter; 28.9.1988 n.75),

Bianco Alfonso (ff.389/III sexies); 15.6.1988 n.51),

Iacona Aldo (ff.113/III sexies; 12.5.1988
n.34),

Barone Angelo (ff.92/III; 64/V; 38/V bis; 3.5.1988 n.29),

Cascio Vito (ff.299/V; 309/V; 30.5.1988

n.43),

Amoroso Giuseppe (ff.80/III; 394/V;

27.4.1988 n.26),

D'Anna Giuseppe (f.72/V; 20.4.1988 n.23),

Bonavita Giuseppe (f.74/V; 20.4.1988 n.23),

Labita Liborio (f.75/V; 20.4.1988 n.23),

Caleca Rosario (ff.89/III; 77/V; 41/V bis;

20.4.1988 n.23),

Gioia Giuseppe (ff.83/III; 303/V; 310/V;

66/V bis; 30.5.1983 n.43),

Bologna Giuseppe (ff.90/III; 40/V bis;

2.6.12988 n.45),

Calandra Pietro (ff.78/III; 393/V; 6.6.1988

n.46),

Cassarà Francesco (ff.79/III; 395/V;

6.6.1988 n.46),

Casesa Antonino (ff.81/III; 392/V; 6.6.1988 n.46),

Garofalo Rosario (ff.82/III; 390/V;

20.6.1988 n.53),

Cassarà Girolamo (ff.84/III; 391/V;

21.6.1988 n.54),

La Sala Giuseppe (ff.85/III; 42/V bis; 21.6.1988 n.54),

Serina Francesco (ff.87/III; 39/V bis; 22.6.1988 n.55),

Cracchiolo Matteo (ff.88/III; 43/V bis; 22.6.1988 n.55),

Scaraglino Simone (f.307/V; 30.5.1988 n.43).

Si dava lettura (30.5.1988 n.43) della dichiarazione resa da Di Maria Calogero,

deceduto, omonimo del soggetto inquisito in ordine all'assassinio del dott. Ciaccio.

Cartafalsa Vincenza confermava il contenuto delle precedenti dichiarazioni (ff.170/I P.M.; 125/II P.M.; 149/V) nonché, previa acquisizione da parte della Corte Assise, della deposizione resa il 25.1.1983 alla Polizia di Stato di Trapani (10.5.1988 n.32) e ribadiva (8.6.1988 n.48): che, in effetti, tra le magliette esibitele, aveva riconosciuta una di colore (giallo "becco d'oca") simile а quello della maglietta indossata dal giovane, che si era impossessato della autovettura di Tramuta Simone; che aveva visto il giovane sul lato guida dell'autovettura, già seduto; effettivamente dichiarato aveva ai verbalizzanti che si trattava di un giovane

dall'età approssimativa di 20-22 anni.

Francesco confermava ilPassanante delle precedenti deposizioni contenuto (ff.171/I P.M.; 128/II P.M.; 148/V) ed(10.5.1988 n.32) escludeva che 1a Cartafalsa, con la quale conviveva, avesse riferito alcunché in ordine al furto dell'autovettura di proprietà del Tramuta. Galante Andrea confermava (11.5.1988 n.33) precedenti dichiarazioni (ff.134/II 1e P.M.; 19/V).

Calandra Antonino confermava (20.6.1988 n.53) le precedenti dichiarazioni (ff.136/II P.M.; 86/III; 126/V; 37/V bis) e aggiungeva che Farina Salvatore, il quale prima di prestare servizio militare di leva

era residente in U.S.A., durante e dopo la prestazione del servizio militare, si recava saltuariamente a Castellammare del Golfo.

La Corte di Assise disponeva (6.7.1988 n.63) la acquisizione di altra deposizione (che il Calandra dichiarava di avere reso e che non risultava allegata agli atti), la quale veniva confermata (4.11.1988 n.93). Ingrao Giovanna confermava il contenuto delle precedenti deposizioni (ff.390/III ter; 12/V; 15/V; 70/V; 464/V) e aggiungeva (19.5.1988 n.38): che 1a fotografia esibitale dal Giudice Istruttore, in cui essa era ritratta accanto ai nonni di Liga Rosaria, era stata scattata a Castellammare

del Golfo nella casa di abitazione di suo cugino Farina Salvatore, in occasione del di lui compleanno; che non ricordava di avere dichiarato al Giudice Istruttore che suo cugino Salvatore nel mese di agosto dell'anno 1982 si trovava a Castellammare del Golfo.

Longo Mario confermava la deposizione resa al Giudice Istruttore (f.16/V) e aggiungeva (28.6.1988 n.56): che non aveva più visto a Castellammare del Golfo Farina Ambrogio in epoca successiva al 23.1.1983, giorno del battesimo di suo figlio; che era giunto in U.S.A. il 27.8.1982 e, qualche giorno dopo, era stato invitato alla festa per il fidanzamento di Farina Salvatore con Liga

Rosaria.

Farina Francesco (ff.218/I P.M.; 118/V) si avvaleva della facoltà di astenersi dal deporre nella qualità di prossimo congiunto degli imputati Farina Ambrogio, Farina Salvatore e Magaddino Maria (28.6.1988 n.58).

Scavuzzo Giulio (f.18/V; 19.4.1988 n.22),

Cusenza Giuseppe (ff.231/I P.M.; 144/II

P.M.; 46/V; 11.5.1988 n.33), Gerbino

Giovanna (ff.118/III quater; 35/V bis;

24.5.1988 n.40), Veneroso Erina (f.1/V;

19.4.1988 n.22) confermavano, senza

aggiunte né modificazioni, il contenuto

delle precedenti dichiarazioni.

Coppola Angela (ff.227/I P.M.; 152/II P.M.;

7/V; 17.5.1988 n.36) e Farina Luciano (ff.223/I P.M.; 20/V; 25.5.1988 n.41) confermavano solo le deposizioni rese al Giudice Istruttore.

Farina Giacoma confermava (26.5.1988 n.42) il contenuto delle precedenti dichiarazioni (ff.123/III quater; 62/V bis), senza aggiunte di rilievo.

Domingo Salvatore, interrogato a norma dello art.450 bis C.P.P. nella qualità di imputato di reato connesso, confermava le precedenti dichiarazioni (ff.391/III ter; 282/V; 453/V), precisando (18.5.1988 n.37): che non ricordava di avere detto al Giudice Istruttore che suo cugino Farina Salvatore nel mese di agosto dell'anno 1982 si

C(S)

era partito il 31.1.1983; che suo cugino Farina Salvatore effettivamente nel luglio 1982 era tornato a Castellammare del Golfo, dovendo sostenere degli esami presso la Camera di Commercio; che egli non si era recato in U.S.A. anteriormente al giugno 1982.

Farina Salvatore (ff.278/I P.M.; 116/V) confermava solo la deposizione resa al Giudice Istruttore e aggiungeva (20.6.1988 n.53); 10.10.1988 n.81): che la sera del 24.1.1983 si erano riuniti per festeggiare il compleanno di suo fratello Ambrogio; che egli, a mezzanotte circa, era andato a dormire, giacché nella mattinata successiva

doveva recarsi al mattatoio; che aveva mentito ai Carabinieri in ordine alla circostanza relativa alla presenza Castellammare del Golfo di suo fratello Ambrogio, in quanto quest'ultimo un giorno imprecisato era andato a trovarlo comunicargli che era stato assassinato in U.S.A. Di Maria Calogero e che egli temeva di essere coinvolto e di poter subire il ritiro del passaporto; che dopo tale colloquio, avvenuto in data anteriore a quella delle perquisizioni domiciliari (7.2.1983), non aveva più visto suo fratello Ambrogio, il quale, come aveva appreso da parenti, era partito per Milano, senza neppure salutarlo; che, successiva-

mente, allarmato dalle perquisizioni, aveva telefonato a suo figlio Farina Ambrogio Salvatore, al quale aveva suggerito mentire in ordine alla circostanza relativa alla presenza al di lui matrimonio di suo fratello Ambrogio; che quest'ultimo piangeva allorquando gli aveva dato notizia dell'assassinio del Di Maria; che nel corso della mattinata del 25.1.1983 presso macelleria aveva ricevuto una visita parte di Campo Giuseppa, la quale si era detta offesa in quanto Farina Ambrogio era andato via alle ore tre senza passare da lei; che, ricordandosi di tale episodio, dopo le perquisizioni domiciliari, si era invitarla recato dalla Campo per

dichiarare che aveva visto andare via Farina Ambrogio alle ore tre; che egli non aveva riferito tali circostanze al Giudice Istruttore sia perché questo ultimo nulla gli aveva chiesto in merito sia perché egli se ne era dimenticato.

Il Presidente disponeva trasmettersi copia della deposizione resa in dibattimento da Farina Salvatore al Pubblico Ministero, che ne aveva fatto richiesta in ordine al delitto di falsa testimonianza.

Campo Giuseppa confermava le precedenti deposizioni (ff.109/III quater; 137/111 quater; 280/V; 31/V bis; 7/V ter) aggiungeva (15.6.1988 n.51) che rammentava di aver riferito al Giudice Istruttore: che non aveva più visto Farina Ambrogio in epoca successiva al 24.1.1983; che non sapeva indicare l'ora, in cui il predetto Farina era andato via dalla casa di abitazione in Valderice del fratello Salvatore (nella quale si era recato la sera del 24.1.1983); che nel corso della telefonata intercettata aveva mentito, in ordine alla circostanza relativa alla di lei presenza alla festa di compleanno di Farina Ambrogio la sera del 24.1.1983, su

000693

suggerimento del fratello di quest'ultimo e, cioé, di Farina Salvatore.

La Campo affermava: che, aveva, invece, riferito al Giudice Istruttore che Farina Ambrogio era andato via dalla di de1 in Valderice fratello abitazione Salvatore alle ore tre del 25.1.1983 e che Farina, quando si riunivano stavano insieme sino alle prime luci dell'alba; che Ambrogio dopo aveva visto Farina il 24.1.1983 e, precisamente, il giorno, in cui era stata effettuata la perquisizione domiciliare nei confronti di Farina Salvatore (7.2.1983); che nel giorno sopra indicato, unitamente a Farina Giuseppina, aveva accompagnato Farina Ambrogio alla



stazione di Napola; che, sempre nello stesso giorno ovvero in altro imprecisato, Farina Salvatore si era recato a trovarla a casa per comunicarle che il fratello Ambrogio era inquisito per l'assassinio del dott. Ciaccio e per invitarla a riferire, quale teste, la circostanza relativa alla durata della festa di compleanno sopra indicata sino alle ore tre del 25.1.1983, da lei conosciuta.

Lo stridente contrasto fra le dichiarazioni
rese al Giudice Istruttore e quelle rese in
dibattimento determinava l'arresto per
falsa testimonianza della Campo e
l'instaurazione a carico della stessa,
previa sospensione del presente processo,

r King

di giudizio immediato, che si concludeva con sentenza di condanna.

Con sentenza del 13 marzo 1989 la Corte Suprema di Cassazione Sez.III annullava con rinvio limitatamente al punto concernente la pena la sentenza di questa Corte di Assise, che confermava nel resto con rigorose e impeccabili argomentazioni.

Farina Giuseppina (26.5.1988 n.42; 11.10.1988 n.82) dichiarava, tra l'altro: che non sapeva per quale ragione suo marito Domingo Salvatore aveva riferito che la sera del 24.1.1983, in occasione della festa di compleanno di Farina Ambrogio, anche quest'ultimo e il di lui figlio Salvatore erano andati via a mezzanotte;

200-

che assistito alla aveva perquisizione domiciliare del 7.2.1983 presso la casa di abitazione di suo padre Salvatore; che nel corso della stessa giornata Campo Giuseppa, alla guida della autovettura. nonostante avesse un braccio ingessato, aveva accompagnato essa teste e Farina Ambrogio alla stazione di Napola; che essa con lo zio Ambrogio era partita da detta stazione col treno per Palermo, dove si erano recati presso 1a casa di abitazione di suo fratello Farina Leonardo; che essa in serata era ripartita da Palermo ed era rientrata a casa.

Il Presidente disponeva trasmettersi copia della deposizione della teste al Pubblico

0 6/2

Ministero per l'eventuale esercizio dell'azione penale in ordine al delitto di falsa testimonianza.

Farina Ambrogio Salvatore (ff.150/II P.M.; 149/II P.M.; 119/V) confermava solo la deposizione resa al Giudice Istruttore e precisava (16.5.1988 n.35): che al Giudice Istruttore aveva riferito che suo zio Ambrogio era presente al matrimonio e che, essendo molto confuso, si era limitato a rispondere con un'affermazione o con una negazione alle altre domande rivoltegli, senza rendersi conto di quanto diceva.

Il predetto Farina veniva arrestato per il delitto tra l'altro, di falsa testimonianza, e, tratto a giudizio

immediato, ritrattava la deposizione resa in dibattimento, confermando il contenuto della precedente dichiarazione al Giudice Istruttore, e, conseguentemente, veniva prosciolto.

Domingo Giacoma (ff.220/I P.M.; 21/V; 32/V; 196/V) confermava (26.5.1988 n.42) le deposizioni rese al Giudice Istruttore, di cui riceveva lettura, ultimata la quale dichiarava di sentirsi male e veniva colta da svenimento.

Ricoverata presso il "Pronto Soccorso" del locale Ospedale, la Domingo veniva trovata affetta da "sindrome isteriforme".

Su espressa richiesta dei difensori degli imputati, la Domingo veniva ricitata per

Q Ch

udienze successive e, comparsa, dopo avere addotto ulteriore impedimento per ragioni di salute, aggiungeva (6.6.1988 n.46): che aveva visto suo zio Farina Ambrogio solo il (20.12.1982) del giorno matrimonio Farina Ambrogio Salvatore e Coppola Angela nonché un paio di giorni prima della di lui partenza da Zurigo per gli U.S.A.; che alle domande del Giudice Istruttore, dal quale non aveva subito pressioni di sorta, si era limitata a rispondere sempre affermativamente, senza rendersi conto di nulla. Arrestata per falsa testimonianza e tratta a giudizio immediato, la Domingo veniva condannata dalla Corte di Assise con

sentenza, annullata con rinvio dalla Corte

Can

Suprema di Cassazione Sez.III con sentenza del 13 marzo 1989 per vizio di motivazione relativamente alla mancata assunzione dei testi a discarico e per violazione dell'art.466 bis c.p.p.-

Farina Leonardo (ff.475/V; 47/V bis), che nel corso della formale istruzione si era avvalso della facoltà di astenersi dal deporre nella qualità di prossimo congiunto dí alcuni imputati, in dibattimento (30.5.1988 n.43) rinunziava all'esercizio di tale facoltà e, tra l'altro, dichiarava: confermava che il contenuto della precedente dichiarazione ai Carabinieri di Chieti; che, dopo le perquisizioni, i suoi parenti erano stati presi dal panico;

aveva accompagnato suo zio Ambrogio, in partenza per il Nord Italia, sino a Messina.

Arrestato per falsa testimonianza e tratto a giudizio immediato, il predetto Farina veniva condannato da questa Corte di Assise con sentenza, annullata con rinvio dalla Corte Suprema di Cassazione Sez.III con sentenza del 13 marzo 1989 per 1a della imputazione di falsa genericità testimonianza, formulata in udienza Pubblico Ministero.

Liga Rosaria confermava le precedenti dichiarazioni (ff.165/I P.M.; 139/II P.M.) e aggiungeva (11.5.1988 n.33; 19.9.1988 n.70), tra l'altro: che aveva conosciuto

Farina Salvatore alcuni mesi prima del fidanzamento, festeggiato in U.S.A. il 31.8.1982, e dopo l'espletamento del servizio militare di leva da parte dello stesso; che si chiamava pure "Maria"; che aveva un fratello nato nel dicembre 1975; che aveva partecipato il 24.1.1983 alla festa di compleanno di Farina Ambrogio, conclusasi a tarda ora.

Il Presidente disponeva trasmettersi copia della deposizione della Liga al Pubblico Ministero, che ne aveva fatto richiesta per l'eventuale esercizio dell'azione penale in ordine al delitto di falsa testimonianza.

Domingo Maria, escussa in U.S.A., dichiarava (20.10.1988 n.87): che

confermava le precedenti deposizioni (ff.116/III quater; 55/V bis); che 24.1.1983 aveva partecipato ad una festa per il compleanno đi suo zio Farina Ambrogio, svoltasi in Valderice presso la casa di abitazione di Farina Salvatore; che erano con lei suo marito, i suoi genitori, sua nonna e i suoi figli; che verso le ore 23,45, poiché i bambini piangevano, era andata via unitamente alle predette persone; che, in epoca successiva all'assassinio di Di Maria Calogero, aveva incontrato in Sicilia due volte suo zio Farina Ambrogio, che le era sembrato addolorato ma non impaurito; che suo zio Ambrogio non le aveva riferito che

() Con

ricercato dalla Polizia e dai Carabinieri né che poteva avere guai per il fatto che il Di Maria, assassinato, era ricercato. Sull'accordo delle parti, veniva data lettura delle deposizioni rese da La Porta Michele (f.70/V bis; 16.6.1988 n.52), non citato perché emigrato, da Cipolla Vincenzo (f.131/III septies; 16.5.1988 n.35), citato e non comparso e da Bacis Norberto (f.93/V; 25.5.1988 n.41), citato non perché deceduto.

Confermavano le precedenti deposizioni, senza modifiche o aggiunte di rilievo, i testi:

Migliore Giuseppa (ff.6/III ter; 33/V ter; 30.5.1988 n.43),

Ingrassia Lorenzo (ff.16/V; 59/V bis;
16.5.1988 n.35),

Scolaro Filippo (f.278/V; 26.5.1988 n.42),
Cassarà Domenico (f.98/V; 20.4.1988 n.23),
Gioacchino Angelo (f.100/V; 20.4.1988 n.23).

Su istanza della difesa dei Farina veniva disposta la citazione di Ceresi Francesco, il quale dichiarava (23.6.1988 n.56): che la sera del 2.2.1983 a Palermo era andato in una sala cinematografica a vedere un film, in compagnia di Farina Leonardo, della di lui sorella Giuseppina col marito e di Farina Ambrogio; che era riuscito a risalire alla data con certezza sulla base di un'annotazione su un'agenda.

Venivano acquisite le agende consegnate dal teste, sulle quali la Corte di Assise disponeva una perizia collegiale.

Veniva disposto eđ eseguito il libero interrogatorio a norma dell'art.450 bis C.P.P. di Scolaro Antonino, il confermava i1contenuto dei precedenti interrogatori (ff.63/III sexies; 146/V; 20.6.1988 n.53).

Balloni Giuseppe confermava le precedenti deposizioni (ff.185/III quater; 69/V bis) e aggiungeva (18.5.1988 n.37): che dal 1968 al 1988 era stato l'unico ingegnere in servizio presso l'A.N.A.S. di Trapani; che era certo che, durante tale lasso di tempo, nessun ingegnere o geometra a nome

Q Con

"Piraccini" o "Pieraccini" aveva prestato servizio a Trapani neppure in applicazione (contrariamente a quanto sostenuto da Farina Ambrogio).

Sull'accordo delle parti, veniva (16.6.1988 lettura n.52) norma dell'art.450 bis C.P.P. dell'interrogatorio di Li Vigni Salvatore, imputato di reato (f.61/V ter), connesso citato comparso legittimo impedimento per (comprovati motivi di salute).

Confermavano le precedenti deposizioni, senza modifiche o aggiunte di rilievo, i testi:

Amato Giacomo (ff.24/III quinquies; 15/V ter; 19.5.1988 n.38),

Torrente Salvatore (ff.25/III quinquies; 16/V ter; 19.5.1988 n.38),

Turriciano Liborio (ff.27/III quinquies; 17/V ter; 19.5.1988 n.38),

Fundard Giuseppe (ff.28/III quinquies; 18/V ter; 16.6.1988 n.52),

Cacciatore Liborio (ff.29/III quinquies; 19/V ter; 16.6.1988 n;52),

D'Anna Pietro (ff.32/III quinquies; 20/V ter; 16.6.1988 n.52),

La Sala Tommaso (ff.33/III quinquies; 21/V ter; 16.6.1988 n.52),

Lombardo Francesca (35/III quinquies; 22/V ter; 2.6.1988 n.45),

Di Girolamo Antonino (ff.35/III quinquies; 23/V ter; 2.6.1988 n.45),



Li Gotti Carlo (ff.36/III quinquies; 25/V ter; 2.6.1988 n.45),

Butera Vincenzo (ff.37/III quinquies; 24/V ter; 2.6.1988 n.45),

Sottile Girolamo (ff.182/III quater; J88/V bis; 17.5.1988 n.36),

Colomba Lorenzo (ff.184/III quater; 100/V bis; 17.5.1988 n.36),

Di Giovanni Angelo (ff.106/III quater; 124/III quater; 65/V bis; 17.5.1988 n.36),

Matisi Giuseppe (f.462/V; 26.5.1988 n.42).

Sull'accordo delle parti, veniva data lettura (21.6.1988 n.54) delle deposizioni rese da Scibilia Francesco (ff.181/III quater; 104/V bis), citato e non comparso.

Durante Samuele confermava il contenuto



delle precedenti dichiarazioni (ff.52/V ter; 38/V ter; 72/V ter) e aggiungeva (30.6.1988 n.60): che aveva riferito circostanza relativa all'attentato da Giudice del confronti compiere nei Istruttore Lo Curto al maresciallo degli agenti di custodia di Sassari Meloni il giorno successivo a quello in cui aveva il colloquio con i Farina; avuto costoro erano già stati condotti in altra cella quando egli aveva narrato il fatto al maresciallo Meloni; che non aveva riferito al Procuratore della Repubblica di Sassari il contenuto del colloquio con i Farina per intero, in quanto si fidava solo del dott. Lo Curto, della cui assoluta onestà i 9500

000701

Farina gli avevano parlato; che egli, nel lasso di tempo fra il settembre-ottobre 1985 e il gennaio 1988, durante il quale era stato ristretto all'Asinara, non aveva mai visto i Farina; che al c.d. "primo maxi-processo", celebrato a Palermo, egli era stato condannato per calunnia; che, nel corso dell'istruzione del processo sopra indicato, aveva conferito con il magistrato inquirente, al quale aveva fatto delle rivelazioni, tra l'altro, in ordine al sequestro di persona nei confronti di un di un industriale; che, nel corso successivo interrogatorio ad opera di altro magistrato, poiché non si era sentito adeguatamente protetto, "aveva

0.00

retromarcia" e aveva dichiarato di non riconoscere in fotografia i Salvo (i quali in quel periodo erano effigiati in tutti i giornali), nonostante avesse prestato servizio per un certo lasso di tempo alle dipendenze degli stessi con le mansioni di autista; che, pur essendo stato tradotto a Palermo, aveva rinunziato a presenziare al dibattimento; che intendeva, invece, comparire nel successivo grado di giudizio fornire tutti gli opportuni per chiarimenti; che non aveva goduto particolari benefici giudiziari e carcerari oltre a quelli comunemente concessi a tutti gli imputati e i condannati.

Meloni Peppino confermava il contenuto

0,000

della relazione di servizio a sua firma (f.51/V ter) e precisava (30.6.1988 n.60) dopo qualche incertezza che non ricordava, dato il tempo trascorso, il motivo per cui i Farina erano stati allontanati dalla cella, in cui erano stati immessi, e che, comunque, della sistemazione e degli spostamenti dei detenuti si occupava l'Ufficio matricola della Casa Circondariale.

Pesco Salvatore (f.86/V ter; 24.5.1988 n.40), Carriero Vitangelo (f.75/V ter; 15.6.1988 n.51), Dessì Antonio (f.91/V ter; 24.5.1988 n.40) e D'Alio Claudio (f.93/V ter; 25.5.1988 n.41) confermavano il contenuto delle precedenti deposizioni

senza aggiunte di rilievo.

Titoli Antonino, del quale la Corte di Assise disponeva con ordinanza la citazione, confermava (22.12.1988 n.120) il contenuto della dichiarazione resa ai Carabinieri di Partinico (f.269/III quinquies).

La Corte di Assise disponeva la citazione, nella qualità di testi, di Calcaterra Vincenzo, Badalucco Vincenzo e Vitale Vito, dipendenti dell'E.N.E.L., 1 quali confermavano (1.12.1988 n.109) la relazione tecnica 1a precedente dichiarazione (ff.42/III quinquies; 165/III quinquies). Il Calcaterra e il Badalucco fornivano, altresì, chiarimenti tecnici in ordine alle caratteristiche ed alle possibilità di uso dell'impianto elettrico installato ne1 magazzino con vasche di cemento ispezionato.

La Corte di Assise procedeva all'escussione dei verbalizzanti, addotti ritualmente nella lista del Pubblico Ministero, nonché

di numerosi altri verbalizzanti (redattori di atti e rapporti, acquisiti dal Giudice Istruttore), di cui disponeva con varie ordinanze la citazione.

Confermavano gli atti a loro firma, senza aggiunte o modificazioni di rilievo, i verbalizzanti:

Calabrese Amedeo (11.5.1988 n.33),

Tarantino Antonino (17.5.1988 n.36),

Certa Salvatore (18.5.1988 n.37),

Infantolino Girolamo (18.5.1988 n.37),

Narceca Giovambattista (23.6.1988 n.56),

Orlando Andrea (27.6.1988 n.57),

Pellegrini Angiolo (30.6.1988 n.60),

Balsamo Domenico (4.7.1988 n.61),

Aceto Giuseppe (5.7.1988 n.62),

De Donno Carlo (7.7.1988 n.64),

Di Feola Mario (7.12.1988 n.112),

Cappellini Giorgio (7.12.1988 n.112),

Melito Vincenzo (13.12.1988 n.114),

Facchini Michele (13.7.1988 n.67),

Rotondi Leonardo (13.7.1988 n.67).

Sull'accordo delle parti veniva data lettura dei rapporti e degli atti dei verbalizzanti citati e non comparsi per legittimo impedimento:

Viani Vinicio (27.6.1988 n.57),

Bianco Antonio (22.6.1988 n.55),

Calabrese Giuseppe (6.7.1988 n.63; 7.7.1988 n.64),

Cicciò Virgilio (20.12.1988 n.118).

0,00

I verbalizzanti Fusco Mario (6.12.1988 n.111), Gulli Paolo (14.11.1988 n.98), Calvanese Antonio (24.5.1988 n.40; 14.11.1988 n.98), Gabriele Antonino (14.11.1988 n.98) e Bonafede Giuseppe (14.11.1988 n.98) confermavano gli atti a loro firma e, in particolare, il verbale di perquisizione in data 19.1.1983 nei confronti di Di Maria Calogero (f.206/II), precisando che, effettivamente, nel corso perquisizione presso della la casa di abitazione in via della Repubblica Castellammare delGolfo, erano stati rinvenuti libretti bancari, intestati a Di Maria Calogero, del complessivo importo di diverse decine di milioni.

Il Fusco, altresì, ribadiva le modalità dell'arresto in data 30.10.1983 di Evola Natale e confermava che le armi sequestrate erano state gettate via da quest'ultimo, durante la breve fuga.

Rizzo Santo (5.12.1988 n.110) confermava i rapporti e gli atti a sua firma e dichiarava che il dott. Ciaccio aveva mostrato particolare interesse nei confronti di Puleo Filippo, tratto in arresto nell'aprile 1978 in possesso di Kg.5 di eroina, e dei personaggi allo stesso collegati.

Atzei Arcadio (24.11.1988 n.105) confermava gli atti a sua firma e, in particolare, il rapporto della Criminalpol del 7.2.1983

Giuseppe + 159 (All.7), Bono contro aggiungendo: che prestava servizio dal 1979 presso la Criminalpol di Roma, occupandosi di criminalità organizzata, che nell'estate dell'anno 1982 si era incontrato a Roma col dott. Ciaccio, con il quale aveva discusso personaggi mafiosi originari di de1 trapanese, insediatisi nel Lazio, e, in particolare, anche di Coppola Francesco (inteso "Frank"); che il dott. Ciaccio lo aveva invitato a comunicargli l'esito degli accertamenti in corso su tal punto; che già in quel periodo dei Minore e di Farina Ambrogio aveva avuto notizia nell'ambito della sua attività attraverso l'esame di schede e fascicoli.

Fiori Antonio confermava (28.11.1988 n.106)

il rapporto contro Bono Giuseppe + 159

(All.7) e aggiungeva che il relativo

processo era stato già definito in primo

grado e, probabilmente, anche in grado di

appello.

Pansa Alessandro confermava (15.12.1988 n.116) il rapporto contro Bono Giuseppe + 159 (All.7) e aggiungeva: che nell'anno 1982 si era incontrato a Roma col dott. Ciaccio, il quale gli aveva chiesto notizie in ordine ad indagini ed accertamenti in corso anche su personaggi mafiosi del trapanese, insediatisi nel Lazio; che aveva avuto anche colloqui telefonici col dott. Ciaccio, il quale, tra l'altro, aveva

mostrato interesse nei confronti di Picciotto Francesco sulla base di indagini condotte a Trapani da Collura Giorgio su personaggi allo stesso collegati; Minore Antonio Salvatore, Farina Ambrogio ed Evola Natale alla erano noti Criminalpol, che aveva svolto sul loro conto indagini conoscitive.

Fariello Antonio, Questore di Torino dal 1981 al 1985, dichiarava (19.12.1988 n.116): che confermava il fonogramma (f.300/I P.M.) e il rapporto (f.114/All.6) a sua firma; che il rapporto sopra indicato era sostanzialmente la trascrizione di notizie fornite dal F.B.I. attraverso il Ministero dell'Interno.

Bruno, già capo di gabinetto Contrada dell'Alto Commissario per la lotta contro la mafia e già dirigente della Criminalpol, rapporto de1 9.2.1983 confermava i1 (f.302/I P.M.) nonché il rapporto (f.3/A11.7)18.4.1987 e precisava (5.12.1988 n.110): che nel rapporto del 9.2.1983 erano state condensate notizie pervenute dal SISDE, dal F.B.I. e da altri organi di polizia statunitensi; che alla Questura di Trapani erano state trasmesse altre notizie con successive segnalazioni concernenti l'assassinio del dott. Ciaccio. La Corte di Assise disponeva l'acquisizione presso l'Alto Commissario per 1a contro la mafia di tutte le informazioni sopra specificate (7.12.1988 n.112).

Guzzi Antonio confermava tutti gli atti a sua firma e, in particolare, il rapporto del 16.8.1984 (f.55/II), le relazioni di servizio del 3.12.1985 (f.211/III quater), dell'8.12.1985 (f.251/III quater) e del 17.12.1985 (f.22/III quinquies) nonché la precedente deposizione (f.200/V ter). precisando (4.7.1988 n.61): che il dott. Ciaccio aveva promosso la costituzione presso la Procura della Repubblica di Trapani di un "gruppo interforze" con la specifica funzione di avviare indagini bancarie, traendo lo spunto dal processo contro Puleo Filippo, sorpreso in possesso di Kg.5 di eroina; che la documentazione

bancaria di volta in volta acquisita veniva riposta nell'armadio metallico dell'ufficio del dott. Ciaccio; che quest'ultimo aveva manifestato l'intenzione di sottoporre a intercettazione l'utenza telefonica di Farina Ambrogio, il cui nome era emerso dalle e dai documenti schede bancari acquisiti, anche perché egli aveva riferito a1 dott. Ciaccio delle indagini conoscitive, infruttuosamente effettuate sul predetto Farina, su incarico del dott. Cassarà Ninni; che il dott. Ciaccio aveva programmato un incontro con un ufficiale della Guardia di Finanza per l'esame della documentazione bancaria sequestrata.

Mirone Giuseppe confermava i rapporti a sua

firma (ff.1/All.3; 94/All.3) e aggiungeva (22.11.1988 n.103): che aveva comandato il Gruppo Carabinieri di Trapani dal febbraio 1979 al settembre 1983; che i rapporti sopra indicati erano il frutto di indagini e accertamenti svolti in concreto dai suoi collaboratori.

Turrisi Nunziato confermava i rapporti e le proposte a sua firma (ff.125/II; 136/II; 199/All.3) e precisava (22.11.1988 n.103): comandato 1a Compagnia che aveva Carabinieri di Alcamo sino all'anno 1983; circostanza che la relativa alla osservazione di fori da proiettile sui muri della casa di campagna di Evola Natale era stata riferita da suoi collaboratori e

trasfusa nella proposta, da lui sottoscritta.

Tagliarini Pietro confermava i rilieri fotografici da lui effettuati a seguito dell'assassinio del dott. Ciaccio (f.1/III P.M.) e precisava (30.11.1988 n.108) che la fra Valderice e la contrada distanza chilometri, di sette Pizzolungo era percorrendo la strada, che attraversa Trapani, e, invece, di cinque chilometri, percorrendo altra strada.

Iozza Rocco confermava (30.11.1988 n.108)

il verbale a sua firma nonché i rilievi

fotografici da lui effettuati (f.3/III

quinquies).

Ignagni Antonio confermava i rapporti, le

relazioni di servizio e gli atti a sua firma e, in particolare, i rapporti del 18.1.1984 (f.1/I), del 26.2.1984 (f.120/I), del 23.5.1984 (f.6/II), del 23.3.1985 con relativi allegati (f.179/III), del 24.5.1984 relativi allegati con (f.1/All.1), del 2.9.1983 (f.216/III septies) nonché le relazioni di servizio (ff.51/II; 53/III; 54/III; 193/I P.M.; 402/A11.5) nonché, ancora, la precedente deposizione (f.239/V), precisando (29.6.1988 n.59; 12.12.1988 n.113), tra l'altro, le modalità delle indagini espletate in U.S.A.-

De Luca Antonio confermava tutti i rapporti e tutti gli atti a sua firma e, in

particolare, i rapporti de1 18.1.1984 (f.1/I), del 15.10.1984 con relativi allegati (f.186/II), del 5.11.1984 (f.222/II),relativi allegati 27.11.1984 con relativi allegati (f.9/III), 30.11.1984 (f.32/III)del nonché 1a precedente deposizione (f.215/V ter) e non aggiungeva particolari dirilievo (20.9.1988 n.71; 12.12.1988 n.113).

Montalbano Saverio confermava tutti i rapporti e gli atti a sua firma (in particolare quelli ai ff.120/I, 6/II, 51/II, 53/III, 54/III, 1/III bis, 179/III quater, 249/III quater, 12/III quinquies, 265/III quinquies, 1/All.1, 1/All.3, 402/All.5 con relativi allegati), nonché le

precedenti deposizioni (ff.240/V; 203/V ter) e non aggiungeva particolari rilievo (30.9.1988 n.76; 12.12.1988 n.113). Beretta Tommaso, del quale la Corte di 1a disponeva Assise citazione per l'escussione quale teste, confermava (29.11.1988 n.107) i rapporti a sua firma a carico di Ponari Guglielmo (f.348/I P.M., 352/I P.M.), aggiungendo che il Ponari era processato condannato stato già certamente in primo grado e, probabilmente, anche in grado di appello.

Anche Accordino Francesco, citato per l'escussione quale teste a seguito di ordinanza della Corte di Assise, confermava (12.12.1988 n.113) il rapporto a sua firma

del 19.2.1983, relativo all'assassinio di Galante Leonardo (f.374/III sexies) precisava; che la c.d. "rosa dei venti" (f.380/III sexies) era una fotocopia dell'atto, rinvenuto tra le carte del Galante; che non era stato decifrato il significato del simbolo "PPP", apposto accanto ad alcuni dei nominativi indicati nell'organigramma della mafia.

Barillari Domenico confermava (30.6.1988 n.60; 22.12.1988 n.120) tutti i rapporti e gli atti a sua firma (in particolare quelli ai ff.112/III quinquies, 304/III septies A, 6/All.11, 228/III septies) e precisava: che la conversazione registrata tra lui, il dott. Ciaccio e Marino Girolamo (cl.1941)

epoca avvenuta in successiva alla era dimissione di quest'ultimo dall'Ospedale di Palermo (in cui era stato ricoverato a seguito dell'attentato subito in contrada Purgatorio di Custonaci) nonché all'assassinio de1 Gammicchia, del Criscenti e della Ruggeri; che il Marino era impaurito ed aveva avuto diversi colloqui, anche separatamente, con esso Barillari e col dott. Ciaccio; che una di tali conversazioni era stata registrata col consenso del Marino; che quest'ultimo sosteneva che il sequestro dell'industriale Rodittis Michele era stato eseguito individui sprovveduti e che la spietata esecuzione dei responsabili era opera della mafia locale (facente capo ai Minore), cui il Rodittis (il quale non aveva collaborato con gli investigatori) si era probabilmente rivolto; che l'inchiesta sopra indicata era stata seguita costantemente dal dott. Garofalo e dal dott. Ciaccio.

La Corte di Assise disponeva la citazione dei periti prof. Compagnini Domenico (3.10.1988 n.77), prof. Morin Franco (4.10.1988 n.78), dott. Farneti Martino (5.10.1988 n.79; 6.10.1988 n.80), mar. Stramondo Carmelo (6.10.1988 n.80) e maggiore Lombardi Giovanni (3.11.1988 n.92), i quali confermavano le relazioni di perizia, da loro rispettivamente redatte (ff.75/IV P.M.; 46/VIII bis; 46/VIII;

222/VIII), e fornivano tutte le delucidazioni e tutti i chiarimenti, richiesti dall'Ufficio e dalle parti, in modo puntiglioso e dettagliato.

Veniva data lettura (5.7.1988 n.62; 6.7.1988 n.63; 7.7.1988 n.64) delle dichiarazioni e degli atti relativi ai seguenti testi, residenti in U.S.A., addotti nella lista del P.M., ritualmente citati e non comparsi: Risi Sarta Maria (ff.183/A11.1; 11/A11.1; 126/V bis), Ajovalasit Crisanti Anna Maria (ff.61/III; 6/III bis; 190/V bis), Tomasulo William (ff.7/All.1; 58/III), Aiello Nicolò (ff.17/A11.1; 59/III), Kean William (ff.22/All.1; 122/All.9), Tarallo Frank

(ff.30/All.1), Franciosa Gerard (ff.30/All.

1; 224/All.1; 445/All1; 364/III sexies; 79/V ter).

Con ordinanza del 14.7.1988 la Corte di Assise disponeva, su istanza dei difensori di alcuni imputati, procedersi alla escussione in U.S.A. dei predetti testi nonché di Buscetta Tommaso.

Previa autorizzazione da parte della competente Autorità Giudiziaria statunitense in data 18.10.1988 e con l'assistenza della nominata interprete, si procedeva direttamente alla escussione dei testi.

Buscetta Tommaso e Aiello Nicolò si avvalevano della facoltà di astenersi dal deporre.

Kean William non compariva per legittimo impedimento, dovuto a motivi di salute.

Domingo Maria riferiva quanto già in precedenza esposto.

Ajovalasit Crisanti Anna Maria (19.10.1988 n.86) confermaya il contenuto delle precedenti dichiarazioni e aggiungeva, tra l'altro: che Di Maria Calogero le aveva riferito che durante 1a sua permanenza in Italia alcuni individui erano andati a cercarlo in casa di suo fratello senza trovarlo; che gli individui indicati non erano Carabinieri; che il Di Maria, dopo il rientro dall'Italia e alla data del suo assassinio, 1e

sembrato preoccupato; che, in successiva all'arresto di Farina Ambrogio e di Farina Salvatore, la moglie di Farina Ambrogio l'aveva invitata a casa sua; che, recatasi colà, aveva trovato la moglie e una nipote del predetto Farina nonché la fidanzata di Farina Salvatore; che era, successivamente, giunto anche un cognato di Farina Ambrogio; che le era stato chiesto se Di Maria Calogero avesse telefonato o meno in Italia o altrove; che essa aveva riferito della telefonata in Germania; che le era stata rivolta alcuna domanda neppure in ordine al numero dell'utenza telefonica in Germania.

Risi Sarta Maria confermava (21.10.1988

n.98) il contenuto delle precedenti dichiarazioni e aggiungeva, tra l'altro: che l'individuo, identificato, attraverso riconoscimento fotografico, in Minore Salvatore, era di corporatura Antonio robusta, di statura media, di 47-48-50 anni, e aveva i capelli scuri; che Farina Ambrogio e Scaduto Lorenzo, talora contemporaneamente e talora separatamente, sempre presenti nel negozio đi erano allorché pervenivano ceramiche 1e telefonate presso il posto telefonico pubblico, ubicato di fronte al negozio di ceramiche; che dette telefonate provenivano sicuramente dall'Italia, come essa aveva potuto constatare personalmente; che il

confuso a causa di tale evento; che il predetto Farina, al rientro dall'Italia, le aveva detto di cercarsi un lavoro, giacché egli, non facendo affari, doveva chiudere il negozio; che essa non aveva capito il motivo di tale premura; che, dopo l'assassinio del Di Maria, Farina Ambrogio si recava nel negozio saltuariamente e non più, come prima, due o tre volte al giorno. Tomasulo William (20.10.1988 n.87, 24.10.1988 n.90) confermava il contenuto delle precedenti dichiarazioni aggiungeva: che all'assassinio di Di Maria Calogero avevano assistito diverse persone, delle quali alcune, pur riferendo in modo informale che autore del delitto era Riina

Farina non riceveva telefonate da parte di donne presso il posto telefonico pubblico né presso l'utenza del negozio; che solo presso il negozio perveniva raramente qualche telefonata da parte della moglie del Farina; che Farina Ambrogio e Farina Salvatore facevano viaggi frequenti Italia; che Farina Ambrogio ostentava notevoli possibilità finanziarie, nonostante gli affari del negozio andassero molto male; che Farina Ambrogio si recava nel negozio solo per fare le sue telefonate incontrare i suoi amici si disinteressava dell'attività commerciale; che Farina Anbrogio, dopo l'assassinio Di Maria Calogero, appariva preoccupato e

Salvatore, si rifiutate di erano testimoniare dinanzi all'Autorità Giudiziaria per paura di rappresaglie; che un ragazzo di sedici anni, dopo avere riconosciuto in fotografia e di persona il Riina quale autore dell'assassinio del Di Maria, aveva opposto, a seguito di minacce rivolte a lui ed alla sua famiglia, analogo rifiuto; che a New York operavano cinque famiglie mafiose, i cui associati sovente gestivano insieme affari illeciti; che le famiglie Bonanno e Gambino esercitavano in società attività illegali; che la famiglia Bonanno era lacerata da contrasti tra due fazioni, facenti capo l'una a Buscetta Tommaso e l'altra a Bonventre Cesare; che

del gruppo Buscetta facevano parte Di Maria Calogero, Farina Ambrogio, Tramontana Giuseppe e Romano Giuseppe; che era stata l'esistenza accertata di rapporti tra Pannunzi Roberto, Farina Ambrogio e Riina Salvatore; che, dopo l'assassinio del Di Maria, avvenuto il 29.1.1983, erano stati rinvenuti in Florida il 2.2.1983 i cadaveri del Tramontana e del Romano, assassinati; che Farina Ambrogio e Farina Salvatore erano stati coinvolti nei processi c.d. "Pizza Connection 1" e "Pizza Connection 2".

Il Tomasulo consegnava, altresì, una serie di atti e documenti relativi alle indagini espletate dal F.B.I. sugli episodi, oggetto

della deposizione.

Franciosa Gerald, agente speciale della D.E.A., confermava i rapporti a sua firma e le precedenti dichiarazioni e aggiungeva, l'altro (18.10.1988 n;85): che l'individuo, indicato come "Lun Skippy" nei rapporti a sua firma, era Amen Angelo, successivamente tratto in arresto, processato e condannato per traffico di stupefacenti, insieme Del Vecchio Richard; che Di Chiara Lorenzo lo aveva presentato allo Amen ed a Del Vecchio Richard quale nipote di Farina Ambrogio; egli, adottando "sotto copertura" che tale veste, aveva commesso un errore, di cui si era reso conto in seguito,

allorquando aveva scoperto che lo Amen intratteneva rapporti con Farina Ambrogio e Pannunzi Roberto; che egli, "sotto con copertura", aveva appreso che tra la fine dell'anno 1982 e l'anno 1983 il traffico di eroina a New York era gestito da tre fazioni, facenti capo rispettivamente a "Pannunzi-Niceli" "Catalano-Polizzi", (quest'ultimo nipote di Zizzo Salvatore) e "Farina Ambrogio-Scaduto Lorenzo"; che il Pannunzi solitamente forniva eroina, in quel periodo, tra l'altro, sia alla gente dello Amen sia alla gente del Farina; fine dell'anno 1982 lo che, verso 1a Amen aveva chiesto eroina al Pannunzi, il quale, essendone momentaneamente sprov-

visto, si era rivolto a Farina Ambrogio, che gli aveva consegnato Kg.9 di eroina; che l'eroina sopra specificata, consegnata al fratello di Del Vecchio Richard e a tale Abbamonte (zio dello Amen), era stata sequestrata; che il Di Maria, incaricato dal Farina, si era rivolto al Pannunzi, reclamando il pagamento dell'eroina "erano successe storie"; che tutta l'operazione, da lui condotta copertura", che era sfociata nell'arresto di Farina Ambrogio e di Farina Salvatore, stata seguita visivamente soluzione di continuità da lui e da altri agenti della D.E.A.; che, nel corso delle indagini, aveva avuto impressione che il Di

Chiara fornisse a tutti (anche ai Farina e allo Scaduto) passaporti falsi, per i cui indirizzi indicava appartamenti e caseggiati di sua proprietà; che il Di Chiara, pur collaborando, espressamente dichiarato che non era disposto a deporre dinanzi all'Autorità Giudiziaria contro il Farina.

Tarallo Frank, capo ufficio ispettivo della D.E.A., confermava i rapporti a sua firma e le precedenti dichiarazioni e aggiungeva, tra l'altro (19.10.1988 n.86): che dal 1982 al 1984 aveva esercitato le funzioni di "assistente speciale agente speciale responsabile dela D.E.A.", che comportavano la supervisione di circa 80 agenti e di

collaboratori; che, nel altri dell'operazione "La Porta-Ficalora", il La Porta aveva riferito ad un agente "sotto copertura" che Farina Ambrogio spacciava eroina ma che la sua eroina era di qualità migliore di quella del Farina; che tra il La Porta ed il Farina erano intercorsi rapporti in ordine alla cessione della pizzeria "Barla" in New York; che il numero telefono di tale pizzeria era stato rinvenuto in Sicilia nel corso di una perquisizione, effettuata dalla Polizia italiana in collaborazione con agenti statunitensi, in un laboratorio clandestino di eroina in Sicilia fra l'anno 1981 e l'anno 1983; che, nel corso di indagini,

era stato constatato che Farina Ambrogio e

Farina Salvatore erano coinvolti in

attività criminose con personaggi,

associati con Minore Antonio Salvatore in

attività sia lecite sia criminose.

Il Tarallo si riservava di far pervenire documentazione concernente le indagini, oggetto della sua deposizione, che, in effetti, condensava in una relazione in data 4.11.1988.

La Corte di Assise disponeva il libero interrogatorio, a norma dell'art.450 bis C.P.P., di Calderone Antonino, imputato di reato connesso.

I1 Calderone dichiarava, tra (23.9.1988 n.73; 24.9.1988 n.74): confermava il contenuto di tutti i suoi precedenti interrogatori, acquisiti dalla Corte di Assise; che Minore Antonio Salvatore e Minore Calogero erano associati a "Cosa Nostra" e, nel momento in cui era esplosa la c.d. guerra di mafia, si erano schierati con i corleonesi; che Agate Mariano e Santapaola Benedetto (inteso comunemente "Nitto") erano associati "Cosa Nostra" ed intrattenevano ottimi rapporti con i Minore e, in particolare, con Minore Antonio Salvatore; quest'ultimo il Santapaola (come egli aveva appreso poco prima della estate 1982) aveva ceduto una partita di armi, costruite artigianalmente da Ponari Guglielmo (fratello di un suo dipendente) e da lui acquistate; che i nomi di Evola e Magaddino gli erano stati fatti da Minore Antonio Salvatore, il quale ne parlato come amici suoi e, probabilmente, come "uomini d'onore".

Il Calderone, nel corso del suo interrogatorio, indicava circostanze, dati e fatti con dovizia di particolari.

La Corte di Assise, nel corso della laboriosa istruzione dibattimentale, condotta nel rispetto (non solo formale ma anche sostanziale) dei diritti di tutte le parti, col massimo scrupolo e con assoluta obiettività (come documentato ampiamente nei verbali di udienza), al fine esclusivo di pervenire, nei limiti del possibile, all'accertamento della verità senza preclusioni e senza preconcetti di sorta, emetteva circa 130 ordinanze, concernenti, tra l'altro, l'acquisizione di numerosi atti e documenti.

Si procedeva all'ascolto delle conversazioni telefoniche intercettate maggiormente pertinenti, già, peraltro, trascritte sotto

forma di perizia e sotto forma di relazioni di servizio.

Gli interrogatori degli imputati e le deposizioni delle parti offese e dei testi venivano, su disposizione del Presidente, registrati; le relative bobine venivano, quindi, trascritte sotto forma di perizia.

Esaurita la fase dell'assunzione delle prove, il Pubblico Ministero e i difensori delle parti, previa ampia e articolata discussione, concludevano come nei verbali.

IV

QUESTIONI GENERALI

A

DICHIARAZIONE CONTUMACIA EVOLA NATALE

Nel corso della prima udienza in 29.2.1988 Evola Natale, sebbene ritualmente citato, non si presentava e suoi difensori rilevavano che 1a mancata comparizione era dovuta а legittimo impedimento, consistente nell'impossibilità di allontanarsi da Castellammare del Golfo, dimora, impostogli dal Giudice luogo di Istruttore del Tribunale di Trapani. La Corte di Assise con motivata ordinanza de1 29.2.1988, ritenuto non legittimo l'impedimento, dichiarava procedersi nella

contumacia del predetto imputato.

Avendo la difesa dello Evola espressamente riproposto, in sede di discussione, tutte le eccezioni, sollevate nel corso del dibattimento, appare necessario aggiungere qualche ulteriore considerazione alle argomentazioni esaurienti, prospettate nella ordinanza del 29.2.1988.

A prescindere dal fatto che l'impedimento addotto dallo Evola non avrebbe potuto, prima del 29.2.1988, essere rimosso né dal Presidente né dalla Corte, che non ne erano a conoscenza, va ulteriormente ribadito che é insegnamento costante del Supremo Collegio (Cass.Sez.V, 4 dicembre 1973 n.1273- Cass.Sez.III, 17 febbraio 1982 n.5313- Cass.Sez.V, 5 febbraio 1986 n.1305)

che l'impedimento può ritenersi legittimo solo allorquando sia assoluto e, quindi, non possa essere rimosso anche mediante un comportamento attivo e diligente da parte dell'imputato: nella fattispecie in esame, quindi, incombeva sullo Evola, ritualmente citato per il dibattimento, l'onere di avanzare tempestivamente al Giudice Istruttore de1 Tribunale $\mathtt{d}\mathtt{i}$ Trapani istanza, tendente ad la ottenere sospensione dell'obbligo, per consentirgli di presenziare alle udienze dibattimentali in Caltanissetta; solo i1rigetto disiffatta istanza avrebbe attribuito all'impedimento il crisma della legittimità, con la conseguente impossibilità di

emettere declaratoria di contumacia.

La decisione di questa Corte di Assise ulteriormente confortata appare dallo specifico orientamento del Supremo Collegio, che, in una fattispecie analoga, ha "E' così statuito: legittima 1a dichiarazione di contumacia dell'imputato sottoposto alla misura di prevenzione del soggiorno obbligato, non comparso all'udienza fissata per il dibattimento. Tale impedimento, infatti, non può essere considerato assoluto alla stregua del disposto dell'art.498 C.P.P., salvo che lo imputato non dimostri che, nonostante la richiesta rivolta all'Autorità competente, gli sia stata negata l'autorizzazione

necessaria per recarsi nel luogo di celebrazione del processo (Cass.Sez.VI, 28 aprile 1981 n.8438).

Pertanto, va ribadita la legittimità della dichiarazione di contumacia di Evola Natale.

Peraltro, va aggiunto che all'udienza dell'8.3.88, nella fase delle formalità preliminari, la dichiarazione di contumacia revocata, in quanto 10 Evola, veniva e immediatamente ottenuta 1a chiesta opportuna autorizzazione, compariva (v. udienza 7.3.1988 verbale di del dell'8.3.1988).

 \mathbf{B}

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI MINORE CALOGERO

All'udienza del 29.2.1988 Minore Calogero non compariva e i suoi difensori, deducendo la legittimità dell'impedimento (dovuto alla gravità delle sue condizioni di salute) chiedevano il rinvio del processo a tempo indeterminato.

La Corte disponeva visita fiscale, dalla quale risultava che il Minore era legittimamente impedito a presenziare al dibattimento.

Contemporaneamente all'esito della visita fiscale all'udienza del 7.3.1988 perveniva alla Corte un telegramma a firma Minore

Calogero del seguente testuale tenore: "Poiché prescrizioni sanitarie mi impongono assoluta distensione psico-emotiva terapie continue et controlli virgola nella certezza che dette cautele et cure non potranno praticarsi nella paventata possibilità un mio trasferimento di coattivo e sarebbero vanificate da stress mia presenza dibattimento virgola mi vedo costretto subordinare miei processuali at mia salute et costretto at rinunciare mia presenza dibattimento stop mi riservo ogni diritto aut opportuna sede stop" prosieguo (All.verb. 7.3.1988).

La Corte, con ordinanza del 7.3.1988,

la sussistenza di legittimo premessa impedimento (che non avrebbe consentito la traduzione coattiva in aula dell'imputato), considerata 1a eguivocità della dichiarazione telegrafica di rinunzia, disponeva "darsi comunicazione al Minore dell'esito della visita fiscale ed invitarsi lo stesso a dichiarare se intendesse o meno consentire incondizionatamente, attesa la impossibità di una sua traduzione coattiva, a che il dibattimento si svolgesse in sua assenza".

Alla successiva udienza dell'8.3.1988 i Carabinieri di Teramo comunicavano che il Minore, reso edotto del contenuto della ordinanza predetta, aveva dichiarato di "aver già rinunciato motivatamente alla sua presenza in dibattimento".

A tal punto, la difesa dell'imputato chiedeva il rinvio del processo a tempo indeterminato ma si opponeva alla separazione dei giudizi ed al rinvio a tempo indeterminato del solo processo a carico di Minore Calogero.

La Corte disponeva procedersi in assenza di Minore Calogero con ordinanza in data 8.3.1988 del seguente tenore:

"La effettuata rimozione, in presenza di un legittimo impedimento per gravi ragioni di salute, del "paventato timore di una traduzione coattiva" (rimozione della quale l'imputato é stato reso edotto) conferisce

piena validità ed efficacia alla prestata dichiarazione di consenso ex art.497 co.2° C.P.P.-

Invero, la formulazione della dichiarazione appare inequivoca ed é riconducibile alla dichiarazione di consenso di cui all'art.497 co.2° C.P.P. che, in conformità all'orientamento del Supremo Collegio, non esige formule sacramentali.

Or, mentre il "paventato timore di una traduzione coattiva "avrebbe inficiare 1a validità della operata prestazione di consenso, in quanto non si sarebbero offerte all'imputato scelte alternative, invece, il timore dello stress psico-fisico, conseguente alla eventuale presenza in dibattimento, non può incidere sulla validità della operata prestazione di consenso, in quanto le norme di rito offrono scelte alternative: invero, prospettato timore di una separazione dei giudizi non può inficiare la validità della operata prestazione di consenso, in quanto non può determinare assoluto e legittimo impedimento a comparire, eliminabile con la prestazione di consenso ex art.497 C.P.P.comunicazioni L'ambiguità delle de1 predetto Minore (il quale, reso edotto della legittimità del suo impedimento e della impossibilità di una sua traduzione coattiva, ha insistito nella sua "rinuncia motivata"), il tono del telegramma del

7.3.1988 (nella parte in cui il Minore "si riserva ogni diritto...opportuna sede"), l'atteggiamento della difesa (che richiesto, in contrasto col Minore, ilrinvio a tempo indeterminato di tutto il processo ma si é opposta alla separazione dei giudizi ed al rinvio indeterminato soltanto del processo carico di Minore Calogero) meritano di essere evidenziati, giacché appaiono finalizzate non già al legittimo esercizio de1 diritto di difesa bensì ad una strategia meramente dilatoria, ispirata ad logica, prosieguo una che sarà in opportunamente illustrata.

POSIZIONE PROCESSUALE DEI DIFENSORI DI
MINORE CALOGERO ADDOTTI QUALI TESTI NELLA
LISTA DEL P.M.-

All'udienza del 9.3.1988 l'Avvocatura dello Stato rilevava che entrambi i difensori dell'imputato Minore Calogero erano stati addotti quali testi nella lista del P.M. e chiedeva verificarsi la compatibilità o meno tra le due posizioni processuali.

Il P.M. chiedeva dichiararsi la decadenza dei predetti da difensori.

A tal proposito va osservato che il Supremo Collegio ha così statuito:

"Deve ritenersi sussistente, nel sistema

processuale vigente, il divieto de1 contemporaneo esercizio delle funzioni di difensore e di medesimo teste nel procedimento, in quanto il difensore, che deve operare nell'interesse della parte, non può svolgere l'Ufficio di testimone, contrassegnato dall'obbligo di dire verità. D'altra parte, poiché deve ritenersi prevalente la funzione di testimone, in considerazione del fatto che, materia penale, l'accertamento della verità costituisce obiettivo prioritario, deve considerarsi legittima la conseguente automatica decadenza dall'Ufficio del difensore nel dibattimento, quando questi assume anche la veste di testimone (Cass.

Sez.VI, 18 febbraio 1981 n.7827)".

Tale pronuncia é conforme a precedente orientamento giurisprudenziale e trova concorde adesione in dottrina.

La Corte, dando prova, sin dal primo momento, di assoluta obiettività e di assenza del benché minimo preconcetto, con motivata ordinanza, aderendo al principio affermato da una isolata decisione del Supremo Collegio (Cass., 26 marzo 1982, Turizio), ha ritenuto di dover privilegiare il diritto, non solo formale ma anche sostanziale, dell'imputato alla difesa e ha rigettato la richiesta di declaratoria di decadenza.

 $\underline{\mathtt{D}}$

OPPOSIZIONE ALLA COSTITUZIONE DI PARTE
CIVILE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI E DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE
SICILIANA.

All'udienza del 9.3.1988 veniva proposta opposizione alla costituzione di parte civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Presidenza della Regione Siciliana.

La Corte osservava: "E' pacifico che il mero danno criminale trova ristoro esclusivamente nella irrogazione della pena e, di per sé, non legittima la costituzione di parte civile di enti pubblici, per la cui

9 500

ammissibilità é indispensabile la sussistenza di un danno risarcibile. Danno risarcibile, ai sensi dell'art. 185 C.P., é quello eziologicamente correlato ad reato mediante un rapporto di conseguenziadiretta (Cass., 26 maggio 1981, lità Agnellini). In questa fase processuale oggetto di verifica non é la sussistenza del danno, come sopra specificato, ma solo la astratta configurabilità del medesimo, sotto l'aspetto della lesione potenziale di situazione giuridica tutelata, una pertanto, una volta accertata la titolarità di siffatta situazione giuridica in capo ai soggetti costituitisi parte civile, va individuato il pregiudizio direttamente

riconducibile al reato riparabile mediante la restituzione o il risarcimento. In particolare, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla Presidenza della Regione Siciliana, anche in base alla legge 685/75, é congiuntamente demandato il compito di incidere, ai fini non solo di prevenzione ma anche di recupero, nel campo degli stupefacenti in genere e sul fenomeno delle tossico-dipendenze in particolare, con conseguenziale impiego di uomini e di comportante consistenti mezzi, oneri effetti risultano economici, i cui vanificati o, comunque, sminuiti da11a commissione di reati in materia di spaccio di stupefacenti di particolare gravità.

St. Co.

Tale danno, pur se non quantificato, allo potenzialmente stato sussiste edquantificabile, investendo sia l'aspetto patrimoniale sia puramente quello non patrimoniale, consistente, tra l'altro, nel pregiudizio che alla credibilità edall'immagine dello Stato e della Regione riguardo ai cittadini ed alla comunità internazionale- arrecano siffatti reati. irrilevante Appare la prospettata considerazione che la costituzione della Regione Siciliana sarebbe inammissibile, in il Presidente della quanto Regione Siciliana non avrebbe, ancora, assunto di fatto le funzioni, che gli competono, di Capo della Polizia, giacché l'ammissione va

C CT

operata sulla base delle diverse considerazioni sopra enunciate".

La Corte, conseguentemente, rigettava la proposta opposizione alla luce delle circostanziate argomentazioni sopra citate, che, avendo affrontato e sviscerato il problema in modo esauriente, non meritano ulteriori chiarificazioni od aggiunte.

E

ECCEZIONI DELLA DIFESA DI EVOLA NATALE

All'udienza del 15.3.1988 la difesa di Evola Natale eccepiva la nullità dell'ordinanza di rinvio a giudizio, rilevando che non era stato comunicato l'avviso di cui all'art. 372 C.P. all'avv. Luigi Lo Presti, condifensore di fiducia di Evola Natale, e riproponeva, in relazione alle perizie balistiche, le eccezioni, già dedotte nel corso della formale istruzione e rigettate dal Giudice Istruttore.

In ordine alla eccezione di nullità dell'ordinanza di rinvio a giudizio, va ribadito che, pur se é vero che lo Evola,

all'atto dell'interrogatorio reso al Giudice Istruttore in data 10.11.1984, ha nominato due difensori di fiducia, tra cui anche l'avv. Luigi Lo Presti, é, altresì, che, all'atto dei vero successivi interrogatori resi in data 8.8.1985 e in 23.11.1985, richiesto espressamente data dal Giudice Istruttore se avesse 0 intendesse nominare un difensore di fiducia, lo Evola ha indicato solo uno dei difensori di fiducia nominati **i**1 10.11.1984, omettendo l'avv. Luigi Presti.

Or, il tenore della domanda e della successiva risposta integrano senza ombra di dubbio gli estremi dell'istituto della

revoca implicita, la cui ammissibilità nel nostro ordinamento giuridico é stata pacificamente riconosciuta dal Supremo Collegio anche in fattispecie analoghe.

ogni caso, la Suprema Corte di In Cassazione, con ripetute pronunzie, ribadito il principio, secondo l'omissione dell'avviso ex art. 372 C.P.P. ad uno dei due difensori dell'imputato non determina alcuna nullità, in quanto sussiste violazione del diritto di difesa (Cass.Sez.V, 22 giugno 1979 - Cass.Sez.I, 7 febbraio 1975).

Vero é che la Suprema Corte di Cassazione a Sezione Unite ha emesso, in merito, una sentenza; tale sentenza, tuttavia, concerne

fattispecie totalmente diversa, come é
stato chiarito dallo stesso Supremo
Collegio con successive pronunzie (Cass.
Sez. IV, 5 febbraio 1985 - Cass. 26
novembre 1985), che hanno ribadito e
consolidato l'orientamento, secondo cui
l'omissione dell'avviso ex 372 C.P.P. ad
uno dei due difenso~i dell'imputato non
determina alcuna nullità.

La difesa dello Evola ha, altresì, eccepito la sussistenza di molteplici violazioni in riferimento alle due perizie balistiche effettuate sull'arma sequestrata al predetto Evola, chiedendo dichiararsene la nullità.

Per quel che riguarda l'omissione dell'av-

viso in ordine all'esecuzione di operazioni, costituenti mere modalità esecutive, di entrambe le sopra indicate perizie (e, precisamente, spostamento da Roma a Venezia relativamente alla prima perizia spostamento da Londra Venezia relativamente alla seconda perizia, per l'esecuzione di singoli specifici atti), va rilevato che detti spostamenti sono stati debitamente autorizzati, a richiesta dei periti, dal Giudice Istruttore.

Peraltro, va osservato che il Supremo Collegio, con orientamento costante, ha affermato il principio, secondo cui compete al difensore delll'imputato -a pena di nullità- solo l'avviso relativo alla data

di inizio delle operazioni peritali, mentre non determina nullità alcuna l'omissione dell'avviso in ordine all'ulteriore svolgimento delle operazioni, incombendo sul difensore stesso l'onere di attivarsi in merito (Cass. 30 novembre 1983 -16 dicembre 1983).

In ordine all'eccezione concernente 1a sottoscrizione della prima perizia balistica da due periti soltanto, va rilevato che, pur essendo stato l'incarico conferito a tre periti, la relazione é stata redata solo da due periti, in quanto il terzo perito, su sua istanza, é stato Giudice Istruttore dal esonerato provvedimento, ritualmente notificato al

difensore dello Evola.

In ordine alla eccepita omessa redazione dei verbali delle operazioni peritali, osserva la Corte che nessuna disposizione di legge impone la redazione di processi verbali di sorta, dovendosi tale obbligo ritenere circoscritto -a cura dell'Ufficio-alla fase di conferimento dell'incarico da parte del Giudice e dovendosi ritenere trasfuso nella relazione scritta (come, in effetti, é avvenuto) anche l'"iter" delle operazioni.

Infine, per quel che riguarda la eccepita
nullità dei chiarimenti scritti, forniti
dai periti Compagnin e Morin, successivamente al deposito della relazione, va

rilevato che i predetti periti non hanno compiuto alcuna ulteriore operazione ma si sono limitati a fornire, a richiesta del Giudice Istruttore, dei semplici chiarimenti e a confutare le argomentazioni del difensore.

Or, é insegnamento del Supremo Collegio che i chiarimenti, orali o scritti, forniti dai periti, senza l'avviso ai difensori e la loro partecipazione, non sono affetti da nullità alcuna, in quanto trattasi di attività riferibile alla assunzione testimoniale, non soggetta, come tale, a differenza dal supplemento di perizia (che comporta la formulazione di ulteriori quesiti ed il compimento di ulteriori

((()

operazioni) alla necessità del contraddittorio, nel corso dell'istruzione (Cass.Sez. IV, 5 novembre 1983).

Va, pertanto, ribadita la legittimità e la fondatezza della ordinanza in data 15.3.1988, con la quale questa Corte ha rigettato tutte le eccezioni sopra esaminate.

F

ECCEZIONE DIFETTO GIURISDIZIONE NEI

CONFRONTI DI FARINA AMBROGIO E DI FARINA

SALVATORE CON RICHIESTA SCARCERAZIONE

DECORRENZA TERMINI.

All'udienza del 16.3.1988 la difesa di Farina Ambrogio e di Farina Salvatore eccepiva il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Italiana nei confronti di Farina Ambrogio e di Farina Salvatore in ordine a tutti i reati agli stessi contestati con il mandato di cattura emesso il 25.10.1985 e notificato il 26.10.1985, non prospettati nella procedura di estradizione, e chiedeva, conseguentemente, disporsi la scarcerazione dei

predetti, essendo, già, decorsi i termini massimi di custodia cautelare in ordine ai reati, relativamente ai quali era stata richiesta e concessa l'estradizione.

La Corte, con ordinanza del 17.3.1988, rigettava l'eccezione e la conseguente richiesta, rilevando: "In subiecta materia vi é notevole contrasto giurisprudenziale e, in proposito, é intervenuta una sentenza in data 19 maggio 1984 della Suprema Corte di Cassazione a Sezione Unite, che ha statuito il difetto assoluto, pur se temporaneo, di giurisdizione in siffatti casi; tale decisione, che ha recepito un orientamento precedente, senz'altro minoritario, non é stata, tuttavia,

pacificamente condivisa dalla successiva giurisprudenza, elaborata sul punto, che si é pronunziata prevalentemente in modo difforme.

Questa Corte ritiene di aderire a tale ultimo orientamento, in quanto, diversamente opinando, si perverrebbe ad una ingiustificata disparità di trattamento fra cittadino, che, trovasi all'estero, non estradato, soggetto alla giurisdizione italiana, e cittadino estradato in Italia, sottratto, pur se temporaneamente, alla medesima giurisdizione; inoltre, concepire il principio di specialità, di cui al trattato Italia-U.S.A., come un limite alla promovibilità e alla procedibilità del-

l'azione penale, equivarrebbe a sacrificare in misura eccessiva la funzione giurisdizionale dello Stato Italiano, col rischio di trasformare una regola, come quella della specialità, posta a garanzia dell'estradato, in una inammissibile causa di esenzione da responsabilità penale. Questa Corte ritiene di aderire all'orientamento prevalente, più recente e razionale, che ricava dalla interpretazione delle norme del C.P.P. e del principio di specialità, recepito nei trattati internazionali, un unico limite a garanzia dell'estradato, consistente nella impossibilità della adozione di provvedimenti coercitivi della libertà personale

per fatti antenriori e diversi da quelli,
per cui é stata concessa la estradizione
(Cass. Sez.II, 26 luglio 1985 - Cass.
Sez.II, 12 dicembre 1985 - Cass. Sez. 9
novembre 1984).

Ma vi é di più: anche il limite suddetto risulta superato una volta che l'imputato abbia espresso consenso volontario, esplicitamente o anche implicitamente "per facta concludentia", alla celebrazione del processo in stato di custodia cautelare; tale consenso implicito può, anche, desumersi, secondo la migliore giurisprudenza (Cass. Sez. II, 28 maggio 1986), dalla omessa tempestiva impugnazione ex art.263 bis C.P.P. del provvedimento

((50

restrittivo, unico rimedio esperibile per conseguire la declatoria di illegittimità di provvedimenti di coercizione personale, emessi in violazione della clausola di specialità (Cass. 9 marzo 1987).

Va, altresì, aggiunto che entrambi gli imputati hanno accettato non solo implicitamente ma anche espressamente di essere interrogati in ordine ai reati di cui al mandato di cattura del 25.10.1985 (ff. 64-82-83/VI).

Va, infine, sottolineato che gli imputati hanno impugnato l'ordinanza di questa Corte di Assise del 17.3.1988 e che la Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 18 agosto 1988 ha rigettato i ricorsi.

1 (Tono

G

LA CONDUZIONE DELL'ISTRUZIONE FORMALE

Potrà apparire poco ortodosso prendere in esame, in sede di redazione della motivazione, i criteri adottati dal Giudice Istruttore nell'espletamento della formale istruzione, ma la virulenza degli attacchi mossi da alcuni difensori degli imputati contro il predetto magistrato impone alcune osservazioni e precisazioni.

La difesa di Minore Calogero ha prodotto copia della sentenza, emessa in data 16 dicembre 1985, dalla Suprema Corte di Cassazione -Sez.I sull'istanza di rimessione proposta da Costa Antonio nel

procedimento penale a carico suo e di altri (all.verb.ud. 26.4.1988), nella quale vengono mosse pesanti specifiche censure all'operato del Giudice Istruttore di quel procedimento penale: or, pur trattandosi dello stesso magistrato, che ha istruito il presente processo, analoghe censure sono state né possono, comunque, al predetto essere mosse in relazione al processo in esame.

Minore Calogero, in relazione al presente processo, ha proposto, ex art.55 e ss. C.P.P., istanza di rimessione, dichiarata inammissibile dalla Suprema Corte di Cassazione -Sez.I con sentenza del 9.4.1987.

Vero é che il Giudice Istruttore ha proceduto all'esame di numerosi testimoni l'assistenza senza del cancelliere comunque, di personale idoneo; vero é che, talora, la verbalizzazione, per evidenti errori \mathtt{di} trascrizione, é apparsa, qualche punto, imprecisa (dep. Collura Giorgio -verb.ud. 28.6.1988); vero é che, qualche volta, la verbalizzazione é stata incompleta (dep. Consoli Agata - verb.ud. 2.6.1988); vero é che, in qualche caso, non v'é stato il necessario approfondimento nell'esame dei testi. Ma devesi, di contro, riconoscere obiettivamente che il Giudice Istruttore ha svolto le indagini con la massima diligenza e col massimo



pur tra le mille difficoltà frapposte da una invalicabile cortina di omertà, elevata da un ambiente connivente o terrorizzato.

Va, comunque, sottolineato che le irregolarità, in cui, talora, il Giudice Istruttore é incorso, non hanno avuto, sotto il profilo sostanziale, la minima incidenza sulla genuinità del materiale probatorio acquisito.

Un circostanziato esame meritano. in prosieguo, le insinuazioni avanzate, in riferimento alle modalità di esecuzione delle perizie balistiche, dalla difesa di Evola Natale, che, per la loro gravità, limiti poiché travalicavano i đi una corretta critica sotto il

giuridico-tecnico, sono state devolute all'esame del competente Giudice Penale.

Car

000734

giuridico-tecnico, sono state devolute all'esame del competente Giudice Penale.

C.C.

Η

REVOCA COSTITUZIONE PARTE CIVILE LA TORRE
MARIA

Merita di essere esaminato in questa sede anche il contenuto della dichiarazione di recesso dalla costituzione di parte civile da parte di La Torre Maria, prodotta alla udienza del 21.11.1988.

Questa Corte di Assise non può essere considerata destinataria della protesta della La Torre, giacché nel dibattimento l'Organo Giudicante ha solo ed esclusivamente il compito di verificare, con tutti i necessari e pertinenti approfondimenti, se gli imputati tratti a giudizio siano o meno

QK.

responsabili degli addebiti loro contestati nel corso dell'istruzione; non rientra, invece, tra i doveri-poteri istituzionali della Corte di Assise quello di svolgere indagini su soggetti diversi da quelli sottoposti al suo giudizio.

Peraltro, la La Torre, nel corso della sua deposizione all'udienza del 18.4.1988, a seguito di specifica domanda, ha risposto testualmente: "Non sono in grado di fornire dati di fatto o elementi specifici sostegno delle accuse contro gli odierni imputati 0 contro altri eventuali responsabili. Aggiungo che eventuali altre responsabilità non potrebbero escludere, a mio avviso, quelle degli odierni imputati".

0,000

Neppure il Giudice Istruttore ha mai avuto dalla La Torre o da altri indicazioni specifiche su indagini o risvolti penalmente rilevanti, meritevoli di approfondimenti; e, in ogni caso, le sue indagini avrebbero dovuto restare ancorate all'assassinio del dott. Ciaccio, essendo i suoi poteri ben circoscritti e delimitati dal disposto dell'art.41 bis C.P.P., e non avrebbero potuto investire "tutta la realtà mafiosa trapanese".

Ma, comunque, questa Corte di Assise, recependo la vibrata protesta della La Torre alla stregua di un autentico atto di denuncia, con ordinanza del 21.11.1988 ne ha disposto la trasmissione in copia al



Procuratore della Repubblica di Caltanissetta, affinché dinanzi a tale Organo la La Torre possa concretizzare le sue accuse "contro quel circuito di interessi mafiosi e paramafiosi, sui quali poggiano equilibri economici e sociali, che si tramandano da padre in figlio", consentendo l'avvio di un "processo di mafia, che non si limiti alle periferiche metastasi del male sociale, alla stregua di un processo di delinquenza comune, ma sia un atto chirurgico dei gangli tumorali".

Sarebbe veramente auspicabile che il vibrato appello della La Torre venisse raccolto con sollecitudine ed efficienza dalle strutture investigative e giudiziarie

9 On

trapanesi, in passato travagliate da eventi sconvolgenti in modo da interrompere definitivamente tragica 1a di attentati in danno di coloro che (come Ciaccio, Giacomelli, Palermo) hanno avuto **i**1 solo torto di voler riaffermare sovranità delle Istituzioni e dello Stato in un territorio, sottoposto al controllo assoluto del governo-ombra della mafia.

Ī

AMMISSIBILITA' E VALUTAZIONE DELLE PROVE
RACCOLTE ALL'ESTERO

Nel corso dell'istruzione e del dibattimento si é proceduto alla acquisizione di numerosi rapporti e atti di autorità di polizia nonché di autorità giudiziaria straniere.

Attesa la particolare incidenza di tali atti e rapporti sulle posizioni processuali di Minore Antonio Salvatore, Farina Ambrogio e Farina Salvatore, appare opportuno evidenziare i principi, ai quali questa Corte di Assise si é ispirata.

Le prove raccolte all'estero, secondo il

Collegio, sono ammissibili in un giudizio che si svolge in Italia, purché siano state assunte legalmente con riferimento alla forma secondo la legge del luogo di assunzione e non siano in contrasto con le nostre leggi proibitive concernenti il buon costume e l'ordine pubblico.

L'efficacia giuridica di tali prove é valutata secondo le disposizioni della legge italiana e sulla parte interessata incombe l'obbligo di dimostrare la non rispondenza dell'atto alla legge estera, mediante la produzione della legge penale straniera.

Tra le prove suddette vanno inquadrati non

solo gli atti dell'autorità giudiziaria straniera ma anche i rapporti e gli atti delle autorità di polizia straniere, eseguiti nell'ambito della loro competenza istituzionale pur senza la garanzia del rispetto della forma voluta dalla legge italiana.

In base all'ultimo comma dell'art.466
C.P.P., che consente la lettura di ogni
atto o documento, non espressamente
vietata, gli atti dell'autorità giudiziaria
straniera nonché i rapporti e gli atti
delle autorità di polizia straniere sono
utilizzabili in dibattimento e possono
costituire fonti di prova, discrezionalmente valutabile da parte del giudice, secondo

il principio del libero convincimento.

Tali principi operano anche in ordine alle intercettazioni telefoniche (cui si riferimento in numerosi rapporti e atti acquisiti al presente processo): quindi, la circostanza che l'esecuzione di intercettazioni telefoniche all'estero sia stata operata con modalità diverse da quelle previste dalla legge italiana non inficia la validità, la quale (stante la difforme disciplina processuale vigente nei ordinamenti giuridici) non diversi essere vagliata alla stregua di criteri di valutazione attinti dall'ordinamento italiano, essendo, invece, necessario e sufficiente che tali intercettazioni siano

() (Sie

state compiute con il rispetto delle norme vigenti in quello Stato (Cass.Sez.VI, 27 maggio 1988 n.6370).

Identiche considerazioni vanno svolte in ordine ai rapporti e agli atti dei c.d.

"agenti sotto copertura o infiltrati", operanti in U.S.A., con poteri molto ampi ed elastici, previsti dall'ordinamento giuridico statunitense e non sempre da quello italiano, ma, comunque, finalizzati all'accertamento della verità ed all'acquisizione delle prove, sulla base di norme e di principi, posti a rigorosa tutela dei diritti dell'inquisito.

Questa Corte di Assise si é uniformata al consolidato orientamento giurisprudenziale

((6.4

000795

"in subjecta materia": conseguentemente, nella redazione della motivazione, si eviterà il richiamo, che sarebbe inutilmente defatigante, a tutti i principi sopra enunciati.

Ŀ

LA MAFIA

L'esistenza dell'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra" costituisce dato notorio di assoluta certezza ed ha ottenuto pieno riconoscimento anche livello mediante giudiziario l'acquisizione in campo nazionale ed internazionale di prove irrefutabili, sulla base delle quali sono pronunziati numerosi provvedimenti stati giurisdizionali da parte della magistratura di merito, avallati e confortati molteplici sentenze del Supremo Collegio. Vivi ed attuali sono i contrasti giurisprudenziali in ordine alla struttura di "Cosa

C Can

Nostra", ritenuta in numerose sentenze di giudici di merito e di legittimità di tipo verticistico e solo in alcune recentissime pronunce di tipo federativo: mai, però, é stata messa in dubbio l'esistenza di detta associazione mafiosa.

Nel corso del presente procedimento peraltro, sono stati acquisiti in numero rilevante atti e provvedimenti giudiziari dagli anni '60 a tutt'oggi, nei quali sono evidenziati gli elementi probatori imponenti, univoci e concordanti, che depongono a favore dell'esistenza di "Cosa Nostra".

Ciò premesso, va osservato che la configurazione cine-televisiva della mafia

& Class

a guisa di una gigantesca "piovra", non appare idonea a renderne in modo realistico la effettiva struttura.

Mentre le organizzazioni criminali, caratterizzate o meno da connotazioni pseudo-politiche, si pongono in posizione di scontro frontale o, comunque, di netta contrapposizione nei confronti dello Stato, la mafia, in virtù della sua particolare conformazione e della sua capillare ramificazione, si propone quale Stato, infiltrandosi nelle Istituzioni e in tutti gangli vitali del tessuto socioeconomico.

Invero, "Cosa Nostra", a guisa di un vero stato, dispone di un territorio, sul quale

esercita controllo assoluto un incondizionato, nonché dell'elemento umano strategicamente inserito in tutte le attività produttive, razionalmente organizzato e diretto, nonché, infine, di risorse economiche illimitate (autentico strumento di controllo e di pressione sulla vita pubblica e privata); né differiscono da quelli di un vero stato i fini, che tendono parimenti all'arricchimento degli associati, pur se in proporzioni ovviamente differenziate, commisurate al rango ed al ruolo.

Tuttavia, difformemente dallo Stato, la cui azione si ispira a principi democratici e a corrette regole di civile convivenza, la

mafia mutua il suo potere dalla "legge del più forte".

Or, la consapevolezza nella popolazione della spregiudicata, feroce ed illimitata potenzialità offensiva della mafia genera inevitabilmente o un posizione di connivenza forzata, che, talora, si traduce in concreta complicità, o quella tanto discussa e deprecata omertà, che é passiva e fatalistica accettazione di una realtà dominata dalla sopraffazione e dalla intimidazione.

L'omertà é, ormai, una componente strutturale della nostra società meridionale, che potrà essere sradicata solo mediante una incisiva e prolungata

(Clare

opera di sensibilizzazione delle generazioni e di risveglio di quelle vecchie, giacché essa non insorta repentinamente in presenza di un fenomeno é il frutto di contingente ma una formazione sub-culturale, maturata nel corso di decenni, nella quale miseria, oppressione, disoccupazione, clientelismo, ingiustizia e assenza dello Stato si sono stratificati impressi indelebilmente edsotto il comune denominatore della sfiducia nelle Istituzioni.

In tale contesto sociale la mafia opera con assoluta sicurezza e sprezzante arroganza, a guisa non già di una "piovra" (che, pur se gigantesca, sarebbe, comunque, un

OGA

obiettivo ben definito e, pertanto, vulnerabile) bensì di una "nube tossica", insidiosa e sfuggente, la quale, grazie alla sua flessibile capacità di mimetizzazione, é in grado di insinuarsi, inquinandole, anche in attività assolutamente lecite.

Gli strumenti di "Cosa Nostra", laddove non é sufficiente l'intimidazione generica connessa alla potenzialità offensiva dell'associazione criminale, sono la corruzione e l'intimidazione specifica e individualizzata (che si dispiega nelle forme più disparate sino alla eliminazione fisica).

Le considerazioni svolte rispecchiano

C. C.

fedelmente anche la posizione di "Cosa Nostra" nel trapanese.

La mafia del trapanese, in seno alla quale negli anni '70, nonostante i contrasti tra il gruppo capeggiato da Minore Antonio Salvatore e il gruppo capeggiato dai Rimi, esisteva una situazione di sostanziale equilibrio, all'inizio degli anni '80 é dilaniata da una breve ma cruenta guerra di mafia, che si conclude con la soppressione o la fuga dei c.d. "perdenti", associati ai Rimi.

La posizione dei c.d. "corleonesi", rimasti padroni assoluti del campo, col trascorrere degli anni si é consolidata e potenziata, grazie anche alla colpevole inerzia delle

Istituzioni, ripetutamente evidenziata anche in rapporti degli investigatori e in provvedimenti giudiziari acquisiti.

Quel costante avvicendarsi di magistrati presso gli Uffici Giudiziari trapanesi, con gli inevitabili vuoti in attesa delle sostituzioni (che ha consentito 1a individuazione de1 dott. Ciaccio inevitabile bersaglio, attesa la pluriennale permanenza in Trapani), é un dato ancora attuale: ne consegue inevitabilmente 1a paralisi della Giustizia, affidata pochi а valorosi magistrati, la cui esiguità numerica non consente di fronteggiare adeguatamente la realtà mafiosa, operante nel trapanese; ne

0.500

consegue il diffuso e processualmente palpabile senso di sfiducia nello Stato, incapace di creare le condizioni struttura-li idonee a consentire la istruzione e la celebrazione di gravi processi di mafia, taluni dei quali avviati o trattati dal dott. Ciaccio e tutt'ora pendenti in primo grado o, addirittura, in istruzione.

Sono considerazioni dolorose ma pertinenti
e realistiche, che esaltano il sacrificio e
la dedizione dei singoli magistrati e
funzionari, impegnati, anche a rischio
della vita, nel fronteggiare una criminalità mafiosa, la cui feroce potenza ha
attinto vertici certamente non inferiori a
quelli raggiunti dalla mafia di altre

province.

Lo Stato ha il dovere di intervenire in modo massiccio e continuativo. impedire che altre vite innocenti cadano vittime dello strapotere di "Cosa Nostra". V'é nel presente processo, altresì, concreta traccia di collegamenti e rapporti tra taluno dei Minore (in particolare Minore Calogero) e personaggi investiti di funzioni pubbliche anche ai massimi livelli istituzionali: l'esistenza di tali rapporti collegamenti, pur se \mathbf{di} assolutamente lecita, non fa che accrescere il prestigio e la iattanza di chi come Minore Calogero, é stato ritenuto affiliato, in una posizione di spicco, a

"Cosa Nostra".

La verità é che la mafia potrà essere debellata solo quando verrà posta in quella posizione di assoluto isolamento, nella quale in atto versano coloro che sono impegnati, in condizione di palese inferiorità numerica e strutturale, nel fronteggiarla.

V

MOTIVAZIONE IN DIRITTO

000309

- 25.1.1983 -ore 11.30- Favata Calogero telefona a Bulgarella Salvatore (ff.417-418/All.5):
- B- "Lo sai che hanno ammazzato Montalto?"
- F- "Lo so"
- B- "Quando l'hai saputo?"
- F- "L'ho saputo stamattina presto"
- B- "Ma fu stanotte?"
- F- "Ma...forse ieri sera, non lo so, o stanotte, ieri sera, perché questa bestia dormiva a Valderice solo come se nulla fosse"..."cretino, te ne vai a dormire a Valderice? Dormi in città con quattro carabinieri che ti circondano la casa, no che te ne vai a dormire solo!"-

La lucida e spietata invettiva del Favata

costituisce un realistico epitaffio per il dott. Ciaccio Giangiacomo e fornisce. contemporaneamente, una agghiacciante radiografia della potenza della pericolosità del tessuto mafioso trapanese, indicando perentoriamente, senza possibilità di dubbio o di piste alternative, la matrice mafiosa del barbaro assassinio. Nonostante ciò, la difesa di Minore Calogero ha adottato una condotta processuale, che non merita commenti di sorta, tendente alla criminalizzazione del magistrato assassinato e della di

Una delle accuse concerne l'acquisto delle due autovetture B.M.W. presso la

vedova.

"A.MI.CAR." da parte del dott. Ciaccio e della di lui moglie, i quali avrebbero ottenuto particolari trattamenti di favore da Minore Antonio Salvatore e dal di lui socio Amodeo Giuseppe. Quest'ultimo ha dovuto ammettere che in entrambe 1e occasioni il prezzo é stato regolarmente pagato.

Dei presunti trattamenti di favore o dei particolari sconti (che avrebbero potuto dimostrare l'esistenza di rapporti di ambigua contiguità tra il dott. Ciaccio e Minore Antonio Salvatore) non é stata fornita la minima prova: non sarebbe stata ardua impresa per la difesa dei Minore produrre idonea documentazione, di agevole

acquisizione, giacché le modalità di acquisto e di pagamento nonché il prezzo (con l'indicazione di eventuali sconti), trattandosi di autovetture, sono consacrati in contratti e fatture.

E' stata, poi, mossa al dott. Ciaccio l'accusa di avere acquistato una barca a vela dal rilevante costo.

Nonostante il Giudice Istruttore avesse acquisito la prova documentale e testimoniale completa ed esauriente della legittimità della procedura di acquisto e della lecita provenienza della somma impiegata per tale acquisto, nell'ovvio intento di fornire l'immagine di un Ciaccio corrotto o, quanto meno, possessore di

ingenti fondi di ambigua origine, si é insistito in modo pervicace, nel corso dell'istruzione dibattimentale, da parte della difesa di Minore Calogero nella richiesta di ulteriore documentazione bancaria.

Solo al fine di non lasciare inesplorata alcuna delle indagini prospettate dalle parti, la Corte di Assise ha accolto la istanza difensiva sopra indicata: é stata acquisita la ulteriore prova documentale a sostegno della limpida provenienza dei fondi erogati per l'acquisto della barca a vela, forniti nella misura di circa lire novanta milioni dalla madre del dott. Ciaccio e nella residua parte dal prezzo

ricavato dalla vendita di altra barca a vela.

La passione per il mare e per le regate veliche del dott. Ciaccio erano ben note a Trapani: parimenti ben note a Trapani erano le notevolissime possibilità finanziarie del dott. Ciaccio, unico figlio di Montalto Irene e unico nipote della defunta sorella della stessa, entrambe ricche possidenti. Si é tentato di insinuare sottili e vaghi dubbi (mai specificati concretamente) in ordine ai rapporti tra i coniugi Ciaccio e Ruggirello, presidente **i**1 della Banca Industriale e, cioè, dell'Istituto di credito trapanese, che, non abilitato alle effettuazioni di pagamenti

0.5

all'estero, ebbe ad agire da intermediario tra il dott. Ciaccio ed altro Istituto di credito abilitato nella operazione diretta al pagamento del prezzo della barca a vela, acquistata in Finlandia.

Il Ruggirello ha ribadito la assoluta correttezza e linearità dei rapporti (per la verità abbastanza circoscritti) da lui intrattenuti con i coniugi Ciaccio.

Sulla presunta relazione del dott. Ciaccio Minore di difesa donna la altra con Calogero ha accentrato la sua attenzione particolare intensità, velatamente prospettando l'ipotesi di un marito geloso dell'assassinio, responsabile quale attraverso la proposizione di domanda

tale punto specifico.

deposizioni della Attraverso le parte offesa La Torre Maria e di numerosi testi stata acquisita 1a prova dell'esistenza di contrasti fra il dott. Ciaccio e la La Torre, da cui era scaturita la separazione di fatto tra i coniugi, nonché la prova dell'esistenza di rapporti di simpatia tra il dott. Ciaccio e la moglie di un collega, la quale, in quel periodo, attraversava anch'essa una fase di crisi coniugale, superata dopo breve tempo. Non essendovi prova alcuna della esistenza di una relazione sentimentale tra il dott. Ciaccio e un'altra donna, non neppure di essere presa in considerazione

C. Con

000817

(anche, perché, come sarà ampiamente dimostrato in prosieguo, v'é la prova della assoluta inconsistenza di siffatta ipotesi)
la possibilità dell'incidenza causale sull'assassinio del dott. Ciaccio dei semplici rapporti di simpatia tra due soggetti, i cui rispettivi matrimoni erano attraversati da temporanei contrasti.

Numerosi ed univoci sono, di contro, gli elementi che consentono di ritenere l'assassinio di netto ed inconfondibile stampo mafioso.

Anzitutto, i criminali hanno avuto possibilità di acquisire una conoscenza delle abitudini del Ciaccio (il quale, solitamente, rincasava abbastanza tardi), attraverso una attenta osservazione in una zona, abitata stabilmente da diversi nuclei familiari, senza timore di essere notati o segnalati. I coniugi La Sala Giovanni e Badalucco Giovanna hanno concordamente affermato che il loro cane abbaiò furiosamente ed in modo assolutamente inconsueto non solo la notte,

Q. Caro

000819

in cui fu consumato l'assassinio, ma anche la notte precedente, nella quale l'agitazione dell'animale fu tale da provocare la rottura di un vetro.

Solo una efficiente e temibile organizcriminale ha la possibilità zazione operare in una zona abitata, pur se non intensamente ma, comunque, stabilmente, con la certezza della sordità e della cecità, assolute volontarie, di e eventuali terrorizzati testimoni: é sufficiente rammentare il comportamento dei vicini di casa del dott. Ciaccio, nessuno dei quali per oltre cinque interminabili ore ha avuto il coraggio di informare, anche telefonicamente, dell'accaduto i Carabinieri.

Cicala Giuseppe, fra tante pavide reticenze, ha avuto l'estremo coraggio di ammettere la sua profonda viltà nell'essere rimasto per una intera insonne notte letteralmente paralizzato dal terrore ed incapace persino di ricorrere ad una telefonata.

Ciaccio, se fosse miracolosamente sopravvissuto all'agguato, sarebbe ugualmente
morto a causa della squallida ed
agghiacciante viltà di tutti i suoi vicini
di casa: é questa una manifestazione tipica
di quell'omertà, frutto di connivenza o di
paura, che protegge e fiancheggia la mafia,
la cui potenza criminale può dispiegarsi
con arrogante sicurezza.

Anche il numero ed il tipo di armi usate non lascia adito a dubbi di sorta in ordine alla identificazione della matrice mafiosa del mortale agguato.

Invero, gli assassini si sono serviti di due revolver cal.38 special e đí mitraglietta cal.7,65 (armi, 1a cui particolare micidialità non necessita di commento), sviluppando un volume di fuoco tale da non lasciare la minima possibilità di scampo alla vittima, letteralmente massacrata.

I periti Compagnini-Lombardi-Stramondo (f.75/IV P.M.) hanno subito sottolineato che la mitraglietta era sicuramente di fabbricazione artigianale, alla luce della

scarsa impressione dei solchi, dai margini poco distinti ed irregolari, rilevata sui numerosi proiettili cal.7,65 repertati.

Gli stessi periti in altra relazione (f.46/VIII bis) hanno evidenziato che la mitraglietta cal.7,65 di fabbricazione artigianale, usata per l'assassinio del dott. Ciaccio, era opera di Ponari Guglielmo.

Quest'ultimo é un abilissimo artigiano catanese, specializzato nella costruzione, mediante sofisticate attrezzature, di armi e, in particolare, di mitragliette, fornite alla delinquenza mafiosa, come si é già in precedenza esposto.

Or, il prof. Compagnini Domenico

(componente del collegio di periti che ha redatto i due accertamenti sopra indicati) ben conosceva le caratteristiche delle mitragliette "Ponari", in quanto, in occasione dell'arresto dell'artigiano, avvenuto a Catania nel maggio 1982 (come già esposto), aveva ricevuto dalla Procura della Repubblica l'incarico di esaminare e descrivere tutte le armi sequestrate, tra cui numerose mitragliette.

Se il reperimento di revolver cal.38 special non presenta, di regola, eccessive difficoltà per personaggi della delinquenza comune, é, di contro, inusuale per costoro il possesso di una mitraglietta "Ponari", giacché tale tipo di armi veniva fornito

9,5~

dall'artigiano alla delinquenza mafiosa, come risulta dagli atti acquisiti e come é già stato ampiamente in precedenza evidenziato.

Un ulteriore elemento suffraga il convincimento della matrice mafiosa dell'agguato:
le concrete modalità esecutive del progetto
criminoso.

Gli assassini, sicuramente in numero non inferiore a tre, sono sbucati dall'ombra, con eccezionale tempestività, nell'istante in cui il dott. Ciaccio, arrestata l'autovettura, si girava per aprire lo sportello e scendere, e, raggiunte tre diverse postazioni di tiro (nella parte anteriore, nella parte posteriore e nella

0,000

parte laterale sinistra dell'autovettura),
hanno scatenato contestualmente un inferno
di fuoco, attingendo il magistrato con rara
precisione in organi vitali e cagionando la
morte istantanea.

Compiuta la loro missione di morte, gli assassini, la cui professionalità é di una evidenza solare, con eccezionale sangue freddo si sono allontanati rapidi e sicuri, protetti dall'omertà dei terrorizzati abitanti della zona, su cui erano certi di poter fare affidamento totale.

Infine, la matrice mafiosa dell'agguato é suggellata dall'uso (tipico della malavita organizzata) per la realizzazione del programma criminoso di un'autovettura,

Q. C.~

rubata circa cinque mesi prima e data alle fiamme dopo l'assassinio.

Ιl luogo, in cui l'autovettura indicata é stata rinvenuta (in contrada Pizzolungo, a pochi chilometri di distanza dal luogo del mortale agguato), l'ora in cui essa é stata data alle fiamme (alle ore due circa Marrone Benedetta ha sentito "quattro scoppi", quando i1fuoco. evidentemente appiccato qualche tempo prima, ha raggiunto e fatto esplodere i quattro pneumatici) 1a singolare ricomparsa di un'autovettura (rubata circa cinque mesi prima a Campobello di Mazara) non possono considerarsi frutto di mera coincidenza e non lasciano adito a dubbi

di sorta in ordine alla riferibilità dell'autovettura in questione all'assassinio del dott. Ciaccio.

Va, peraltro, rilevato che nessun altro episodio, criminoso o meno, ricollegabile all'incendio dell'autovettura, si é verificato in quel lasso di tempo in quella zona o in zone vicine.

Sulla base di tali elementi, appare veramente squallido il tentativo di attribuire un movente passionale al barbaro assassinio del dott. Ciaccio.

Ciò premesso, appare opportuno delineare e lumeggiare la figura del magistrato assassinato.

Il dott. Ciaccio faceva parte di quella

sparuta schiera di giudici "sceriffi" o "commissari", che ha portato e generosamente avanti, anche a costo della vita, il tentativo di liberare la società dalla opprimente cappa mafiosa, l'ammirazione e la stima di taluni ma anche disprezzo e la derisione di ciechi il ipergarantisti, per i quali la Costituzione, i Codici e le leggi sono posti a tutela solo ed esclusivamente dei criminali e non anche della stragrande maggioranza cittadini onesti.

Il dott. Ciaccio, sostituto procuratore della Repubblica in Trapani dall'anno 1971, aveva maturato non solo una notevole esperienza ma anche una profonda conoscenza

Q Can

della criminalità organizzata del trapanese, acquisendo una "memoria storica", che nessun altro magistrato in Procura, attesi i continui avvicendamenti, poteva vantare.

Le indagini a vasto raggio in campo nazionale ed internazionale, aventi come epicentro il trapanese, avviate dal dott. Ciaccio, avevano privilegiato il settore del traffico di stupefacenti alla ricerca spasmodica di laboratori clandestini per la raffinazione di eroina, della cui esistenza nel trapanese e, in particolare, nell'alcamese, il predetto magistrato (che amava definirsi un "alcamologo") si era detto sempre convinto: tale convincimento

6 Clar

si sarebbe rivelato fondato a distanza di un paío di anni dal giorno del suo assassinio a seguito della scoperta in contrada Virgini (processo c.d. per la "strage di Pizzolungo") di una raffineria clandestina.

Anche la gestione della cosa pubblica era stata sviscerata con fermezza e decisione dal magistrato assassinato, che in diversi processi, non aveva esitato ad emettere ordine di cattura anche a carico đi personaggi "eccellenti" del mondo politicoamministrativo-imprenditoriale trapanese. Nella seconda metà dell'anno 1982 il dott. Ciaccio, traendo lo spunto dal probabile sbarco di casse di armi sulle

Q Con

000031

trapanesi, segnalato dalla Guardia Finanza, nonché da un'inchiesta aperta dall'Autorità Giudiziaria di Torino in ordine ad un traffico internazionale di armi dagli U.S.A. verso l'Italia ad opera, tra gli altri, di un soggetto originario del trapanese, collegato ad ambienti della mafia siculo-americana, aveva iniziato ad interessarsi attivamente anche del ruolo della mafia trapanese nel traffico internazionale di armi, destinate in Italia a "Cosa Nostra".

La metodologia giudiziaria, adottata dal dott. Ciaccio, incentrata sullo scambio frequente di atti e informazioni con investigatori e magistrati, come lui

Q Caro

impegnati nella lotta contro la mafia, aveva consentito l'avvio di complesse indagini di ampio respiro, che, trascende-vano i limiti territoriali del trapanese alla continua ricerca della fitta rete di collegamenti nazionali ed internazionali tra le varie "famiglie".

Di altri due strumenti di grande efficacia e, cioé, le intercettazioni telefoniche e le indagini bancarie, il dott. Ciaccio si era avvalso con estrema frequenza.

Soprattutto le indagini bancarie avrebbero evidenziato un massicio afflusso di valuta estera nel trapanese.

Le inchieste condotte dal dott. Ciaccio erano caratterizzate da un puntiglioso

C. Chro

impegno professionale, che, talora, all'esterno poteva apparire sotto la diversa luce di smania di protagonismo.

Due eventi si scolpivano come pietre miliari nell'attività giudiziaria del dott.
Ciaccio, sviluppandosi e intrecciandosi sino al tragico 25.1.1983:

- 1) l'arresto nell'aprile 1978 in territorio di Alcamo di tale Puleo Filippo, sorpreso in possesso di Kg.5 di eroina purissima.
- 2) il sequestro il 26.9.1977 in contrada
 Pizzolungo dell'industriale trapanese
 Rodittis Michele.

Dalle due conseguenti inchieste giudiziarie si diramava una serie di indagini, che il dott. Ciaccio ebbe a seguire con estrema

tenacia e con immutato entusiasmo sino alla fine dei suoi giorni.

Si erano aperte nella fittissima cortina, che avvolgeva le molteplici attività della mafia trapanese, due brecce, attraverso le quali il magistrato predetto ebbe gettarsi quasi con furore, nella certezza di avere intravisto il nucleo centrale degli illeciti affari gestiti nel trapanese dalla potente organizzazione criminale. L'arresto di Puleo suffragava il convincimento, profondamente radicato nel Ciaccio, dell'esistenza nel trapanese di un laboratorio clandestino per la raffinazione dell'eroina, al quale era destinata droga sequestrata al Puleo, troppo pura per

000335

una immediata immissione nel mercato.

- 11 predetto magistrato accertava l'esistenza di collegamenti del Puleo con il gruppo mafioso, diretto da Benedetto e Salvatore Zizzo, nonché con Onofrio, con Mancuso Serafino Benenati Simone, ritenuti elementi đi spicco della "famiglia" dei Rimi.
- Il dott. Ciaccio accentrava il suo interesse anche sui rapporti del Puleo con tale Picciotto Francesco, legato a Favata Calogero e denunziato, successivamente, dalla Criminalpol di Roma con rapporto del 7.2.1983 a carico di Bono Giuseppe e altri 159 imputati, tra cui Buscetta Tommaso (c.d. "retata di S. Valentino").

Il dott. Ciaccio disponeva la separazione del processo contro il Puleo in due tronconi, di cui l'uno veniva formalizzato sollecitamente mentre l'altro si sviluppava in una serie di indagini e accertamenti diretti alla identificazione degli associati dediti al traffico internazionale stupefacenti, attraverso, anche, di sequestro a tappeto presso gli istituti di credito, operanti nel trapanese, di tutta documentazione concernente rilevanti cambi di valuta estera.

Nell'ambito di tale inchiesta il dott.

Ciaccio si interessava attivamente del

ruolo di Minore Antonio Salvatore, in

ordine al quale acquisiva presso gli

investigatori statunitensi un rapporto informativo con relative schede, intestato alla "organizzazione Minore".

Tale interesse é consacrato non solo nella documentazione su tal punto acquisita e già ampiamente, in precedenza, illustrata, ma anche negli appunti rinvenuti, dopo l'assassinio, tra le carte del dott. Ciaccio.

Dalla documentazione bancaria balzava fuori un personaggio e, cioé, Farina Ambrogio, al centro di molteplici operazioni di cambio di consistenti quantitativi di valuta estera attraverso l'intermediazione di parenti e amici compiacenti, in un arco di tempo abbastanza breve.

Nei confronti del predetto Farina il dott. Ciaccio manifestava vivo interesse (solcome già lecitato, anche, esposto precedenza, dalla notizia che qualche anno prima il dott. Cassarà Ninni, all'epoca dirigente della Squadra Mobile di Trapani, aveva sullo stesso disposto una indagine conoscitiva onde inquadrarne nel'ambito del traffico di stupefacenti) tanto da proporsi di sottoporne l'utenza ad intercettazione telefonica, senza pervenire all'emanazione del provvedimento.

L'altro evento cruciale nell'attività giudiziaria del dott. Ciaccio era costituito dal sequestro, avvenuto il 26.9.1977,

dell'industriale trapanese Rodittis
Michele, rilasciato, dopo solo tre giorni,
senza riscatto.

Il 15.10.1977 nella frazione Purgatorio di Custonaci in un agguato di chiaro stampo mafioso veniva assassinato Scuderi Angelo, mentre riusciva miracolosamente a salvarsi Marino Girolamo (cl.1941).

Il 22.10.1977 alla foce del fiume Belice in località "Carboi" di Marinella di Castelvetrano venivano ripescati i cadaveri, zavorrati, di Criscenti Francesco, di Gammicchia Benedetto e di Ruggeri Anna, anch'essi barbaramente assassinati.

I quattro omicidi ed il tentato omicidio erano stati consumati in danno di

personaggi sospettati del sequestro del Rodittis.

Gli inquirenti ritenevano che il sequestro fosse stato operato, contro la volontà della mafia, da criminali comuni, la cui spietata esecuzione doveva essere di chiaro monito e di esemplare avvertimento per i c.d. "cani sciolti".

zione Minore non doveva essere estranea agli efferati episodi criminosi sopra indicati, esercitava, unitamente al capitano dei Carabinieri Barillari Domenico, pressante opera di persuasione nei riguardi di Minore Girolamo (cl.1941), scampato all'agguato mafioso, e della di

lui moglie Venturini Maria, nell'intento di acquisire validi e concreti elementi di accusa a carico anche dei Minore; a tal fine, egli spiegava il suo interessamento per l'assunzione del Marino quale guardiano presso il molo "Lazzaretto" di Trapani e assumeva direttamente, per qualche tempo, la Venturini quale collaboratrice domestica.

Il Marino, letteralmente terrorizzato, alla presenza del dott. Ciaccio e del capitano Barillari, consentiva la registrazione su un nastro magnetico di un colloquio, nel corso del quale ribadiva le modalità e le responsabilità del sequestro Rodittis (già ripetutamente narrate) e riferiva accuse

contro alcuni dei fratelli Minore di Trapani. 24

Dell'esistenza di tale nastro veniva (incautamente o volutamente) diffusa la notizia.

Il 2.2.1979 veniva assassinato a Paceco tale Incandela Giuseppe, punito per non essere stato in grado di recuperare il nastro magnetico sopra indicato, in esecuzione dell'incarico in tal senso affidatogli da Marino Girolamo (cl.1930), Sugamiele Vito e Parisi Vito, i quali venivano denunziati quali responsabili dell'omicidio.

Frattanto il 18.10.1977 decedeva in Trapani per causa naturale Minore Giovanni,

1 Can

fratello di Antonio Salvatore e di Calogero.

All'alba dello stesso giorno nei pressi dei terreni dei Minore veniva rinvenuto Autocarro Ford, targato TP.169038, attinto da numerosi colpi di arma da fuoco; nel corso di una perquisizione domiciliare nei confronti diMinore Calogero venivano sequestrati un revolver Smith e Wesson cal. 32 e tre scatole di cartucce Kynoch (e, cioé, della stessa marca di proiettili rinvenuti nei pressi dell'autocarro). Il 16.12.1977 il dott. Garofalo, coadiuvato dal dott. Ciaccio (il quale provvedeva a redigere di suo pugno le minute dei

provvedimenti e a contattare i periti al

Nord-Italia), disponeva la riesumazione del cadavere di Minore Giovanni, insorto il sospetto che la morte di quest'ultimo fosse da imputare non a cause naturali bensì ad evento traumatico esterno.

Dalla perizia risultava che il sospetto era destituito di fondamento.

Il processo instaurato a seguito del sequestro del Rodittis e dei successivi episodi criminosi veniva affidato al dott. Garofalo Francesco.

Quest'ultimo ha ammesso in dibattimento: che aveva intrattenuto col dott. Ciaccio rapporti di amicizia e di frequentazione sul piano personale nonché, in ufficio,

rapporti di stretta collaborazione, percepiti anche dagli avvocati; che nel processo sopra indicato il dott. Ciaccio attività aveva prestato intensa collaborazione, soprattutto nella fase relativa alla riesumazione del cadavere di Minore Giovanni e nella fase dell'escussione di Marino Girolamo.

Il processo sopra indicato veniva separato in due tronconi, di cui uno collegato al sequestro del Rodittis, al tentato omicidio in pregiudizio di Marino Girolamo (cl.1941) ed agli omicidi in danno di Scuderi Angelo, Criscenti Francesco, Gammicchia Benedetto e Ruggeri Anna e l'altro avente ad oggetto l'imputazione di associazione per delinque-

200

re.

Dello sviluppo e del susseguirsi vicende processuali, come é stato ampiamente evidenziato nella precedente esposizione del fatto, era constantemente informato il dott. Ciaccio, il quale, tra l'altro, aveva funzioni esercitato 1e di Pubblico Ministero, nonostante titolare dei processi fosse il dott. Garofalo, nelle pubbliche udienze, tenute dinanzi al Tribunale di Trapani, nelle prime due fasi del processo contro Minore Antonio Salvatore, Minore Calogero ed altri (coevo e collegato al processo c.d. "Ciccarelli/Rodittis"), imputati del reato di cui all'art.416 C.P.-Nel corso della prima fase all'udienza del

10.12.1980 ebbe a verificarsi il riferito episodio concernente l'avv. Seminara Paolo, difensore dei Minore.

L'intensa attività del dott. Ciaccio nei confronti dei Minore, iniziata nell'ottobre 1977 (successivamente al sequestro Rodittis) e proseguita con estrema tenacia ininterrottamente negli anni successivi, si sviluppava in una serie di procedimenti penali, di procedimenti per la sottoposizione a misura di prevenzione e di procedimenti per la confisca dei beni, e assumeva un ritmo frenetico nell'anno 1982.

In tale contesto si inserivano una serie di indagini, che interessavano non solo Farina Ambrogio ma anche Evola Natale nonché

personaggi di spicco della mafia trapanese, coinvolti in traffici internazionali di armi e di droga nonché in massicce speculazioni edilizie, ritenuti associati ai fratelli Minore Antonio Salvatore e Calogero.

Tra il mese di settembre e il mese di ottobre dell'anno 1981 nel corso di una breve ma cruentissima guerra di cadevano esponenti di primo piano della c.d. "perdente" (facente capo a mafia Badalamenti Gaetano e, nel trapanese, ai Rimi) mentre altri prudentemente mettevano in salvo con una precipitosa fuga: il gruppo dei c.d. "corleonesi" (al quale i Minore venivano ritenuti affiliati)

restava padrone assoluto e incontrastato del campo.

Anche di tali gravi episodi si interessava il dott. Ciaccio.

L'attività del dott. Ciaccio, illuminata da una notevole esperienza giudiziaria e da visione globale della criminalità una del trapanese anche nelle mafiosa sue ramificazioni nazionali ed internazionali, incideva con micidiale intensità su tutti gli affari illeciti gestiti dagli associati e assumeva, soprattutto nei confronti dei Minore, le dimensioni di uno scontro frontale, apparendo, all'esterno, per la particolare posizione del dott. Ciaccio seno all'apparato giudiziario trapanese,



come una specie di guerra personale e privata.

Punto di forza di tutti i rapporti, di tutte le proposte e ditutte segnalazioni, concernenti i Minore e, in particolare, Minore Calogero, dall'anno 1978 in poi, era la circostanza che nell'anno 1978 il dott. Ciaccio nella Casa circondariale di Trapani aveva Minore Calogero (all'epoca in istato di custodia cautelare) conversare amichevolmente a braccetto con Bonanno Armando e Giacomo, ritenuti elementi di Gambino spicco e killers dei "corleonesi".

C. Care

Esaurita questa concisa rappresentazione della personalità e dell'attività giudiziaria del dott. Ciaccio, appare indispensabile analizzare la posizione di Minore Antonio Salvatore e di Minore Calogero nel tessuto socio-economico trapanese e la fittissima rete di rapporti personali e di affari dagli stessi intrattenuti a livello anche nazionale e internazionale.

Dalle risultanze processuali, già ampiamente in precedenza evidenziate, é emerso in modo pacifico ed incontroverso: che Minore Antonio Salvatore e Minore Calogero sono proprietari di appezzamenti di terreno abbastanza estesi (oltre ha.220

ciascuno); che tutti i fratelli Minore sono soci, unitamente, tra gli altri, Sugamiele Vito, Sugamiele Gaspare e Mazzara Antonino, della cantina sociale "Guarrato"; che tutti i fratelli Minore con rispettivi figli, figlie, nuore e mogli, sono soci della "Garibaldi", cantina sociale unitamente tra gli altri, a Sugamiele Vito, Sugamiele Gaspare, Mazzara Mario, Mazzara Vito Marino Leonardo (fratello di Girolamo cl.1930); che Minore Calogero e il fratello Giacomo hanno prestato fidejussione in favore delle cantine sociali "Guarrato" e "Garibaldi"; Calogero e Bulgarella Minore Salvatore (figlio di Andrea) hanno esercitato

funzioni di consiglieri di amministrazione della cantina sociale "Garibaldi"; della cooperativa "Margherita", destinataria di notevoli finanziamenti, sollecitamente ottenuti, sono soci Minore Antonio Salvatore, Minore Calogero con numerosi prossimi congiunti, unitamente, tra gli altri, al loro cugino Minore Mariano e a Sugamiele Vito, Sugamiele Gaspare, Falsetta Carmelo, Maiorana Giuseppe, Marino Leonardo e Sugamiele Antonina; che Minore Antonio Salvatore dal 1978 é interessato, unitamente a Parmelli Schifano Francesco, nella società dí fatto, operante con autosalone per la compravendita di autovetture nuove edusate in Trapani,

rappresentata da Caradonna Vincenzo; che Minore Antonio Salvatore é socio della "A.MI.CAR." concessionaria della B.M.W. in Trapani; che i fratelli Minore, unitamente ai fratelli Costanzo, imprenditori catanesi, nell'anno 1977 hanno gestito i1 tentativo di una rilevante speculazione edilizia su un fondo contrattato con Mauro Tommaso, desistendo solo dinanzi insormontabili impedimenti urbanistici; che Minore Calogero e Sugamiele Gaspare hanno acquistato una vasto fondo di proprietà di tali D'Alì; che Triolo Ignazio (cognato di Minore Antonio Salvatore e di Minore Calogero), unitamente, tra gli all'imprenditore trapanese Grimaldi France-

sco ha acquistato in data 6.6.1982 un fondo rustico, esteso circa cinque ettari, in territorio di Pomezia, nonché, in data 17.3.1964 altro fondo, esteso circa cinque ettari, in territorio di Aprilia, dalla società immobiliare "Serafina", facente capo a Coppola Francesco (inteso "Frank tre dita"); che Minore Antonio Salvatore, Zizzo Salvatore e Crimi Leonardo hanno rilevato l'impresa edilizia di tale Adamo Francesco da Erice.

Ma sono gli istituti di credito gli autentici pilastri del potere dei Minore.

Invero, é risultato in modo documentale:

che Minore Antonio Salvatore e Minore

Calogero, unitamente, tra gli altri, a

diversi prossimi congiunti, a Parmelli Schifano Francesco e Sugamiele Vito, sono azionisti della Banca Operaia, presso la quale é stato assunto Minore Mariano, figlio di Calogero; che Minore Antonio Salvatore, prima di rendersi latitante, ha concesso procura speciale in favore di Coccellato Paolo, presidente del collegio sindacale della Banca Operaia; che Minore Calogero ha prestato fidejussione presso la Banca Operaia in favore del maresciallo Fondale della Squadra Mobile di Trapani; che Minore Antonio Salvatore e Minore Calogero sono soci della Banca del Popolo; che Minore Antonio Salvatore, unitamente, tra gli altri, a Crimi Leonardo e a Grimal-

((() =

di Francesco, é stato inquisito in ordine a un giro di tratte fittizie, emerso nel corso delle indagini relative al clamoroso fallimento di tale Miallo Gaetano.

Fidejussioni, assegni, sconti di effetti cambiari sono, come risulta documentalmente ed é stato ampiamente in precedenza evidenziato, gli strumenti di cui Minore Antonio Salvatore e Minore Calogero si sono serviti con estrema frequenza e con munifica generosità per favorire i loro amici.

Gli interessi dei Minore spaziano, come risulta dalle prove documentali e testimoniali già ampiamente evidenziate nell'esposizione del fatto, dal settore

agricolo (possesso di vasti appezzamenti di terreni) al settore zootecnico (allevamento di bestiamo), al settore vitivinicolo (possesso di vigneti e partecipazione in cantine sociali), al settore commerciale (concessionaria B.M.W. e autosaloni), al settore edilizio (attività imprenditoria-le), al settore urbanistico (aree edificabili), al settore bancario (quote in istituti di credito), consentendo loro il controllo ampio e articolato di ogni attività produttiva nel trapanese.

Vero é che esistono imprenditori, i quali, in virtù di specifiche capacità e doti, riescono ad espandersi e ad imporsi nel campo economico-finanziario, operando nel

rispetto delle regole di civile convivenza, senza condizionamenti esterni.

Vero che altri imprenditori sono costretti, per raggiungere il medesimo risultato, a subire le pressioni e le ingerenze della malavita organizzata, che si estrinsecano nella imposizione đi guardiani, di fornitori di materiali e mezzi, di prestatori d'opera nonché di tangenti e taglieggiamenti di ogni tipo. Ma i fratelli Minore Antonio Salvatore e Calogero non appartengono certamente ad alcune delle sopra specificate due categorie di imprenditori: essi, sono, invece, la tipica espressione dei mafiosi, che riescono ad assumere il controllo del

territorio, in virtù della efficacia intimidatrice connessa alla loro posizione di prestigio in seno a "Cosa Nostra". Ed é questo, appunto, uno degli elementi, che consentono di differenziare il mafioso dall'imprenditore.

Il carisma dei Minore ha raggiunto un livello tale, che, proprio mentre Minore Antonio Salvatore e Minore Calogero sono latitanti e coinvolti in procedimenti penali di estrema gravità (tra cui, oltre al presente procedimento, anche i due processi instaurati a seguito delle vicende del c.d. "dopo Rodittis"), Minore Mariano, figlio di Calogero, come risulta dalle intercettazioni telefoniche effettuate

1 1 100

sulla sua utenza (vol.C), é gradito ospite, dapprima, e socio, poi, del Rotary Club e, cioé, di una delle più prestigiose associazioni in campo internazionale.

dettagliato L'esame analitico e delle attività dei fratelli Minore ha consentito di accertare, come ampiamente evidenziato narrativa, una fittissima di in rapporti (in occasione di nozze, funerali, battesimi e attività economiche), in gran parte documentalmente comprovati, tra i fratelli Minore da un canto e personaggi, inquisiti quali elementi di spicco della mafia del trapanese, dall'altro, e, tra costoro: Sugamiele Vito, Sugamiele Gaspare, Parisi Vito, Marino Girolamo (cl.1930),

E CEL

Giuseppe, Bonafede Leonardo, Maiorana Mazzara Mario, Zizzo Salvatore. Leonardo, Mancino Salvatore, Agate Mariano. La statura criminale del Crimi é già stata ampiamente in narrativa evidenziata: particolare, vanno sottolineati i legami emersi tra il predetto Crimi e Kofler Karl, trafficante internazionale di droga, inquisito sin dal 1981 a Trento da parte, dott. del anche, Palermo Carlo (destinatario del sanguinoso attentato in contrada Pizzolungo di Trapani).

Di Agate Mariano, personaggio emergente della mafia di Castellammare del Golfo, e dei suoi rapporti con Evola Giuseppe (fratello di Natale), con Rodittis Michele

(l'industriale trapanese sequestrato) e con Santapaola Benedetto (detto "Nitto") si é già in narrativa operata circostanziata analisi.

Di Zizzo Salvatore si é già evidenziato il rapporto di parentela con Miceli Salvatore (nipote), associato con Pannunzi Roberto e in rapporti con Farina Ambrogio e Scaduto Lorenzo nella gestione del traffico internazionale di stupefacenti a New York negli anni 1982-1983.

Tutti i predetti personaggi sono in posizione di rispettosa subordinazione nei confronti dei fratelli Minore, generosi dispensatori di favori e muniti di solide amicizie in quelle strutture pubbliche, il

cui intervento é, talora, necessario, per assicurare protezione o benefici. Di tale ruolo ha fornito una efficace prova la testimonianza di Rosselli Luca, il quale ha ammesso, come già esposto, di avere avuto la possibilità di lavorare per conto dell'impresa Rendo di Catania in diversi cantieri, dislocati nella provincia di Trapani e in altre province siciliane, solo in virtù dell'autorevole interessamento spiegato da Minore Antonio Salvatore presso i vari capicantiere.

Poiché non v'é prova che tra il predetto
Minore e i titolari dell'impresa Rendo
intercorressero rapporti di amicizia o di
affari tali da giustificare siffatti

(. () / m

interventi, deve ragionevolmente ritenersi che la prestazione d'opera da parte del Rosselli (consentita non da un singolo capocantiere a Trapani bensì, in più occasioni, da diversi capicantiere in più province siciliane) sia l'effetto di richieste avanzate da un personaggio di prestigio tale, nell'ambito della malavita organizzata, da non consentire dinieghi. Se la deposizione del Rosselli (che si é proclamato amico фi Minore Antonio Salvatore), attendibile e verosimile, fornisce la prova chiara ed inequivocabile dello stato di assoggettamento, supinamente accettato in un clima di assoluta omertà per il timore di possibili ritorsioni, dei

titolari della impresa Rendo (1a cui intensità é agevolmente intuibile, ove si tenga conto delle dimensioni internazionali di detta impresa) nei confronti di Minore Antonio Salvatore, ben più numerosi consistenti gli sono elementi che comprovano la eccezionale gravità della posizione dei titolari della impresa Costanzo di Catania, veri e propri ostaggi in mano ai temibili vertici $\mathbf{d}\mathbf{i}$ Nostra".

Oggetto di intimidazioni e di attentati all'atto della espansione della loro attività imprenditoriale nel settore edilizio, i Costanzo, come rilevato in molteplici rapporti (specificamente indica-

17 1 Jan

ti in narrativa) hanno visto cessare le azioni vessatorie e persecutorie dopo la instaurazione di rapporti con i fratelli Minore.

Della natura e della intensità di tali rapporti (nel contesto dei quali inserito il già evidenziato infruttuoso tentativo di speculazione edilizia contrattato fondo del Mauro) ha riferito dovizia di con particolari Petralia Margherita, la quale, ha, altresì, confermato che l'allucinante ricostruzione del tessuto socio-economico del trapanese, operata con certosine indagini e puntiglioso impegno da taluni investigatori e inquirenti, non é frutto di caparbio

intento persecutorio e di fantasiose elucubrazioni bensì lucida e spietata realtà.

Vero é che la Petralia ha ammesso di avere redatto il memoriale due momenti particolari della sua tormentata esistenza e, cioé, alla vigilia dell'abbandono parte del marito Sugamiele Gaspare; ma é pur vero che la stessa ha precisato che il memoriale destinato non era in via immediata all'Autorità Giudiziaria costituiva soltanto un salvacondotto, a tutela della sua incolumità fisica.

Detto memoriale non é stato inviato, infatti, agli investigatori ma é stato da costoro rinvenuto e sequestrato nel corso

di una perquisizione domiciliare.

La circostanza che il documento sia stato formato in momenti di ira e di disperazione non ne inficia, certamente, la veridicità e l'efficacia probatoria sia perché gli investigatori già da diversi anni avevano acquisito "aliunde" gran parte degli elementi prospettati dalla Petralia sia perché numerosi sono i riscontri obiettivi sia perché l'ira e la disperazione non sono certamente indice di falsità.

La Petralia nel corso della formale istruzione e nel corso del dibattimento con estrema dignità ma senza iattanza, ha ribadito coraggiosamente la veridicità sostanziale degli episodi e delle

circostanze narrate.

Da1 memoriale e dal contenuto delle deposizioni, verosimili e attendibili, della Petralia risulta: che Minore Antonio Salvatore Minore Calogero hanno intrattenuto rapporti Sugamiele con Gaspare, Sugamiele Vito, Marino Girolamo, Parisi Vito, Maiorana Giuseppe, Milazzo Francesco, Parmelli Schifano Francesco, Sciacca Baldassare, Trovato Onofrio, Agate Mariano ed altri; che Marino Girolamo ha avuto rapporti di conoscenza con Buccellato Nicolò (consuocero di Minore Giuseppe, fratello \mathtt{di} Antonio Salvatore e di. Calogero); che tutti i predetti, unitamente a personaggi "eccellenti" del trapanese

n Chin

(tra cui Pace Francesco e Grimaldi Francesco) fanno parte di una organizzazione criminale mafiosa, operante nell'intera Sicilia; che vertici e capi indiscussi di siffatta temibile associazione mafiosa sono, nel trapanese, i fratelli Minore Antonio Salvatore e Calogero, al cui preventivo consenso é subordinata l'esecuzione di qualsiasi attività; che gli associati sono responsabili di assassini, abigeati, danneggiamenti e taglieggiamenti di ogni genere; che i predetti mediante opera diffusa di corruzione hanno conseguito illeciti benefici e costante impunità; che Sugamiele Gaspare certo lasso di tempo ha abitato, unitamente

alla moglie Petralia Margherita, in un appartamento di proprietà dei Costanzo a Catania, ricevendo numerose visite da parte di personaggi di spicco, tra cui Minore Antonio Salvatore e Minore Nino (figlio di Calogero); che il viaggio di ritorno da Catania a Paceco del Sugamiele predetto con moglie é avvenuto a bordo di autovettura, condotta da Minore Nino; che i predetti hanno partecipato alla cerimonia ed al successivo trattenimento nuziale (effettuato presso "Villa Favorita" Marsala) in occasione del matrimonio di Minore Mariano (figlio di Calogero); che tra gli associati i rapporti sono consolidati da intrecciati vincoli di comparatico.

Q Cha

Le dichiarazioni della Petralia, oltre a costituire una ulteriore riprova dello di assoggettamento dei Costanzo stato (costretti a mettere un appartamento a Sugamiele Gaspare disposizione di Catania), sono una sostanziale verifica delle connessioni e delle dimensioni della associazione mafiosa, capeggiata nel trapanese dai Minore, che é riuscita a conseguire il controllo assoluto territorio mediante l'intimidazione e, ove necessario, mediante la corruzione.

La Petralia ha, altresì, riferito una sconcertante verità: i latitanti vivono tranquillamente nelle loro case di abitazione.

Non va dimenticato che Minore Calogero, dopo diversi anni di latitanza, é stato catturato a Trapani in un appartamento di suoi congiunti.

Le difese di Minore Antonio Salvatore e di Minore Calogero nulla hanno potuto opporre di concreto alle affermazioni sicure della Petralia, sorrette dalla indicazione di dettagliati episodi e circostanze, che non solo non sono stati smentiti addirittura, hanno trovato conferma (come la località -"Villa documentale Favorita" a Marsala- in cui é stato offerto il trattenimento nuziale di Minore Mariano e gli operati riconoscimenti fotografici).

J. Com

Va, a tal punto, evidenziata la particolare rilevanza della deposizione di Francesca, confortata dalla dichiarazione di Valenti Leonarda (testi entrambe citate a seguito di ordinanza della Corte di Assise, come esposto in narrativa), da cui é risultato che Incandela Giuseppe ebbe effettivamente a ricevere l'incarico di impossessarsi furtivamente del nastro magnetico, sul quale Marino Girolamo ebbe a registrare (cl.1941) dichiarazioni, diffondondo 1a notizia dell'esistenza di tale registrazione onde tutelarsi da ulteriori attentati.

La Ficara, madre dello Incandela, ha riferito, anche, di avere appreso tali

2.60

circostanze direttamente dal figlio, il quale ebbe a narrarle, altresì, di avere respinto la richiesta avanzata da Parisi Vito, i cui rapporti di frequentazione col figlio in epoca immediatamente antecedente l'omicidio ebbe a notare personalmente.

La Ficara ha, inoltre, dichiarato che il figlio ebbe a narrarle della esistenza di rapporti di frequentazione anche con Sugamiele Vito.

Valenti Leonarda, dal canto suo, ha confermato di avere personalmente assistito ad incontri tra Incandela Giuseppe, Parisi Vito e Marino Girolamo (cl.1930), in epoca di poco anteriore all'assassinio dello Incandela, in diverse località, tra cui.



anche, un villino di proprietà del "professore" Maiorana Giuseppe da Paceco, le cui chiavi ebbe a notare in abituale possesso del Parisi.

Della genuinità del contenuto delle dichiarazioni rese dalla Ficara e dalla Valenti, ribadito da Pizzo Iolanda, moglie dello assassinato Incandela Giuseppe (come risulta dai rapporti acquisiti agli atti e confermati dagli estensori), non v'é motivo di dubitare, in considerazione della specifica indicazione di nomi, luoghi e date senza contraddizioni o contrasti di sorta.

Le deposizioni sopra indicate assumono particolare rilievo, in quanto evidenziano

propalazione che la della notizia dell'esistenza del nastro magnetico, operata da Marino Girolamo (cl.1941), ebbe suscitare negli ambienti mafiosi trapanese allarme tale da personaggi del calibro di Parisi Sugamiele Vito e Marino Girolamo (cl.1930), i cui intensi legami con Minore Antonio Salvatore e Minore Calogero sono già stati ampiamente sottolineati, a mettere in opera ogni mezzo al fine di indurre lo Incandela alla clandestina sottrazione del nastro. Che il nastro in questione non fosse una fantasiosa invenzione di Marino Girolamo (cl.1941) é emerso clamorosamente nel corso della formale istruzione, allorché 0,000 Torre ne ha effettuato la consegna, dopo il casuale rinvenimento, al Giudice Istruttore.

Or, la notizia relativa se alla compromettente registrazione operata predetto diffuse rapidamente Marino si negli ambienti mafiosi, é chiaro che non poté sfuggire ai personaggi interessati neppure la frequenza degli incontri citato Marino col dott. Ciaccio e col capitano Barillari, autori di una pressante opera di persuasione nei confronti del Marino stesso.

Il capitano Barillari ha messo in luce la particolare intensità degli interventi del dott. Ciaccio nei confronti del Marino,

0,000

agevolato, dopo il patito attentato, tanto da ottenere la assunzione quale guardiano presso un molo.

L'interessamento del dott. Ciaccio, concretatosi anche nella temporanea assunzione come collaboratrice domestica di Venturini Maria, moglie del Marino, venne talmente estrinsecato da non lasciare all'esterno adito a dubbi di sorta circa la collaborazione offerta dal Marino al dott. Ciaccio sul piano giudiziario.

Il contenuto del nastro, rilevante per altro verso nel quadro delle indagini relative al c.d. "dopo sequestro Rodittis", appare, in questa sede, di particolare interesse, giacché evidenzia e ribadisce,

attraverso la esposizione di qualche specifico episodio, nell'ambito della malavita organizzata un inedito ruolo dei Minore e, cioé, quello di amministratori di privata giustizia.

Ιn tale contesto va rammentata la corrispondenza epistolare, acquisita agli atti, intercorsa tra Benenati Simone Florio Carmelo (i quali, escussi, hanno tentato dí dare dell'episodio inverosimile versione di ironico scherzo goliardico): tale corrispondenza evidenzia la capacità di acuto osservatore di "don Calogero Minore", il quale, nell'interesse della "mafia", incarica il figlio Nino di assumere informazioni sul Benenati, da

C/C/00

conosciuto all'interno della casa circondariale di Trapani; il Benenati ed il Florio non hanno potuto fare a meno di ammettere di avere conosciuto in occasione di una comune detenzione Minore Calogero. De1 "grande mafioso Totò" (con riferimento a Minore Antonio Salvatore), come già esposto in narrativa, Parmelli Schifamo Francesco ha esaltato le gesta in occasione della agevolata assunzione presso un istituto di credito di due appartenenti alle Forze dell'Ordine, congedati essendo risultati coinvolti in operazioni di sconto cambiario in suo favore: i rapporti di fedele sudditanza del Parmelli Schifano nei riguardi del predetto Minore sono

Q Claro

stati sufficientemente evidenziati.

La capillare ramificazione della associazione mafiosa, nella quale i fratelli sono inseriti in posizione di primissimo piano, é dimostrata, tra l'altro, dal rinvenimento e dal sequestro, già esposti in narrativa, nel corso di una perquisizione domiciliare disposta dal dott. Ciaccio, nella casa di abitazione di Mancino Salvatore (assassinato a Gambassi Terme unitamente a Milazzo Giuseppe) di un biglietto di partecipazione delle nozze di Minore Nino, figlio Calogero, nonché di una missiva in data 13.2.1980 di tale Catalanotti Riccardo al Mancino, nella quale viene esaltato spirito di solidarietà, che anima

associati di una "loggia" o "società", operante in U.S.A.-

Il nome della famiglia Minore ricorre in molteplici atti giudiziari dell'ultimo trentennio con frequenza sempre più crescente: soprattutto la personalità di Minore Antonio Salvatore, protesa verso la conquista di una posizione di assoluto prestigio nell'ambito di "Cosa Nostra", balza immediatamente all'attenzione di investigatori e di inquirenti.

In narrativa si é già effettuata una ricostruzione della rapida ed eccezionale carriera del predetto Minore, attraverso l'esposizione analitica dei vari rapporti, atti e provvedimenti giudiziari, in cui egli é stato coinvolto o inquisito: sarebbe tediosa opera ripetitiva enunciarne

() (En

nuovamente il contenuto.

I rapporti di Minore Antonio Salvatore col suocero Abate Onofrio, con Accardi Settimo. con Mangiapane Giuseppe, con i fratelli Tagliavia, con Mungiovino Giovanni, con Calderone Giuseppe, con Santapaola Benedetto, con Riina Salvatore, con Agate Mariano, con Plaja Diego, con Buccellato Nicolò, con Crimi Leonardo, con Zizzo Salvatore, con i fratelli Sciacca e con tanti altri personaggi di spicco della associazione mafiosa sono stati sufficientemente evidenziati in narrativa. Attraverso la lettura critica degli atti processuali acquisiti é possibile rilevare un dato storico rilevantissimo:

C. Com

Antonio Salvatore si trova schierato sempre con i più forti.

17 "

Nel momento in cui i c.d. "corleonesi" sferrano l'attacco contro il gruppo capeggiato da Badalamenti Gaetano, i1predetto Minore é già da tempo schierato al loro fianco, anche perché il vecchio prestigio dei Rimi, imparentati Badalamenti, nell'alcamese, sin dai primi anni '70 é apparso un consistente ostacolo alla sua brama di potere e fonte contrasti e dissapori.

Alla fine della rapida e micidiale guerra di mafia tra gli anni 1981 e 1983, nel trapanese il gruppo capeggiato dai Rimi, gravemente decimato, si presenta sbaraglia-

C. Com

to e disperso.

La lunga latitanza di Minore Antonio Salvatore, iniziata oltre un decennio fa, consente a Minore Calogero di mettere in maggiore evidenza la sua personalità e di valorizzare le sue doti di capo carismatico.

Gli elementi prospettati, di per sé idonei e sufficienti a comprovare l'appartenenza di Minore Antonio Salvatore e di Minore Calogero all'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra", trovano ulteriore conferma nella c.d. "rosa dei venti".

Come si é in narrativa già ampiamente evidenziato, tale documento, avente le caratteristiche di un vero e proprio

"organigramma della mafia", venne rinvenuto
nella casa di abitazione di Galante
Leonardo, subito dopo il di lui assassinio,
avvenuto in Palermo il 4.10.1982.

Il dott. Accordino Francesco ha confermato, nel corso dell'istruzione dibattimentale, il rapporto da lui redatto in tale circostanza e ha ribadito la veridicità del rinvenimento del documento, acquisito agli atti in più copie, una delle quali trovata, in data 26.1.1983, nella casa di abitazione di Valderice tra gli atti e gli appunti del dott. Ciaccio.

Galante Leonardo era cognato di Badalamenti Gaetano, di Rimi Filippo e di Vitale Antonino, avendo sposato, al pari del

0.00

Badalamenti e del Rimi, una delle tre sorelle del Vitale.

La sussistenza di rapporti familiari di tale natura tra il Galante e personaggi di primíssimo piano nell'ambito Nostra" e la casualità del rinvenimento conferiscono al documento credibilità e piena efficacia probatoria: l'ipotesi che il Galante sia dedicato si alla trascrizione di una innocente sua ricostruzione fantastica non merita di essere presa in alcuna considerazione, attesa la piena conoscenza, palesata dal Galante, della Nostra", reale strutturazione di "Cosa corrispondente, peraltro, a quella operata da investigatori e inquirenti nel corso Q (500 degli anni attraverso indagini pazienti e accertamenti scrupolosi.

La collocazione temporale di siffatta strutturazione di "Cosa Nostra" individuabile attraverso l'assenza vecchio patriarca Rimi Vincenzo (deceduto nell'anno 1975), attraverso la posizione subordinata diBadalamenti Gaetano (evidentemente già "posato" in seno a "Cosa Nostra") e attraverso la presenza di Rimi Natale e di Rimi Filippo (dileguatisi alla fine dell'anno 1981 di fronte all'attacco dei c.d. "corleonesi"): é ragionevole, sulla base di siffatti elementi, ritenere che l'organigramma rappresenti la struttura di "Cosa Nostra" nella Sicilia Occidentale

in un periodo sicuramente successivo all'anno 1975 ma di poco anteriore all'anno 1982.

La posizione della annotazione "Minore" (in corrispondenza della freccia direzionale principale destra della ruota) e della annotazione "Totò Minore" (posta immediatamente sotto l'annotazione "Totò Riina", "reggente" di Leggio Luciano, capo assoluto e incontrastato di "Cosa Nostra") rivela il rango prestigioso dei Minore e di Minore Antonio Salvatore nell'ambito dell'associazione mafiosa.

In tale imponente contesto probatorio si inserisce **i**1 contenuto del libero interrogatorio reso da Calderone Antonino nel corso dell'istruzione dibattimentale. Il Calderone, accusato di essere d'onore" di "Cosa Nostra" unitamente, tra gli altri, a Minore Antonio Salvatore e a Minore Calogero (come risulta dalla lettura del mandato di cattura n.71/88 R.G. emesso in data 9.3.1988 dall'Ufficio Istruzione Penale di Palermo nell'ambito del procedimento penale n.1817/85 R.G.), é stato esaminato da questa Corte di Assise (che ne ha disposto la citazione previa acquisizione del mandato di cattura sopra specificato, da çui é emersa una

(Cho

inconfutabile connessione non solo probatoria ma anche sostanziale) a norma dell'art.450 bis C.P.P.-

E' ben nota a questa Corte di Assise la posizione di aperta conflittualità insorta al massimo livello giurisprudenziale ordine alla problematica connessa delimitazione della efficacia della rilevanza probatoria delle deposizioni rese dai c.d. "pentiti", categoria processuale nella quale va inquadrato il Calderone. Da un canto v'é un orientamento rigidamente intransigente, che riconosce incidenza probatoria alle deposizioni dei c.d. "pentiti" in presenza di una rigorosa

valutazione non solo della attendibilità

006-

intrinseca ma anche della attendibilità estrinseca attraverso la individuazione di specifici e concreti elementi oggettivi di riscontro.

Dall'altro canto v'é un contrapposto orientamento giurisprudenziale, da cui risulta che: "la chiamata in correità per essere attendibile e costituire valido elemento di prova non deve necessariamente essere qualificata da circostanze estrinseche, essendo sufficiente che il giudice, dopo averla sottoposta ad esame critico, particolarmente rigoroso qualora si tratti di unica fonte probatoria, la ritenga veritiera e genuina per spontaneità, coerenza e reiterazione, pur

in assenza di altri specifici elementi di accusa e di controllo, giacché, in tal caso, é solo necessario che il suo contenuto (logico, coerente e privo di intenti calunniosi) non si trovi in contrasto con altri elementi sicuramente acquisiti con l'intero contesto е assuma, per l'intervento processuale e una valutazione dell'interprete ed in complessiva, un significato accettabile sul piano processuale, logico e psicologico" (Cass.Sez.VI, 27 febbraio 1988 n.2718); "la chiamata di correo ben può assumere valore indiziante e persino essere utilizzata come unico elemento di prova anche in mancanza di riscontri estrinseci, purché il giudice

) ((m

sia in grado di riscontrarne criticamente il fondamento (spontaneità, costanza, logicità, assenza di rancori verso il coimputato) e sempre che essa assuma una spiegazione accettabile sul piano logico e psicologico e non sussista contrasto con altri elementi accertati" (Cass.Sez.VI, 27 maggio 1988 n.6365).

Pur condividendo questa Corte di Assise questo ultimo orientamento giurisprudenziale, ancorato alla sufficienza della mera attendibilità intrinseca, anche se rigorosamente analizzata sotto l'aspetto logico-critico, nell'ambito di una corretta interpretazione della prova, tuttavia, nella fattispecie in esame,

O Charles

problematica non investe il contenuto del libero interrogatorio reso dal Calderone, che si pone come conferma di un imponente materiale probatorio, "aliunde" acquisito e, a sua volta, appare confermato da una insospettabile e cristallina serie di elementi.

Interrogato da questa Corte di Assise (23.9.1988 n.73; 24.9.1988 n.74), Calderone Antonino ha dichiarato: che nell'anno 1960 ebbe a conoscere Minore Antonio Salvatore, compare di suo fratello Giuseppe, al cui figliuolo, in occasione del battesimo, il predetto aveva fatto da padrino; che egli venne fatto "uomo d'onore" nell'anno 1962 e, nello stesso anno, conobbe Antonio Salvatore come "uomo d'onore"; che tra il 1964 e il 1965 conobbe come "uomo d'onore" anche Minore Calogero; che suo fratello si incontrava con Minore Antonio Salvatore con frequenza e con Minore Calogero ad intervalli di tempo superiori, pur non intrattenendo con gli stessi

(Cm

specifici rapporti di affari; che Minore Antonio Salvatore venne sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno in altro comune e ne ottenne la revoca, subordinata all'espatrio in U.S.A.; che, in effetti, il predetto Minore emigrò U.S.A., dove contrasse matrimonio con la figlia di un "uomo d'onore" nel New Jersey e donde, successivamente, tornò in Italia, riferendogli, tra l'altro, che in U.S.A. aveva gestito una o più pizzerie; che suo fratello Giuseppe intorno all'anno 1960 fece ricoverare presso 1a "Clinica Maiorana" di Catania per una decina di giorni Totò Minore, il quale, atterrato

all'aeroporto di Catania di ritorno da un viaggio in Africa, aveva contratto una malattia a causa della quale sembrava impazzito e non ragionava più; che intorno agli anni 1963-1964 i fratelli Gaspare, Francesco e Baldassare di Alcamo furono allontanati dal trapanese e Totò Minore li inviò a Catania per lavorare; che, in effetti, a Catania suo fratello Giuseppe, su richiesta di Totò Minore, fece assumere Sciacca Francesco e Baldassare quali guardiani notturni presso l'impresa Costanzo, nonché Sciacca Gaspare presso un agrumaio palermitano, che gestiva un'impresa a Catania; che egli ebbe notizia da suo fratello Giuseppe della richiesta

Com

avanzata dal predetto Minore in favore dei fratelli Sciacca; che Sciacca Gaspare, quando si stabilì a Catania, gli d'onore" presentato come "uomo da fratello Giuseppe; che, circa tre o quattro anni dopo, anche gli altri fratelli furono fatti "uomini d'onore" ad Alcamo ed in tale loro qualità gli vennero "presentati" dal terzo fratello e, cioé, da Gaspare; tutti e tre i fratelli Sciacca, associati alla famiglia di Alcamo, capeggiata dai Rimi, gli sembrarono a questi ultimi legati sino all'epoca in cui si intrattennero a Catania: che Sciacca Francesco Baldassare, dopo aver lavorato per circa due anni alle dipendenze dell'impresa

((()

Costanzo, aprirono a Catania in Via Nicola Principe macelleria, una che gestirono sino agli anni 1975-1976 e cioé, a quando tutti e tre i fratelli sino ritornarono ad Alcamo; che negli anni '60 suo fratello Giuseppe ebbe notizia di un esposto anonimo, di cui fu ritenuto autore tale Litrico Giuseppe, a carico suo e di altri personaggi, tra cui suo zio Saitta Luigi, Mungiovino Giovanni "il vecchio", Di Cristina Giuseppe ed altri; che egli ebbe a conoscere intorno agli anni '70 Giuseppe di circa 40-45 anni, scarcerato da vice-rappresentante poco tempo, della famiglia dei Rimi; che nell'anno 1972 egli ebbe a conoscere all'Ucciardone di Palermo,

occasione di un collequio fratello Giuseppe, colà ristretto, "uomo d'onore", Buscetta Tommaso, legato da ottimi rapporti a suo fratello; che nello stesso periodo e in analoga circostanza sempre all'Ucciardone di Palermo egli ebbe a conversare con Badalamenti Gaetano, il quale lo invitò a comunicare a Totò Minore di non farsi più vedere a Palermo; che egli ebbe a trasmettere il messaggio a Riina (all'epoca Salvatore di Palermo); che tale circostanza ebbe ingenerare in lui il convincimento fossero insorti aspri contrasti fra Totò Minore e i Rimi, giacché il Badalamenti e Rimi Filippo, avendo sposato due sorelle,

Q.C.

000905

cognati; che, per quanto a conoscenza, il vecchio patriarca Vincenzo non ebbe a rivestire mai cariche in seno a "Cosa Nostra"; che, invece, Rimi Filippo, figlio di Vincenzo e fratello di Natale, ebbe a ricoprire le cariche di "rappresentante" della "famiglia" di Alcamo nonché di "capo-mandamento" della zona di Alcamo; che nell'anno 1974 Rimi Leonardo assunse, quale reggente, le cariche di "rappresentante" e di "capo-mandamento" della zona di Alcamo, in sostituzione del padre Filippo, arrestato o sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno; che Buccellato Nicola, rappresentante

J. Chan

provinciale di Trapani fino al febbraio 1983, intrattenne rapporti ottimi con Totò Minore e pessimi con i Rimi, come egli ebbe comprendere conversando con Rimi Leonardo; che egli conobbe nell'anno 1975 il Buccellato, capo-mandamento oltre che rappresentante provinciale di Trapani; che suo fratello Giuseppe ebbe a ricoprire dal 1975 al 1977 la carica di rappresentante regionale di "Cosa Nostra", ricoperta, successivamente, da Settecase Giuseppe e, dopo la di costui morte, da Greco Michele; che quest'ultimo nell'anno 1977, nel corso di una seduta regionale, presieduta dal Settecase, alla quale prese parte anche Buccellato Nicola, propose lo scioglimento

Q CIN

della "famiglia" di Catania, in seno alla quale erano insorti contrasti, e la nomina di tre "reggenti" nelle persone di Calderone Giuseppe, Santapaola Benedetto (inteso "Nitto") e Florio Agatino (inteso "Tino il guappo"); che egli é stato sino all'anno 1977 "vice-rappresentante" della "famiglia" di Catania; che nell'anno 1978 vennero assassinati Di Cristina Giuseppe di Riesi. rappresentante provinciale di Caltanissetta, e Calderone Giuseppe, entrambi molto vicini a Badalamenti Gaetano e a Bontade Stefano; che suo fratello Giuseppe ebbe a riferirgli che, nel corso delle sedute regionali, sin dagli anni 1976-1977, si profilarono in seno a

P.C.

edialo (Apr. 1994)

000908

Nostra" due schieramenti, e che Totò Minore aderì al gruppo dei "corleonesi", Riina Salvatore capeggiato da da Provenzano Dino; che nell'anno 1963 suo fratello Giuseppe, dichiarato fallito, iniziò interessarsi dell'impresa ad Costanzo, nel senso che assunse l'incarico di contattare, al momento dell'apertura di nuovi cantieri, i "rappresentanti" locali di "Cosa Nostra", al fine di consentire all'impresa di operare con la massima tranquillità e a "uomini d'onore" locali di prestare attività per conto dell'impresa; che, dopo l'assassinio di suo fratello Giuseppe, tale compito venne affidato a Santapaola Benedetto (inteso "Nitto") su

Q. C.

48690

designazione da parte di Totò Minore; che quest'ultimo, il quale si identificava in Minore Antonio Salvatore, instaurò rapporti di conoscenza come "uomo d'onore", in epoca all'anno 1962, dapprima anteriore Saitta Luigi e, successivamente, Calderone Giuseppe: che egli era nipote del Saitta; che Totò Minore ha gestito un autosalone a Trapani; che erano "uomini d'onore", oltre che Totò Minore e fratello Calogero, anche i loro fratelli Giovanni e Giacomo nonché Nino, figlio di Calogero; che i Minore, condsciutissimi in Sicilia, hanno intrattenuto rapporti strettissimi con personaggi di rango di "Cosa Nostra", tra cui Riina Salvatore,

Santapaola Benedetto, Greco Michele; che i Minore "si infuriarono" giacché i giudici di Trapani ebbero disporre riesumazione del cadavere di Minore Giovanni, sospettando che la di morte fosse avvenuta non per causa naturale ma ad opera di terzi; che apprese tale notizia direttamente da Costanzo Pasquale (inteso "Gino"), il quale ebbe a riferirgli dell'ira dei Minore nonché della difficile accessibilità del luogo in cui era nascosto il latitante Totò Minore, suo grandissimo amico e protettore; che anche Minore Nino, figlio di Calogero, ebbe a parlargli della riesumazione sopra specificata allorché si recò a Catania allo scopo

suggerire dal Costanzo predetto un perito balistico (indicato, in effetti. professore Compagnini Domenico) da nominare in relazione ad una vicenda giudiziaria relativa ad un automezzo, e si intrattenne a pranzo con esso Calderone Antonino e con Santapaola Benedetto presso il ristorante "Costa Azzurra"; che l'esponente più prestigioso dei Minore era indubbiamente Totò Minore, che intrattenne una fittissima rete di rapporti con i personaggi maggiore spicco nell'ambito di Nostra" e, in particolare, con la "famiglia" di Catania e con Santapaola Benedetto; che Buccellato Nicola, nonostante fosse il rappresentante provin-

ciale di Trapani, era molto legato ai Minore e aveva un peso ed un'influenza senz'altro inferiori a quelli di Minore; che alla fine dell'estate dello anno 1979, in occasione dell'apertura della caccia, egli partecipò in una riserva dei Costanzo ad una battuta, alla quale presero parte, tra gli altri, Riina Salvatore, Santapaola Benedetto, Greco Michele e Totò Minore, all'epoca latitante; che egli ebbe ad apprendere da Costanzo Gino che, occasione del matrimonio di un figlio di esso Costanzo, avvenuto in epoca successiva all'assassinio di Calderone Giuseppe, il capitano Guarrata ebbe a creare un pò di scompiglio, giacché, avendo notato O Con

000913

presenza di Nitto Santapalola e di Totò Minore, manifestò l'intenzione di compiere qualche atto connesso alle sue funzioni; che egli ebbe a constatare personalmente la esistenza di ottimi rapporti tra Minore e Agate Mariano ("rappresentante" della "famiglia" di Mazara del Vallo), in il primo parlava benissimo secondo e lo Agate, a sua volta, legatissimo al Minore, di cui continuamente le lodi; che egli e fratello Giuseppe sentirono pronunziare i nomi "Evola" e "Magaddino" da Totò Minore, il quale ebbe a parlarne sicuramente come di amici suoi e, se mal non ricordava, anche come "uomini d'onore";

Minore (vero punto diforza dei "corleonesi" nel trapanese), del quale il rappresentante provinciale fu solo espressione, é stato legatissimo ai Costanzo e a Nitto Santapaola; che circa due mesi prima dell'estate 1982 egli apprese da Campanella Carlo (consigliere della "famiglia" di Catania) che Nitto Santapaola dato ai Minore le "mitragliette" aveva fabbricate artigianalmente da Ponari Guglielmo (fratello di un dipendente esso Calderone) e acquistate nel 1981 da Campanella di esso per conto Santapaola con denaro proveniente da attività di intermediazione finalizzata alla composizione amichevole di una pretesa ((

estortiva.

La piena attendibilità del contenuto delle deposizioni del Calderone é stata già ampiamente e ripetutamente riconosciuta da diversi organi giudiziari di merito e di legittimità, come risulta dalle sentenze acquisite da questa Corte di Assise nel corso della istruzione dibattimentale.

Sotto l'aspetto intrinseco le deposizioni del Calderone appaiono caratterizzate da quegli indispensabili requisiti (assenza di rancore nei confronti dei coimputati, spontaneità, logicità, coerenza, costanza e reiterazione), delineati dal saggio insegnamento del Supremo Collegio e richiesti per la formulazione di un

200~

giudizio di genuinità e di veridicità.

Invero, é palese, anzitutto, l'assenza di rancore, giacché mai nel corso dei suoi interrogatori liberi il Calderone ha profferito espressioni di astio di animosità tali da legittimare **i**1 convincimento che le sue accuse siano il frutto di spirito di rivalsa di vendetta; peraltro, dagli atti processuali non emerge alcun indizio atto a comprovare neppure il sospetto dell'esistenza di contrasti o dissidi tra il Calderone e gli odierni imputati.

Il Calderone, il quale in altre sedi ha ammesso la propria responsabilità in ordine a gravissimi episodi criminali (come

C.C.

risulta dal mandato di cattura dell'Ufficio
Istruzione di Palermo acquisito agli atti),
nel corso dell'interrogatorio é apparso
sinceramente pentito.

La deposizione dello stesso é improntata allo sforzo di rammentare personaggi e fatti senza sollecitazioni esplicative o suggestive: a mere domande di ordine generale egli ha risposto sempre senza esitazione alcuna, ammettendo, talora, serenamente i limiti della sua conoscenza ovvero le sue lacune, imputabili al decorso del tempo, in ordine a taluni personaggi o a taluni episodi.

Le incertezze e le lacune, lungi dall'inficiarla, rafforzano la genuinità della

deposizione del Calderone, la cui spontaneità non può essere messa in dubbio.

Non é possibile denegare neppure il carattere della logicità e della coerenza alla deposizione del Calderone, il quale ha fornito particolari minuziosi e convincenti in ordine a ciascun personaggio e a ciascun episodio riferito.

Innegabile é, infine, la sussistenza dei requisiti della costanza e della reiterazione: invero, il contenuto dell'interrogatorio libero dinanzi a questa Corte di coincide col Assise contenuto dei precedenti interrogatori, resi dal Calderone e confermati dinanzi a questa Corte di Assise, che ne

V Ch

preventiva rituale acquisizione.

Ma la chiamata in correità, operata dal Calderone, appare attendibile non solo sotto l'aspetto meramente intrinseco: v'é, infatti, una imponente serie di elementi che conferiscono ulteriormente alle dichiarazioni del Calderone il crisma della veridicità.

Tra i riscontri oggettivi vanno evidenziati, anzitutto, quelli d'ordine generale, che concernono l'esistenza, la strutturazione e la ramificazione di "Cosa Nostra".

I numerosi atti e provvedimenti, ritualmente acquisiti nel corso della istruzione formale e di quella dibattimentale e, in

2 Cha

particolare, tra l'altro, il mandato di cattura emesso dall'Ufficio Istruzione di Palermo in data 9.3.1988 contro Natale + 159, hanno evidenziato la sussistenza di inconfutabili elementi di obiettivo riscontro, tra cui le intercettazioni telefoniche, effettuate nell'anno 1974 a Montreal nella latteria di Violi Paul, le dichiarazioni di Buscetta Tommaso, le confidenze di Di Cristina Giuseppe e i numerosi rapporti giudiziari, ritualmente acquisiti e confermati dagli estensori.

Tra i riscontri oggettivi di ordine specifico, vanno sottolineati quelli relativi:

1) alle vicende dei fratelli Sciacca

p chin

Gaspare, Francesco e Baldassare, effettivamente allontanatisi dal trapanese, a
seguito della irrogazione di misure di
prevenzione, e insediatisi a Catania con
l'esplicazione di attività dapprima alle
dipendenze dell'impresa Costanzo e poi nel
settore delle carni;

- 2) alla reale effettuazione di un viaggio in Africa da parte di Minore Antonio Salvatore negli anni '60;
- 3) alla reale sottoposizione del predetto Minore alla sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, sospesa a seguito dell'assunzione da parte dello stesso di obbligo di immediato espatrio in U.S.A.;
- 4) all'effettivo espatrio ed al susseguente

7 05-

matrimonio in U.S.A. del predetto Minore con la figlia di un "uomo d'onore (Abate Onofrio) del New Jersey;

- 5) alla gestione di una o più pizzerie inU.S.A. da parte del predetto Minore;
- 6) alla effettiva contestuale detenzione presso l'Ucciardone di Palermo nei primi anni '70 di Calderone Giuseppe, Buscetta Tommaso, Badalamenti Gaetano;
- 7) alla sussistenza di indagini (espletate dalla Guardia di Finanza) a seguito di un esposto anonimo, contenente accuse contro Calderone Giuseppe, Calderone Antonio, Saitta Luigi, Tagliavia Andrea, Tagliavia Giuseppe, Mungiovino Giovanni, Ortale Enrico e Minore Antonio Salvatore;

- 8) alla reale effettuazione della riesumazione del cadavere di Minore Giovanni su disposizione della magistratura trapanese;
- 9) alla reale effettuazione di perizia balistica in relazione al rinvenimento dell'autocarro crivellato di colpi ed al coinvolgimento di Minore Calogero;
- 10) ai riconoscimenti fotografici nei confronti, tra gli altri, di Minore Antonio Salvatore e di Minore Calogero, operati nel corso delle deposizioni acquisite;
- 11) alla documentata esistenza di rapporti tra i Minore e Agate Mariano;
- 12) alla pacifica esistenza di rapporti tra
 lo Agate e gli Evola;

- 13) alla reale esistenza di un "Magaddino"
 e, precisamente, di Magaddino Gaspare,
 additato in diversi rapporti giudiziari
 quale elemento di spicco della mafia
 trapanese;
- 14) alla effettiva gestione di autosaloni a Trapani da parte di Minore Antonio Salvatore;
- 15) alla comprovata esistenza di rapporti di comparatico tra Calderone Giuseppe e Minore Antonio Salvatore;
- 16) alla reale esistenza di rapporti intensi tra i Costanzo e Minore Antonio Salvatore;
- 17) alla reale presenza di Santapaola Benedetto nel trapanese accanto a

personaggi come Agate Mariano;

18) all'uso, tra l'altro, di una mitraglietta "Ponari" nell'esecuzione dell'assassinio del dott. Ciaccio.

Vero che Calderone Antonino, ulteriore prova di linearità e genuinità, ha precisato che le notizie, che era in grado di fornire, erano certe e numerose alla data dell'assassinio sino di fratello Giuseppe e, successivamente a tale data e sino al febbraio 1983 (epoca della sua partenza dall'Italia per la Francia), circoscritte e in numero esiguo; tuttavia, tale precisazione incide sulla non veridicità delle notizie riferite in ordine a personaggi e fatti sino al febbraio 1983.

26~

Peraltro, non va dimenticato che Calderone Antonino, quale "vice-rappresentante" della "famiglia" di Catania sino all'anno 1977, quale fratello di Giuseppe ("rappresentante provinciale" di Catania nonché, dall'anno all'anno 1977, "rappresentante" 1975 regionale di "Cosa Nostra") e, infine, quale, nipote di Saitta Luigi (vecchio e autorevole associato di "Cosa Nostra") ha potuto acquisire una vasta e profonda conoscenza della strutturazione di "Cosa Nostra" e, anche dopo l'assassinio del fratello, non é stato "posato" ha continuato ad intrattenere con Costanzo Pasquale, col cugino Marchese Salvatore, Santapaola Benedetto, con con

Salvatore, con i Minore e con altri personaggi di spicco rapporti costanti, che gli hanno consentito di percepire notizie rilevanti e di presenziare a riunioni ed incontri ai massimi livelli.

Il contenuto delle dichiarazioni del Calderone, infine, non solo appare confermato da riscontri oggettivi, ma si pone, a sua volta, come conferma di ulteriori molteplici e attendibili risultanze processuali.

Pertanto, va affermata la piena efficacia e validità probatoria delle suddette deposizioni, che, nella valutazione complessiva, attesa la loro piena attendibilità intrinseca ed estrinseca,

((()

rivestono un univoco ed incontrastato significato sul piano processuale, logico e psicologico.

Alla luce di tutte le esaurienti argomentazioni prospettate e delle imponenti
acquisizioni probatorie evidenziate,
ritiene questa Corte di Assise che non può
sussistere dubbio alcuno in ordine alla
appartenenza costante, ininterrotta ed
attuale sino alla contestata data di Minore
Antonio Salvatore e di Minore Calogero alla
associazione mafiosa armata denominata
"Cosa Nostra".

Il controllo assoluto del territorio ottenuto dall'associazione mafiosa attraverso l'assoggettamento, in un'atmosfera di radicata omertà, delle varie componenti sociali in ogni loro manifestazione ed attività, é frutto in massina parte di intimidazione sia specifica sia diffusa e generalizzata.

Anche i fratelli Minore, per conseguire tale risultato, si sono avvalsi soprattutto della forza intimidatrice sprigionata dalla posizione di primissimo piano, da loro raggiunta in seno a "Cosa Nostra" e consolidata negli anni, ben conosciuta e temuta nel trapanese.

A tal punto, appare indispensabile sottoli-

005~

neare il clima di grave e generalizzata preoccupazione, diffuso negli ambienti giudiziari trapanesi in singolare coincidenza con la evoluzione delle vicende processuali, concernenti i fratelli Minore. Come si é già in narrativa ampiamente evidenziato, verso la fine dell'anno 1977 gli investigatori e gli inquirenti trapanesi, sospinti dalla irruente foga del dott. Ciaccio, iniziano, sulla scia del sequestro dell'industriale trapanese Rodittis Michele, una serie di indagini e di accertamenti, che coinvolgono direttamente i Minore.

L'evoluzione dei conseguenti procedimenti penali procede in un'atmesfera densa di

specifiche e gravissime intimidazioni.

La dott. Leone Anna Maria, componente del Collegio Penale in tutte tre le dibattimentali del noto processo contro Minore Antonio Salvatore e Minore Calogero ed altri in ordine al reato di all'art.416 C.P. (sospeso nella terza fase in attesa della definizione del processo c.d. "Ciccarelli/Rodittis"), ha riferito di ricevuto presso la sua di abitazione in Palermo, nel corso seconda fase di detto processo, sulla sua utenza, non inserita nell'elenco della S.I.P., una telefonata, con la quale le si intimava, con tono alterato, di "stare bene attenta" da parte di anonimo interlocutore,

G. C.

e di avere collegato la minaccia al processo in corso contro i Minore.

La dott. Giglio Daniela ha dichiarato di avere appreso dalla collega Leone la notizia della telefonata sopra indicata.

Il dott. Carrara Carmelo ha affermato che intorno all'anno 1981 (approssimativamente nello stesso periodo in cui il dott. Ciaccio appariva preoccupato e veniva scortato) i colleghi Sferlazza Ottavio e Consoli Agata avevano rinvenuto (non gentile omaggio ma inequivocabile messaggio di morte) dei fiori all'interno delle loro autovetture.

La dott. Consoli é lo stesso magistrato che, nel corso della tempestosa prima fase

del noto processo contro i Minore, nel dicembre 1980, ebbe a sostituire temporaneamente il dott. Ciaccio, allontanatosi per consentire l'esame della richiesta di ammissione quale teste avanzata nei suoi confronti, ed ebbe, in tale frangente, a subire sollecitazioni da parte difensori dei Minore affinché restasse ad esercitare, per tutta la durata del processo, le funzioni di Pubblico Ministero al posto del dott. Ciaccio.

Particolarmente significativo il contenuto delle dichiarazioni del dott. Cerami Dino, il quale ha riferito che i due noti processi contro i Minore, sin dalla fase delle indagini preliminari di P.G. erano

natura, ivi compreso quello generico per l'incolumità fisica di coloro che avevano compiuto o compivano attività processuali, ed ha aggiunto che la personalità degli imputati nei due processi sopra indicati aveva sempre destato preoccupazioni.

Infine, non va dimenticato l'allarme destato fra i magistrati trapanesi dalla telefonata, ricevuta dall'appuntato Genova della Polizia di Stato e già in precedenza ampiamente esaminata; tale messaggio viene inviato nel giugno 1982 e, cioé, quando il dott. Cerami, Giudice Istruttore del processo c.d. "Ciccarelli/Rodittis" si accinge a concludere per la terza volta l'istruzione

formale: e che si tratti di messaggio di chiaro stampo mafioso é provato dalla immediata reazione degli ambienti giudiziari trapanesi, improntata a grave preoccupazione.

Della attendibilità dei testi Leone, Giglio, Carrara, Cerami e di tutti i magistrati, sentiti in ordine agli effetti dirompenti della telefonata del giugno 1982 sopra specificata, non v'é motivo di dubitare, attesa la spontaneità e la univocità delle deposizioni.

Ma é sul dott. Ciaccio, punta di diamante della magistratura trapanese e implacabile inquirente, la cui acuta intelligenza e la cui profonda conoscenza delle vaste

Q C/~

ramificazioni nazionali ed internazionali della organizzazione mafiosa trapanese costituivano per quest'ultima un gravissimo pericolo permanentemente incombente, che le intimidazioni vengono esercitate in proporzioni sempre crescenti sino а sfociare nella brutale e vile esecuzione. Lo stesso dott. Ciaccio (f.138/V) ha riferito l'episodio del segno a forma di croce verniciato sulla sua autovettura in coincidenza con l'emissione degli ordini di cattura a carico anche dei fratelli Minore: la veridicità di tale episodio é stata confermata, come specificamente evidenziato in narrativa, dalla moglie del magistrato assassinato nonché dai giudici

C. Com

Gioacchino, Sciuto Antonio, Garofalo Francesco e da altri testi; il maresciallo Fois ha affermato che il dott. Ciaccio, pur verbalmente asserendo che poteva trattarsi di una "ragazzata", si comportò, in effetti, in modo tale da far ritenere che avesse colto nell'apposizione del segno un chiaro messaggio di inequivocabile stampo mafioso, portando da quel momento in poi nella borsa un revolver Smith e Wesson cal.38.

Il dott. Garofalo Francesco ha riferito un altro inquietante episodio e, cioé, quello relativo al rinvenimento di ossa sul terrazzo (su cui non prospettavano finestre né balconi di sovrastanti alloggi) della

casa di abitazione del dott. Ciaccio in Trapani, sempre in coincidenza con la trattazione di processi penali a carico dei fratelli Minore: non é difficile cogliere il senso di siffatto messaggio nel simbolismo mafioso.

Montalto Irene ha riferito di avere appreso dal figlio Giangiacomo del rinvenimento di un proiettile sulla scrivania del di lui ufficio: si é trattato dell'ennesimo brutale ed inquietante avvertimento.

I dott. Sferlazza Ottavio, Tamburino
Giovanni e Almerighi Mario hanno riferito
di avere appreso, in termini generici,
dallo stesso dott. Ciaccio di minacce a lui
rivolte e di inquietante ambiente di

Q C/10

lavoro.

In coincidenza con l'episodio della telefonata anonima del giugno 1982 all'appuntato Genova, viene rilevato che il dott. Ciaccio é pedinato da conoscenti, che ne danno notizia alla di lui madre Montalto Irene nell'agosto 1982.

Qualche giorno prima dell'assassinio, a tarda sera, nella casa di abitazione di Valderice, un forte rumore metallico (come di barra in ferro vibrata contro l'inferriata del balcone) turba il dott. Ciaccio, che si alza e impugna la pistola, pur senza commettere l'imprudenza di uscire o di affacciarsi: ne ha parlato Virzì Vita, collaboratrice domestica, la quale

QCC~

precisato di avere avuto notizia diretta dell'episodio del dott. Ciaccio.

Delle inquietanti telefonate con interlocutore silenzioso, che hanno creato allarme e
preoccupazione nel dott. Ciaccio e tra i
suoi familiari, nei mesi antecedenti
l'omicidio, hanno riferito concordemente La
Torre Maria, Virzì Vita e il dott. Lumia
Giuseppe.

Ma l'episodio che suscitò il maggior turbamento nel dott. Ciaccio é quello dallo stesso percepito come "un autentico tentativo di intimidazione di natura mafiosa" ad opera dell'avv. Seminara Paolo, difensore di Minore Antonio Salvatore e di Minore Calogero, nel corso della pubblica udienza

(C)

del 10.12.1980.

(f.138/V) e nei informativa successivi chiarimenti resi al dott. Lumia Giuseppe ha fotografato, come ampiamente esposto narrativa, le reali dimensioni dell'atteggiamento dell'avv. Seminara e gli effetti dirompenti sugli imputati presenti in aula, i quali ebbero a manifestare in modo palese la loro ostilità nei suoi confronti. La estrema gravità dell'episodio non sfuggì né al dott. Lumia né al Procuratore Generale della Repubblica di Palermo se al dott. Ciaccio venne con urgenza assegnato servizio di scorta; ma l'episodio avrebbe meritato interventi più incisivi da parte Q X~

Lo stesso dott. Ciaccio nella relazione

di Palermo onde accertare se il comportamento dell'avv. Seminara avesse superato o meno i limiti della normale dialettica processuale e fosse o meno censurabile sia sotto l'aspetto disciplinare sia sotto l'aspetto penale.

I dott. Leone Anna Maria e Pennisi Roberto hanno sottolineato corcordemente il clima di grande tensione, nel quale ebbe a svolgersi l'udienza del 10.12.1980 soprattutto a causa dello scontro tra il dott. Ciaccio e la difesa dei Minore.

La dott. Consoli Agata ha evidenziato le pressioni su di lei esercitate all'udienza del 10.12.1980 dalla difesa dei Minore per

(05~

indurla a continuare a svolgere le funzioni di Pubblico Ministero al posto del dott. Ciaccio, da lei solo momentaneamente sostituito.

Nonostante fosse certo il rinvio del processo a tempo indeterminato e nonostante la richiesta di ammissione del dott. Ciaccio quale teste fosse assolutamente inammissibile, il dott. Ciaccio non "doveva" esercitare le funzioni di Pubblico Ministero nel processo contro i fratelli Minore: la legittima opposizione del dott. Ciaccio alla indebita pretesa della sua estromissione dal processo ha suscitato la reazione dell'avv. Seminara e le conseguenti manifestazioni di ostilità da parte

degli imputati detenuti, presenti in aula, tra cui Minore Calogero, difeso anche dal predetto avvocato.

Alla luce di siffatta situazione, l'esercizio delle funzioni di Pubblico | Ministero da parte del dott. Ciaccio nella successiva seconda fase dibattimentale dello stesso processo non poteva assumere che il carattere di vera e propria sfida all'organizzazione mafiosa trapanese e, in particolare, ai Minore.

Peraltro, la seconda fase dibattimentale si concluse con un ulteriore rinvio a tempo indeterminato a causa di uno sciopero nell'ambito forense trapanese, che il dott.

Natoli ha definito meramente strumentale e

finalizzato al differimento del processo contro i Minore, che "non si sarebbe dovuto trattare sino al duemila": in tale seconda fase veniva ritenuta pregiudizievole per gli imputati non solo la presenza del dott. Ciaccio ma anche quella del dott. Natoli, componente indocile del Collegio Penale. Nel corso della terza fase dibattimentale del processo sopra specificato le funzioni \mathtt{di} Pubblico Ministero sarebbero state esercitate non più dal dott. Ciaccio, nel frattempo assassinato, bensì dal Costa e il Collegio Penale avrebbe disposto sospensione del processo, che, nonostante oltre cinque anni, siano decorsi risulta ancora celebrato. 25~

Appare necessario, a tal punto, esaminare sommariamente le vicende connesse al c.d. "processo Costa", ampiamente analizzate in narrativa.

Non é compito di questa Corte di Assise affrontare e decidere tutte le delicate questioni concernenti la posizione del Costa, al quale é stata mossa, tra l'altro, l'accusa di corruzione in riferimento al processo c.d. "Ciccarelli/Rodittis".

Pertinente e rilevante, invece, é l'esame delle intercettazioni telefoniche operate sulla utenza di Favata Calogero, dettagliatamente analizzate in narrativa, dalle quali é emerso il tentativo di corruzione nei confronti del dott. Cerami, condotto

dal Favata su incarico di Bulgarella Andrea nell'interesse dei fratelli Minore.

Il dott. Cerami, il Favata, Cizio Giuseppe e Bulgarella Salvatore hanno confermato concordemente la reale sussistenza di tale subdola manovra, tardivamente venuta alla luce, per puro caso, dopo oltre un anno di singolare silenzio, nonostante la connessione probatoria con le indagini relative all'assassinio del dott. Ciaccio fosse di una lampante evidenza.

Il Cizio ha affermato di avere appreso dal dott. Cerami che il Ciaccio, venuto a conoscenza della vicenda, ebbe un tempestoso scontro verbale, distintamente percepito anche all'esterno della stanza in cui si

(Ca

verificò, con lo stesso dott Cerami e col Costa.

La deposizione del Cizio su tal punto ha trovato riscontro, pur se altri testi hanno opposto versioni totalmente negative, nella dichiarazione di Colomba Maria (f.289/V), la quale ha riferito di avere appreso, poco prima o poco dopo le festività natalizie dell'anno 1982, direttamente dal dott. Ciaccio di un alterco, avuto in ufficio dallo stesso, che le aveva confidato l'intenzione di parlarne con il Procuratore della Repubblica.

Peraltro, i testi Collura e Genova hanno riferito che il dott. Ciaccio ascoltò sicuramente la conversazione telefonica

CCIO

intercettata tra il Favata e l'avv. Varzi:

tale conversazione reca la data del

13.11.1982 e, cioé, la stessa dell'altra

conversazione tra il Favata ed il Cizio,

nel corso della quale si parla di "Monte

Alto" e delle "casse di frutta".

Appare estremamente verosimile, alla luce anche di quanto riferito dal Cizio e dalla Colomba, che il dott. Ciaccio abbia casualmente ascoltato tale ultima conversazione e ne abbia correttamente interpretato il reale significato; la circostanza che il dott. Ciaccio abbia contestato la vicenda al dott. Cerami e al Costa e si sia riproposto di riferirne al Procuratore della Repubblica, senza azioni di plateale

pubblicizzazione, appare in perfetta sintonia col carattere estremamente riservato ed introverso del magistrato, il quale mai ad alcuno ha confidato le sue giustificate preoccupazioni e solo pochisssimi intimi amici ha riferito delle ripeture minacce in termini assai generici. Comunque, questa in sede, assume particolare rilievo non già la circostanza che il Ciaccio sia dott. venuto conoscenza o meno della presunta corruzione del Costa o del tentativo di corruzione del Cerami bensì un dato storico documentato e irrefutabile: in data 9.1.1983. come risulta dalla trascrizione di conversazione telefonica intercettata, Favata Calogero

000952

informa Bulgarella Andrea, provocandone la furente reazione verbale, che il dott. Cerami ha respinto l'ulteriore offerta di centocinquantamilioni di lire anche perché era stato "scoperto"; e il Favata ha precisato che il dott. Cerami era stato "scoperto" proprio dal dott. Ciaccio.

Non appare necessario soffermarsi sugli effetti dirompenti di siffatta "scoperta" o, comunque, della semplice divulgazione di una notizia del genere: i Minore, nel recepire tale comunicazione ad opera del loro incaricato Bulgarella Andrea, da un canto hanno visto profilarsi ulteriori pesanti iniziative giudiziarie nei confronti loro e dei loro compiacenti amici

C CEN-

da parte dell'implacabile dott. Ciaccio e dall'altro hanno percepito i riflessi indubbiamente negativi della vicenda sui processi, già in fase di giudizio, a loro carico in corso.

Peraltro, l'ulteriore permanenza in Trapani del dott. Ciaccio (il cui trasferimento, pur se "in itinere", non era ancora certo ordine alla quanto meno in di immissione in possesso altrove) sempre comportato attività pressanti incisive a carico dei Minore. La eliminzione del dott. Ciaccio, già decisa nell'estate 1982, diventa in tal modo indifferibile. La tracotanza della mafia trapanese in viltà estrema, allorché tramuta

codardo anonimo telefonista avverte, qualche settimana dopo l'assassinio del dott. Ciaccio, la famiglia di quest'ultimo di "stare attenti alle bambine": 1a comunicazione telefonica viene ricevuta da Virzì Vita, collaboratrice domestica della famiglia Ciaccio, presso 1a casa di abitazione dei Ciaccio in Trapani.

Un'ulteriore intimidazione viene telefonicamente operata sull'utenza riservata in ufficio nei confronti del dott. Collura Giorgio, all'epoca dirigente della Squadra Mobile di Trapani, mediante specifiche minacce proprio il giorno successivo a quello dell'assassinio del dott. Ciaccio.

Esaurita la prospettazione dell'imponente

quadro di mirate intimidazioni, supportate da un tentativo di corruzione, da presunte corruzioni e culminate nell'assassinio del dott. Ciaccio, non può non rilevarsene il collegamento, certamente non imputabile a singolare coincidenza, con le vicende processuali dei Minore: la circostanziata esposizione di tali fatti in questa parte e in narrativa non necessita di ulteriori commenti o considerazioni.

((()

Le analitiche considerazioni e 1e circostanziate prospettazioni, svolte nella presente e in tutte le precedenti parti, in ordine alla decisa personalità e allo specifico impegno professionale del dott. Ciaccio, in ordine al ruolo di spicco di Minore Antonio Salvatore e dí Minore Calogero in seno alla associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra", nonché in ordine alla netta contrapposizione tra il dott. Ciaccio e i fratelli Minore (acuitasi col trascorrere degli anni sino ad assumere le dimensioni $\mathbf{d}\mathbf{i}$ uno scontro frontale) consentono una rigorosa ricostruzione e una serena valutazione del movente dell'assassinio, che non si prestano a interpretazioni equivoche o alternative: solo Minore
Antonio Salvatore e Minore Calogero, capi
carismatici della mafia trapanese, potevano
ordinare la brutale esecuzione del dott.
Ciaccio, da loro ritenuto un implacabile
persecutore.

Peraltro, non va dimenticato che Calderone
Antonino ha riferito una regola vigente in
seno a "Cosa Nostra": nessun omicidio c.d.

"eccellente" può essere consumato senza
l'autorizzazione dei vertici, quantomeno
provinciali, di "Cosa Nostra"; e i fratelli
Minore erano i veri capi della mafia
trapanese, pur se "rappresentante provinciale" era una loro creatura e, cioé,
Buccellato Nicola.

Tale regola ha trovato riscontro nelle deposizioni (il cui contenuto può agevolmen dagli ricavarsi atti te processuali acquisiti) di Buscetta Tommaso, di Contorno Salvatore e di altri c.d. "pentiti". Or, la individuazione del movente (che, pur essendo elemento indefettibile del reato, può, in linea teorica, non accertato) assume valore decisivo in ipotesi di valutazione di prova indiretta. Nella fattispecie in esame, v'é un dato certo, obiettivo ed indiscusso: una delle per l'assassinio armi usate del Ciaccio é una mitraglietta c.d. "Ponari". A tale dato va aggiunta una precisa notizia fornita da Calderone Antonino (la

Q C/~

attendibilità é stata ampiamente in precedenza esaminata ed accertata): circa due mesi prima dell'estate 1982 Santapaola Benedetto cedette ai "Minore" una partita di mitragliette c.d. "Ponari".

La concatenazione logica degli elementi evidenziati consente di affermare la sicura riferibilità ai "Minore" dell'assassinio del dott. Ciaccio, senza, tuttavia, risolvere, di per sé, il problema della responsabilità personale di Minore Antonio Salvatore e di Minore Calogero.

Vero é che quest'ultimo, giusta quanto dichiarato dal Calderone, ha intrattenuto rapporti sia personalmente sia tramite il figlio Nino con Santapaola Benedetto: non

Q CC-

tuttavia, certo tali é, che rapporti fossero di intensità tale da giustificare la cessione di una intera partita di armi tanto micidiali, difficilmente reperibili. Alla luce di tali considerazioni appare conforme Giustizia assolvere Minore Calogero dalle imputazioni di omicidio, nonché da quelle collegate (di cui alle lettere A), C), D), E), F), G), H), L) della rubrica) per insufficienza di prove.

Di diverso spessore e di incontrovertibile consistenza sono gli elementi a carico di Minore Antonio Salvatore in ordine all'imputazione di omicidio.

Invero, se il movente nella sua schiacciante e provata evidenza coincide con quello di Minore Calogero, ben diversa é la statura criminale di Minore Antonio Salvatore, il quale é riuscito collocarsi, come ampiamente in precedenza sottolineato, ai vertici di "Cosa Nostra", in compagnia dei tristemente famosi Riina Salvatore e Santapaola Benedetto, rispetto può, addirittura, vantare ai quali superiore prestigio in considerazione della maggiore esperienza in campo internazionale

e degli intensi rapporti soprattutto con la fazione siciliana di "Cosa Nostra" in U.S.A.-

Tale convincimento é il risultato di una obiettiva e serena valutazione di tutte le risultanze processuali, particolareggiatamente esaminate anche in narrativa.

Fra tali risultanze merita di essere rammentata la circostanza riferita da Calderone Antonino relativa all'assunzione della "tutela" dei Costanzo da parte di Santapaola Benedetto dopo l'eliminazione del precedente titolare di siffatta "tutela" e, cioé, di Calderone Giuseppe: la "nomina" del Santapaola é avvenuta su designazione da parte di Minore Antonio

Salvatore.

Una designazione del genere rivela sufficientemente la reale caratura del personaggio.

In considerazione di tali rapporti, consolidati, tra l'altro, con frequenti incontri e riunioni tra i massimi vertici di "Cosa Nostra" (fra cui va rammentata la "battuta đi caccia" nella riserva dei Costanzo, della quale ha riferito con dovizia di particolari il Calderone), appare indubitabile che la cessione delle mitragliette "Ponari" é stata operata da Santapaola Benedetto in favore di Minore Antonio Salvatore, al quale le armi erano verosimilmente, necessarie sia,

0.00

crearsi, nella latitanza, una scorta armata, sia per rafforzare i suoi fedelissimi (impegnati nella cruenta guerra di mafia, scoppiata, anche nel trapanese, verso la fine del 1981), sia per consentire la consumazione con assoluta certezza di delitti "eccellenti", senza possibilità di scampo per le vittime designate.

Si é, già, rilevato che una delle armi usate per l'assassinio del dott. Ciaccio é una mitraglietta "Ponari", come riferito dai periti balistici nella loro esauriente e convincente relazione: non va dimenticato che uno dei periti e, precisamente, il prof. Compagnini, ha avuto occasione di esaminare, su incarico della Procura della

P CTA

Repubblica di Catania, numerose altre mitragliette simili, costituite dal Ponari.

Né va dimenticato che Ponari Guglielmo ha confessato di avere costruito tali armi su espressa richiesta della malavita organizzata.

A tal punto appare opportuno richiamare il contenuto di tre rilevanti principi enunciati dal Supremo Collegio:

1) "In tema di valutazione delle prove, la riferibilità sicura al gruppo delinquenziale dei fatti delittuosi non risolve il problema della responsabilità personale dei singoli imputati: ma la convergenza degli elementi probatori e la loro reciproca integrazione ben possono giustificare il

convincimento sulla loro colpevolezza se attraverso il collegamento logico emerga la univocità dei detti elementi, che da soli erano carenti di efficacia probatoria" (Cass.Sez.I, 30 maggio 1988 n.6528).

2) "In materia di valutazione delle prove, il convincimento del giudice può fondarsi tanto su prove obiettive quanto su un processo logico mediante il quale da fatti certi si ricava la conclusione circa l'esistenza del fatto da provare.

A tal scopo occorre che gli elementi di giudizio siano certi, che la deduzione rientri in un procedimento logico caratterizzato dal massimo rigore di valutazione, che gli elementi posti a base

Q Can

della argomentazione siano concordanti" (Cass.Sez.VI, 29 agosto 1988 n.9138).

degli indizi, apprezzati secondo la logica e le massime di esperienza, assume valore decisivo specie quando il collegamento tra le varie fonti di prova sia indiziarie sia presuntive sia indirette confluisce oggettivamente nella medesima direzione" (Cass. Sez.I, 6 agosto 1988 n.8719).

Alla luce di tali principi, giuridicamente ineccepibili, le posizioni dei vari imputati, in relazione alle imputazioni comuni, vanno inquadrate, nel rigoroso rispetto del principio della responsabilità personale, in una visione unitaria e globale degli elementi processuali, che devono essere opportunamente raccordati, interpretati e valutati.

Antonio Salvatore non può essere avulsa dal contesto processuale ma va collegata a quella di Evola Natale e di Farina Ambrogio, al fine di pervenire ad una valutazione unitaria, mediante un convincente procedimento logico, degli

elementi probatori oggettivamente convergenti nella medesima direzione e reciprocamente integrantisi.

QCI

Production of Administra

000970

Va, anzitutto, rilevato che molteplici elementi processuali, univoci e concordanti, legittimano il convincimento che Evola Natale sia affiliato da tempo alla associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra".

The second second second second

Invero, in narrativa si é operata una circostanziata esposizione dei numerosi rapporti giudiziari, delle proposte e delle segnalazioni (confermati dagli estensori nel corso del dibattimento), da cui si ricava agevolmente la prova della progressiva crescita, a decorrere dagli anni '70, della personalità dello Evola, personaggio la cui spiccata pericolosità sociale, mascherata sotto uno schermo di

Q Veno

apparente ingenuità, é dimostrata dalla particolare dimistichezza con le armi da fuoco, giustamente ritenuta inquietante dagli investigatori e dai giudici, che dello Evola hanno dovuto ripetutamente occuparsi.

Lo Evola é appassionato di caccia:

la prova convincente é fornita dal possesso (giudizialmente accertato) del fucile mediante il quale suo fratello Gaspare ebbe a suicidarsi nonché di cani da caccia di pura razza cirneco.

Ma la vera passione di Evola Natale sono sempre state le armi da fuoco corte di spiccata potenzialità offensiva.

Già nell'anno 1970 lo Evola é stato

e di relative cartucce in numero di trenta:

la sua responsabilità é stata accertata con

sentenza passata in giudicato.

Nell'anno 1981 nella stanza da letto dello Evola é stato rinvenuto un revolver Smith e Wesson cal.38 special lungo, efficientissimo, con numerose cartucce dello stesso calibro: **i**1 tentativo dello Evola di riversare la responsabilità in ordine allo dell'arma delle illecito possesso munizioni sul fratello Gaspare, suicida, é dalla considerazione frustrato quest'ultimo non aveva utilizzato da tempo quella stanza da letto, giacché deceduto oltre un anno prima nonché dalla

8. Ch

considerazione che le bottiglie di salsa di pomodoro, tra le quali l'arma munizioni erano occultate, erano sicuramente confezionate qualche mese prima non anno prima, giacché un consuetudine, soprattutto, nei nuclei familiari del Sud, procedere al confezionamento di salsa di pomodoro in bottiglie di di prodotto anno in anno, trattandosi artigianale di facile alterazione.

Ma v'é di più: l'arma é stata rinvenuta nel corso di una perquisizione domiciliare effettuata il 4.12.1981, mentre non ne é stata rilevata la presenza nel corso di una perquisizione domiciliare effettuata qualche mese prima e, cioé, il 10.12.1981;

9.00

/ - "

é legittimo, pertanto, ritenere che l'arma sia stata occultata da Evola Natale là dove é stata rinvenuta in epoca successiva al 10.12.1981 ma anteriore al 4.12.1981.

La responsabilità dello Evola in ordine a tale episodio é stata affermata con sentenza già passata in giudicato.

Infine, il 30.10.1983 lo Evola é stato sorpreso in possesso di una pistola Luger cal.9 P 38 carica e di un revolver Smith e Wesson e sei colpi cal.38 special carico, ben lubrificati e in ottimo stato d'uso, nonché di 49 cartucce cal.9, 19 cartucce cal.38, 10 cartucce cal.32: appare superfluo qualsiasi commento in ordine alla molteplicità (il possesso di cartucce

000975

cal.32 presuppone il possesso di un'arma di tale tipo, ovviamente altrove ben occultata) ed alla micidialità delle armi.

Anche in ordine a tale episodio lo Evola é stato riconosciuto colpevole con sentenza già passata in giudicato.

L'illecito possesso di armi di siffatto genere del relativo e consistente munizionamento da parte di un soggetto, che, come lo Evola, non ha mai prospettato timori di sorta in ordine alla incolumità personale, va. indubbiamente, al di là di un innocuo interesse di mera natura sportiva e presuppone la utilizzazzione per ben altri fini, facilmente intuibili.

Non va dimenticato che, in epoche di gran

lunga anteriori al sequestro delle armi in pregiudizio dello Evola, gli investigatori hanno ripetutamente messo in risalto il ruolo di killer feroce e sanguinario del predetto Evola, indicato come soggetto impulsivo e vendicativo, in seno al gruppo mafioso dei "corleonesi".

Sono già stati evidenziati gli inquietanti rapporti fra Evola Natale e Calabrò Gioacchino (condannato all'ergastolo quale responsabile, in concorso con altri, della c.d. "strage di Pizzolungo", nell'ambito del processo per l'attentato al giudice Palermo Carlo), giacché all'interno di un pulmino posseduto dal Calabrò sono stati rinvenuti atti e documenti di pertinenza

dello Evola, accuratamente occultati.

Il Calabrò ha fornito una giustificazione che non appare assolutamente credibile: egli avrebbe occultato atti e documenti, dimenticati dallo Evola, giacché costui era ricercato.

Il Calabrò ha dimenticato, evidentemente, che avrebbe potuto più agevolmente e senza correre rischi di coinvolgimento in indagini di natura penale consegnare gli atti e i documenti sopra specificati a Evola Giuseppe, fratello di Natale, col quale, proprietario di un appartamento sovrastante 1a sua officina, aveva occasioni quotidiane di incontro: evidentemente, per ben diversi motivi gli atti e i

documenti sono venuti a trovarsi all'interno del pulmino.

Evola Natale é fratello di Evola Giuseppe, i cui rapporti, anche di ordine bancario, con Milazzo Giuseppe e Mancino Salvatore (entrambi assassinati a Gambassi Terme il 16.10.1981) sono stati evidenziati in narrativa.

Sono stati, parimenti, sottolineati gli intensi rapporti tra Evola Giuseppe e Agate Mariano.


Sono stati accertati, altresì, i vincoli stretti tra Agate Mariano e Nitto Santapaola, entrambi, tra l'altro, imputati dell'assassinio del sindaco di Castelvetrano Lipari Vito.

Sono stati evidenziati i rapporti tra Mancino Salvatore e Minore Calogero.

Sono stati sottolineati i collegamenti irrefutabili tra Nitto Santapaola e Totò Minore nonché la assoluta devozione dello Agate nei confronti di quest'ultimo.

Calderone Antonino ha riferito di aver sentito profferire il nome "Evola" da Totò Minore, il quale ebbe a parlarne sicuramente come di amici suoi e, forse, anche come di "uomini d'onore".

Sulla base di tali dati storici accertati in modo incontrovertibile, appare ragione-vole il convincimento sull'appartenenza all'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra", con lo specifico ruolo di killer,



di Evola Natale, collegato a Minore Antonio Salvatore.

Peraltro, il collegamento tra lo Evola e il Minore era stato intuito dal dott. Ciaccio, il quale ebbe a discuterne col dott. Minna Rosario.

L'interesse del dott. Ciaccio nei confronti degli Evola e, in particolare, di Evola Natale é stato ampiamente esaminato in narrativa: appunti personali, ordini di cattura, decreti di perquisizione domiciliare, verbali di udienza contenenti l'indicazione del dott. Ciaccio con le funzioni di Pubblico Ministero, pareri su istanze, richieste istruttorie documentano in modo imponente tale interesse da parte

del dott. Ciaccio nei confronti di Evola
Natale, qualificato come "elemento di
spicco nell'organigramma mafioso".

Lo Evola ha sostenuto di non essere mai venuto a conoscenza delle molteplici, pressanti e incisive iniziative, adottate a suo carico dal dott. Ciaccio.

V'é in atti (ff. 89-90/All.2) la smentita documentale di tale assunto, laddove Piazza Lucrezia ha nominato un difensore di fiducia nell'interesse del figlio Evola Natale nell'ambito del "procedimento penale assegnato al dott. Ciaccio": ed Evola Natale ha ammesso di avere fatto frequenti visite alla madre durante lo stato di latitanza; é impensabile che la madre non

abbia provveduto a fornire al figlio dettagliate notizie in ordine alle di lui vicende processuali ed al magistrato inquirente.

Peraltro, in un ambiente giudiziario così permeabile come quello trapanese dell'epoca, le pressanti iniziative giudiziarie del dott. Ciaccio nei confronti anche degli Evola era di pubblico dominio. Né dimenticata l'intensa attività istruttoria svolta dal dott. Ciaccio anche nell'ambito del processo, instaurato seguito del rapporto dei Carabinieri di Trapani del 25.2.1982, a carico di diversi imputati, tra cui anche Evola Natale.

Tale consistente attività, di pubblico

2 50

dominio, si é estrinsecata, tra l'altro, nell'interrogatorio di numerosi imputati.

Anche agli occhi di Evola Natale, quindi, il dott. Ciaccio é apparso come un implacabile inquisitore.

Nella scelta dei killers per l'assassinio del dott. Ciaccio, Minore Antonio Salvatore ha, ovviamente, privilegiato, tra l'altro, soggetti dotati di particolari perizia nell'uso delle armi: Evola Natale, oltre a tale requisiti, offriva un prezioso stato di latitanza (che lo sottraeva a sospetti e indagini immediati) nonché sentimenti personali di odio.

Che lo Evola abbia accettato il ruolo di killer anche perché sospinto da personale

Q.C.

desiderio di vendetta é circostanza che non si presta a censure di sorta né offre aspetti di inverosimiglianza.

Vero é che, come sostenuto da taluno dei difensori, é facile reperire in determinati ambienti killers dalle esigue pretese economiche.

Ma é, altresì, assolutamente inverosimile (come dimostra la casistica giudiziaria in vicende analoghe) che un'organizzazione di stampo mafioso possa affidare a killers prezzolati, estranei all'associazione, la esecuzione di delitti "eccellenti", i quali richiedono garanzia di assoluto riserbo e silenzio, che può essere offerta solo da affiliati.

In tale contesto probatorio, di per sé rilevante, si inseriscono le conclusioni delle perizie disposte nel corso dell'istruzione.

Con relazione scritta (ff. 75 e ss./IV P.M.) i periti prof. Compagnini Domenico, maggiore CC. Lombardi Giovanni e maresciallo CC. Stramondo Carmelo hanno accertato, tra l'altro, che uno dei due proiettili estratti, all'atto dell'autopsia, dal cadavere del dott. Ciaccio, era stato sicuramente sparato da un revolver tipo Smith e Wesson cal.38 special: i tre periti hanno confermato in dibattimento il contenuto dell'elaborato peritale.

Il maggiore Lombardi ha, altresì, precisato

2 CM

A SECTION OF SECTION S

che alle formulate conclusioni erano pervenuti sulla base dell'esame scrupoloso, anche mediante uno strumento della massima affidabilità come il microscopio comparatore ottico, delle caratteristiche morfologiche, metriche e ponderali (caratteristiche generali, larghezza, direzione e numero di solchi nonché peso) e della impronta di grimpatura.

V'é da sottolineare che all'epoca della redazione della perizia sopra indicata né il Giudice Istruttore né i periti avevano notizia alcuna su Evola Natale e sul suo revolver Smith e Wesson cal.38 special:

l'incarico ai periti era stato affidato, addirittura, nella fase dell'istruzione

: .

Q 500

Le conclusioni dei periti, adottate a seguito di accurate osservazioni e di scrupolosi accertamenti tecnici, hanno, peraltro, trovato obiettivo riscontro nelle due successive perizie balistiche, redatte rispettivamente dai proff. Compagnini Domenico e Morin Franco nonché dal dott.

Le conclusioni delle due perizie (ff.45 e ss/VIII; 222 e ss./VIII) sono identiche: il proiettile cal.38 special estratto dal cadavere del dott. Ciaccio é stato sparato dal revolver Smith e Wesson cal.38 special, sequestrato a Evola Natale il 30.10.1983.

I proff. Compagnini e Morin hanno fornito,

altresì, circostanziati chiarimenti (ff.151 e ss./VIII) a richiesta del Giudice Istruttore, sollecitato da osservazioni tecniche formulate dalla difesa di Evola Natale (ff.134 e ss./VIII).

Nessuna argomentazione di ordine tecnico veniva addotta a sostegno delle osservazioni del consulente tecnico di parte (ff.304 e ss./VIII).

Tutti i periti, nel corso del dibattimento, hanno confermato (3.10.1988 n.77; 4.10.1988 n.78; 5.10.1988 n.79; 6.10.1988 n.80) le rispettive relazioni, fornendo tutti i chiarimenti e le precisazioni, richiesti dalla difesa di Evola Natale.

La difesa dello Evola ha proposto, in

QUI

relazione alle perizie, una serie di eccezioni, la cui assoluta infondatezza é stata già ampiamente evidenziata sia nel corso del dibattimento sia nella parte quarta della presente sentenza.

La difesa dello Evola ha, altresì, operato una vera e propria aggressione morale nei confronti dei periti e, in particolare del prof. Morin, di cui é stata messa in dubbio non solo la competenza specifica ma anche la correttezza professionale: il consulente tecnico di parte dello Evola é andato, addirittura, oltre, ipotizzando in due missive (prodotte dalla difesa dello Evola e delle quali la Corte di Assise ha disposto la trasmissione al Procuratore

QCI

della Repubblica per le eventuali iniziative di ordine penale) un criminoso accordo
tra il Giudice Istruttore e i periti.

nella competente sede, siffatto comportamento, censurabile e pretestuoso, (ben
cinque noti, apprezzati e competenti periti
avrebbero ordito, in combutta col Giudice
Istruttore, una vera e propria congiura ai
danni dello Evola!) rivela la totale
carenza di valide e pertinenti argomentazioni di natura squisitamente tecnica.

Nel quadro dell'attività di sottile e

costante denigrazione della personalità dei

periti sotto il profilo della correttezza

professionale si inseriscono le subdole

insinuazioni sui rapporti tra il dott. Farneti e il prof. Morin; si ovviamente, di evidenziare che quest'ultimo ha ricevuto l'incarico di sottoporre ad accertamenti peritali, in relazione altri episodi delittuosi, la medesima arma da parte del Giudice Istruttore di Trapani nello stesso lasso di tempo in cui il dott. Farneti ha ricevuto l'incarico di procedere alla seconda perizia dal Giudice Istruttore di Caltanissetta: si spiega così, agevolmente, il motivo della contemporanea presenza del prof. Morin e del dott. Farneti a Londra.

Ma se l'arma da esaminare era la stessa,
diversi erano i reperti da comparare:

0.00

quindi, non si comprende quale incidenza possa avere avuto sul dott. Farneti la presenza del prof. Morin a Londra o a Venezia o in qualsiasi altro luogo, tranne che si voglia ipotizzare un accordo criminoso (chissà poi per quale misteriosa ragione!) tra i due.

Ma la difesa di Evola Natale non si é
fermata: ha sottolineato una espressione di
giudizio, di natura opposta a quella
formulata nelle conclusioni, che il dott.

Farneti avrebbe verbalmente manifestato a

Londra; ha tentato di introdurre nel
processo presunte dichiarazioni di Mr.

Arnold, direttore del laboratorio di
Scotland Yard, e di Mr. Levy, interprete,

in ordine ad argomentazioni di ordine tecnico sulle operazioni svolte a Londra, pur non avendo i predetti veste alcuna per prospettare giudizi personali.

Nonostante le numerosissime domande poste ai periti e nonostante l'impegno profuso nel corso della discussione, la difesa di Evola Natale non é riuscita a scalfire la limpida trasparenza delle univoche conclusioni dei periti.

I periti hanno ripetutamente e scrupolosamente esaminato il revolver Smith e Wesson
cal.38 special, sequestrato allo Evola, il
proiettile-reperto e i numerosi proiettilitests, avvalendosi dell'ausilio delle
attrezzature tecniche più moderne e più

Q. C.~

sofisticate (microscopio comparatore ottico e microscopio elettronico a scansione), e hanno documentato con esaurienti serie di fotografie l'attività compiuta nei laboratori.

Il proiettile-reperto é stato rigorosamente individuato nella marca e nel calibro di appartenenza (Winchester 38 special Match oil proof, scatola colore giallo, fondello con innesco cerchiato rosso) e ripetutamente comparato con i proiettili-tests con identiche conclusioni.

I periti hanno costantemente ribadito con dovizia di particolari che, nella fattispecie in esame, il proiettile-reperto, sebbene deformato, presenta due dei cinque

Q.Com

solchi delle rigature chiaramente leggibili ed altri elementi utili in altre parti sia dei pieni che dei vuoti e che la positività del giudizio di comparazione stata espressa sulla base dell'accertamento sicuro ed incotrovertibile (fotograficamente documentato e sottolineato) di numerosi gruppi di microstriature uguali, che si ripetono per forma e per posizione sul proiettile-reperto e sui proiettili-tests in tutte le parti (due solchi di rigatura e pieni e vuoti limitrofi) leggibili.

Il dott. Farneti ha, altresì, rilevato, mediante lo speciale microscopio misuratore, le larghezze delle impronte di rigatura (tenendo, ovviamente, conto degli

Q.C/~

"skidmarks" particolarmente marcati sulla pallottola-reperto), constatandone la perfetta compatibilità con i valori medi indicati sia nelle tavole del Mathews sia nei tabulati C.L.I.S. "General Rifling Characteristics" per le rigature dei revolvers cal.38 special marca Smith e Wesson.

Or, se tutte le caratteristiche morfologiche, strutturali, metriche e ponderali del proiettile-reperto corrispondono a quelle di un proiettile cal.38 special (individuato, persino, nella marca e nel tipo) e se la comparazione con i proiettili-tests sparati dal revolver dello Evola sono risultate inequivocabilmente

0.06~

positive, tutte le argomentazioni addotte dalla difesa dello Evola circa la teorica possibilità di un artigianale assemblamento proiettile-reperto in una cartuccia cal.357 Magnum sono assolutamente fuorviati, al pari delle dotte disquisizioni sulle impronte \mathtt{di} grimpatura relativa esibizione di cartucce, maggiore o minore affidabilità del microscopio comparatore ottico e del microscopio elettrico a scansione (entrambi, comunque, utilizzati dai periti e sempre con identici risultati) nonché della distorta interpretazione delle risposte date dai periti in dibattimento specifiche domande (domande sovente a livello

teorico e avulse totalmente dalla concreta fattispecie in esame).

V'é un preconcetto vizio di fondo in talune delle argomentazioni della difesa dello Evola in ordine alla individuazione del calibro del proiettile-reperto, giacché non viene tenuto conto del fatto che la positività della comparazione tronca in modo definitivo qualsiasi eventuale dubbio sul punto.

Ma la difesa dello Evola ha accentrato il massimo del suo impegno sull'esito delle perizie disposte sulla medesima arma ma in relazione ad altri proiettili-reperto dall'Autorità Giudiziaria di Trapani.

Vero é che nella prima di dette perizie é

Q C/~

reperto era stato sparato con il revolver dello Evola mentre giudizio opposto é stato espresso nelle due successive perizie; ma é pur vero che anche le conclusioni dei primi periti sono state molto perplesse e caute, in considerazione del fatto che il proiettile-reperto é un "metal point" con la parte incamiciata appena interessata dai segni della rigatura.

Nel presente processo, invece, il proiettile-reperto é di piombo; conseguentemente, essendo il piombo più tenero rispetto alla incamiciatura del proiettile "metal point", le impronte impresse sul proiettile dall'anima della canna all'atto

Q.C.

dello sparo sono maggiormente profonde e leggibili.

La diversità dei proiettili-reperto acquisiti nel presente processo e in quello pendente dinanzi all'Autorità Giudiziaria di Trapani, rende assolutamente improponibile il raffronto tra le conclusioni dei periti nei due diversi processi.

La difesa dello Evola ha vigorosamente sottolineato che nelle due successive perizie collegiali del processo trapanese é stata rilevata nei proiettili-tests sparati da cinque delle sei camere del revolver dello Evola la presenza di una macrostria, meno marcata nei proiettili tests sparati dalla sesta camera.

Or, a prescindere dalla considerazione che il proiettile-reperto del presente processo avrebbe potuto benissimo essere stato sparato dalla sesta camera del revolver e, quella che non imprime da cioé, intensamente la macrostria, va osservato che il proiettile-reperto é solo in parte leggibile e, pertanto, é verosimile che la macrostria sia rimasta impressa su uno dei solchi non leggibili; peraltro, il prof. Compagnini, escusso su tal punto in sottolineato che, dibattimento, ha attraverso le fotografie esibitegli, era possibile rilevare la presenza di profonde incisioni sia sul proiettile-reperto sia sui proiettili-tests e che la presenza di)(xx

una particolare profonda incisione sul primo e l'assenza sugli altri avrebbe comportato la formulazione di conclusioni opposte sempre nel quadro di una valutazione globale di tutti gli elementi di comparazione da parte sua e da parte del prof. Morin in sede peritale.

Solo "ad abundantiam" va rammentato che il proiettile-reperto é stato sparato il 25.1.1983 con arma lubrificata e ben tenuta mentre la stessa arma, sequestrata il 30.10.1983, é apparsa ai periti in pessimo stato d'uso per difetto di lubrificazione e di manutenzione; peraltro, tra il 25.1.1983 e la data di effettuazione delle perizie la canna del revolver, a seguito di ripetuti

Q.Chr

spari o di fenomeni di ossidazione, ben può essere stata interessata dall'insorgenza di un microrilievo.

La difesa dello Evola, infine, ha prospettato una serie di argomentazioni in ordine alla perdita di peso del proiettilereperto: tali argomentazioni sono del tutto prive di pregio e inconducenti, giacché una perdita di peso di grani 1,5 (peso standard del proiettile cal.38 special Winchester 158 grani - peso del proiettile-reperto 156,5 grani) é perfettamente compatibile con lo stato del proiettile stesso ed é riferibile in parte allo scorrimento del proiettile lungo la canna ed in parte all'impatto con il corpo del dott. Ciaccio



(dal cui capo é stato estratto).

Alla difesa di Evola Natale, che ha fatto ampio sfoggio di una specifica competenza tecnico-balistica, non é certamente sfuggita la assoluta inconsistenza delle censure mosse avverso gli elaborati peritali, incentrate disquisizioni su meramente accademiche e su argomentazioni estremamente fragili, fuorvianti e, comunque, non pertinenti alla fattispecie in esame: tanto é vero che si é ben guardata dal formulare richiesta di nuova perizia, il cui esito sarebbe stato esiziale per le sorti processuali di Evola Natale.

Invece, le conclusioni univoche e

Sign

concordanti dei redattori delle perizie
tecnico-balistiche sul proiettile-reperto e
sul revolver dello Evola, formulate sulla
base di accertamenti scrupolosi e di
esperimenti rigorosi, oggettivamente riscontrabili attraverso una imponente
documentazione fotografica, meritano di
essere integralmente condivise da questa
Corte di Assise.

La difesa di Evola Natale ha, altresì, rilevato che le armi e le munizioni, sequestrate in data 30.10.1983, non appartenevano allo Evola e che, comunque, non v'era prova alcuna che lo Evola fosse in possesso del revolver Smith e Wesson cal.38 special, sottoposto all'esame dei

Q. Com

periti, anche all'epoca dell'assassinio del dott. Ciaccio.

In ordine alla prima questione, osserva la Corte di Assise che, a prescindere dalla considerazione che in relazione al porto ed alla detenzione delle armi sopra indicate 10 Evola é stato già condannato sentenze passate in giudicato (acquisite agli atti e le cui ineccepibili argomentazioni vanno integralmente condivise), si é data lettura dei rapporti e dei verbali relativi a tale episodio, che, peraltro, stati confermati, nel corso sono dibattimento, dai verbalizzanti, i quali hanno ribadito senza incertezza o dubbi di sorta che lo Evola, nell'avvistarli, aveva

O Chro

tentato una rapida fuga (interrotta dopo pochi metri, allorché si era reso conto che la sua notevole mole gli avrebbe impedito di sottrarsi ai Carabinieri), durante la quale si era disfatto dell'involto contenente le armi e le munizioni: non v'é motivo alcuno per ritenere falso inattendibile il contenuto dei rapporti, dei verbali e delle deposizioni relativi all'episodio in esame.

Ciò premesso, rileva la Corte di Assise, in ordine alla seconda questione, prospettata dalla difesa dello Evola, che v'é in atti la prova convincente della infondatezza dell'assunto difensivo.

Si é già ampiamente dimostrato che Evola

000

Natale non é un modesto personaggio della criminalità comune ma é un affiliato di "Cosa Nostra".

Si é già evidenziato il particolare interesse dello Evola per le armi da fuoco corte: é logico da ciò arguire che lo Evola, privato del revolver a seguito del sequestro operato in data 4.12.1981, abbia provveduto, anche in considerazione del suo stato di latitanza e della guerra di mafia a quell'epoca in pieno svolgimento, a munirsi di altre armi.

Peraltro, tra il 25.1.1983 (data dell'assassinio del dott. Ciaccio) e il 30.10.1983
(data del sequestro del revolver) non
intercorre un lasso di tempo tanto

0000

rilevante da far ritenere impossibile o inverosimile il possesso ininterrotto di detta arma da parte dello Evola.

€

Va, inoltre, rilevato che l'arma non é stata sequestrata ad un soggetto, residente in zona diversa dal trapanese ed estraneo al tessuto sociale trapanese, ma ad un personaggio reiteratamente inquisito nell'ambito di vicende processuali di netto stampo mafioso. Ma sussiste in atti la prova specifica e convincente della riferibilità dell'arma allo Evola anche alla data del 25.1.1983.

Invero, in data 4.12.1981 (f.87/A11.2)
nella casa di abitazione dello Evola sono
stati sequestrati:

- 1) un revolver Smith e Wesson a sei colpical.38 special a canna lunga, caricato con tre cartucce espansive marca "Federal S.P.L." e con tre cartucce in piombo marca "Aguila"
- 2)trentuno cartucce cal.38 special marca "Aguila"

In data 30.10.1983 sono stati sequestrati allo Evola:

- 1) un revolver Smith e Wesson a sei colpical.38 special a canna lunga, caricato con quattro cartucce W.M.S.-G.E.L. e con due cartucce "Federal S.P.L."
- 2) sei cartucce cal.38 special W.W.
- 3) una cartuccia cal.38 special W.-P.S.-S.P.L.

- 4) due cartucce cal.38 special "Federal S.P.L."
- 5) sei cartucce cal.38 special marca "Aguila".
- Il raffronto tra i due verbali di sequestro consente di rilevare:
- A) la preferenza accordata dallo Evola ai revolver Smith e Wesson a sei colpi (in commercio in U.S.A. ma non in Italia, dove sono messi in vendita esemplari a cinque colpi) cal.38 special a canna lunga
- B) l'abitudine dello Evola di tenere l'arma carica con cartucce di due tipi diversi
- C) l'abitudine dello Evola di tenere l'arma carica in parte con cartucce espansive
- D) la predilezione dello Evola verso le

& Char

cartucce marca "Federal" e marca "Aguila". Or, le cartucce marca se sequestrate sono reperibili in Italia, pur con difficoltà, le cartucce marca se "Aguila", di fabbricazione spagnola, sono rarissime non solo in Italia ma anche in campo internazionale, come ha riferito il perito dott. Farneti (6.10.1988 n.80). Nonostante ciò, allo Evola, sia i1 4.12.1981 sia il 30.10.1983, sono state sequestrate cartucce marca "Aguila" (34+6). ∇a , ancora, sottolineato che il proiettilereperto di marca Winchester (come riferito dal perito dott. Farneti) e, cioé, della stessa marca di alcune

sequestrate allo Evola il 30.10.1983

stato sparato col revolver Smith e Wesson sequestrato allo Evola il 30.10.1983, contestualmente alle cartucce.

Dal coordinamento logico di tutti questi dati storici scaturisce la prova convincente e ragionevole della responsabilità di Evola Natale in ordine all'assassinio del dott. Ciaccio.

Evola Natale ha ammesso di conoscere Farina Ambrogio, suo compaesano e vicino di casa, personaggio emergente della mafia siculo-americana, il quale, in breve lasso di tempo, é riuscito a raggiungere una posizione di spicco nell'ambito di "Cosa Nostra".

Il Farina ha affermato di non conoscere Evola Natale, pur ammettendo l'esistenza di rapporti di comparatico tra suo fratello Luciano (già sottoposto alla sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno) ed Evola Giuseppe, fratello di Natale.

Nonostante la modesta entità della retribuzione connessa all'espletamento di attività lavorativa quale impiegato

Q Con

bancario (con la qualifica di cassiere e non con quella più remunerativa di funzionario) in diverse sedi della Sicilia, il Farina sin dai primi anni '60 (come risulta dalle note di trascrizione acquisite agli atti -ff.19-22/III quater) procede all'acquisto di diversi beni immobili.

Nei primi anni '70 il Farina, licenziato dall'istituto di credito, presso il quale lavorava, decide di emigrare in U.S.A., dove era stato da tempo preceduto dalla moglie Magaddino Maria e dove si stabilisce in modo duraturo, tornando in Italia solo saltuariamente, e si inserisce rapidamente in un vorticoso giro di affari connesso

C. C. 10

alla gestione ed alla compravendita di pizzerie, non disdegnando il contemporaneo esercizio di altre attività commerciali.

Lo stesso Farina indica:

- 1) la pizzeria "Sal" a Long Island, vendutagli nel 1972 dal nipote Ingrao Salvatore
- 2) la pizzeria "Frank" a Farraque, vendutagli nel 1974 per circa 13.000 dollari da Crapanzano Giuseppe
- 3) la pizzeria "Roma" a Farraque, acquistata nel 1973 in società con Genna Joe
- 4) la pizzeria "Sal" a Brooklyn, vendutagli nel 1975 per circa 26.000 dollari da tale Cucuzza

Q. Char

- 5) la pizzeria "Jack" a Brooklyn, acquistata nel 1975 in società col nipote
- 6) la pizzeria "Pizzerette" a Brooklyn, acquistata nel 1979 per 28.000 dollari e venduta nel 1980 a Badalamenti Calogero (intenso "Charles") e a tale Rocco
- 7) la pizzeria "Sanremo" nel New Jersey, acquistata nel 1980 per 20.000 dollari e gestita dal figlio Salvatore in società con Aiello Nick
- 8) il ristorante "Barla pizza" in Madison Avenue all'incrocio con la 102° Strada a New York, acquistato nel 1980 per 100.000 dollari in società col nipote Ingrao Salvatore, venduto da La Porta Paolo.

QCA

0,01018

- 9) il forno con pasticceria a Canars nel quartiere di Brooklyn, acquistato nel 1982 in società con Di Donato Giuseppa
- 10) il negozio di ceramiche "European Ceramic Tyle" nella 87 Avenue a New York, aperto nel 1982 in società con Scaduto Lorenzo, con annesso appartamento, mai utilizzato
- 11) la casa di abitazione a New York
- 12) l' "Extrabar II" a New York, gestito in società con Di Maria Calogero.

Lo stesso Farina ammette, altresì, di avere eseguito consistenti opere edilizie ed agricole nei suoi fondi rustici in Sicilia nei primi anni '80.

In un agenda sequestrata a Magaddino Maria

0.50

(ff.27 e ss/III quater), riferibile anche all'anno 1981, v'é traccia di spese dell'ordine di diverse decine di milioni nonché dell'acquisto, in epoca imprecisata, di un appartamento a Roma.

Il Farina ammette, inoltre, di avere importato in Italia due costose autovetture e precisamente una Jaguar e una BMW.

Margherita, amante del Farina, Pizzo di tenore di vita di riferisce un quest'ultimo elevatissimo: nel corso di una delle conversazioni telefoniche intercettate sulla sua utenza la Pizzo viene indotta a concludere l'acquisto di una villa dal Farina, il quale si impegna a pagare entro qualche mese il

Q. V.~

convenuto in diverse decine di milioni.

La munificenza e la generosità del Farina
nei confronti delle sue amanti e dei
congiunti suoi e di quelli della moglie
Magaddino Maria si ricavano con certezza
dagli atti processuali.

Risi Sarta Maria, segretaria-commessa nel negozio di ceramiche, riferisce di una ostentazione palese di rilevanti possibilità economiche da parte del Farina, nonostante la inesistenza totale di affari nell'esercizio commerciale, frequentato assiduamente da quest'ultimo e dal socio Scaduto Lorenzo al fine esclusivo di telefonate nonché fare ricevere e incontrarsi con gli amici.

Infine, sono state accertate molteplici negoziazioni di dollari per importi rilevanti, operate presso diversi istituti di credito del trapanese (con particolare predilezione per la Banca del Popolo, della quale erano azionisti, tra gli altri, Minore Antonio Salvatore e Minore Calogero) con l'ausilio di compiacenti amici e congiunti.

In breve lasso di tempo, il Farina, come si desume dai dati storici, assolutamente certi, acquisiti (nonostante la carenza di ulteriori accertamenti più approfonditi, che, verosimilmente, avrebbero potuto fornire un quadro ben più ampio) consegue una posizione economica di assoluto

C.Ch

rilievo, incompatibile con l'esercizio di attività commerciali pur teoricamente remunerative.

La spiegazione é, tuttavia, molto facile: tra gli anni '70 e i primi anni '80 la mafia siculo-americana, come risulta dalla imponente documentazione acquisita e dalle deposizioni degli agenti della D.E.A. Tarallo Frank e Franciosa Gerard nonché dell'agente del F.B.I. Tomasulo William (ampiamente illustrate in narrativa), ha gestito a New York la maggior parte del traffico di eroina sull'asse Sicilia-U.S.A, avvalendosi di pizzerie, di bar e di esercizi commerciali per la vendita di ceramiche quali attività di copertura e

quali luoghi di incontro tra gli associati.

Le indagini degli investigatori statunitensi sono sfociate nella instaurazione dei
processi c.d. "Pizza Connection I" e "Pizza
Connection II" nonché di una serie di
processi in U.S.A. e in Italia.


Il caffé "Milano" (gestito dai Gambino), la
pizzeria "Napoli" (gestita dai fratelli
Sollena), il caffé "Segesta" (gestito da
Curatolo Santo Diego), la pizzeria "Mimmo"
(gestita da Panno Francesco), il ristorante
"La Lampada" (gestito da Pannunzi Roberto),
la catena di esercizi commerciali
denominati "European ceramic tyles" (facenti capo ad una società canadese) e il caffé
"Extrabar II" costituiscono l'epicentro

Q CX

della fazione siciliana e, in particolare, trapanese, di "Cosa Nostra", come é stato documentato ampiamente e dettagliatamente investigatori statunitensi dagli molteplici rapporti (acquisiti agli atti), frutto esclusivo di brillanti operazioni sotto copertura, di pazienti pedinamenti e di scrupolose intercettazioni telefoniche. Il Farina ha tentato di dissociarsi dalla gestione dell' "Extrabar II", nonostante, come già rilevato, le risultanze processuali convergano univocamente in opposta direzione: la indicazione di detto esercizio sul biglietto da visita del Farina, l'intestazione della quietanza per 600 dollari, rilasciata dalla proprietaria

0000

in data 5.1.1983 in favore del Farina, la prosecuzione della gestione da parte del figlio del Farina dopo l'assassinio del Di la deposizione della teste Risi Maria, Sarta Maria, le incertezze negli interrogatori resi su tal punto dal Farina e dai suoi congiunti non lasciano adito a dubbi ordine all'esistenza di in sorta di rapporti societari tra il Farina e il Di Maria nella gestione dell' "Extrabar". Ma anche se, per assurdo, dovesse ritenersi veritiera la versione del Farina (secondo cui egli era solo affittuario dell'esercizio mentre il Di Maria ne era il gestore), i riflessi sul piano processuale sarebbero irrilevanti, giacché Farina Ambrogio



والمحم الشاهمة فعطيتها الجاهرة والمارات المسادية والمحادثة والمحادثة

001026

Farina Salvatore hanno ammesso, comunque, di essere abituali frequentatori del locale.

Verosimilmente, la versione del Farina é dettata non da esigenze difensive di tipo processuale bensì dalla assoluta necessità di dissociare il proprio comportamento e le proprie responsabilità nell'ambito di "Cosa Nostra" da quelle del Di Maria.

Quest'ultimo, secondo le informazioni ricevute da agenti della D.E.A. sotto copertura (già evidenziate), sarebbe stato assassinato, in quanto aveva trattato, d'accordo col Farina ed all'insaputa del di costui socio Scaduto Lorenzo, una partita di Kg.9 di eroina, sequestrata dagli agenti

della D.E.A. agli acquirenti, ancor prima del pagamento del prezzo.

Peraltro, gli effetti della micidiale guerra di mafia, divampata in Sicilia tra il 1981 e il 1982, si erano estesi anche in U.S.A. e, in particolare, a New York, dove il gruppo capeggiato da Buscetta Tommaso si era scontrato col gruppo capeggiato da Bonventre Cesare, nonostante la appartenenza alla famiglia Bonanno: l'assassinio del Di Maria ad opera di Riina Salvatore, associato al gruppo Bonventre, non poteva non allarmare il Farina, il quale, costretto a rientrare in U.S.A. dall'orientamento delle indagini sull'assassinio del dott. Ciaccio, si teneva per

000

un certo tempo ben nascosto, trascurando anche il negozio di ceramiche, in precedenza assiduamente frequentato.

Or, che il Farina fosse solo affittuario o anche co-gestore dell' "Extrabar II" é circostanza del tutto irrilevante: ai fini processuali assume, invece, particolare importanza il collegamento del Farina al giro delle pizzerie e dei negozi di caramica quali attività di copertura e quali luoghi di incontro dei trafficanti di stupefacenti a New York.

La rapida ed imponente espansione della posizione economica del Farina trova esclusiva origine nel di lui organico inserimento nella associazione mafiosa

Q.C/~

denonimata "Cosa Nostra", che gli ha consentito la gestione di un vasto traffico internazionale di stupefacenti tra la Sicilia e gli U.S.A.-

Dai rapporti e dalle dichiarazioni degli investigatori statunitensi, ampiamente evidenziati in narrativa, é emersa una fittissima rete di relazioni tra Farina Ambrogio e personaggi di spicco della mafia siculo-americana (coinvolti in traffici illeciti con particolare riferimento a droga e armi), tra cui meritano di essere rammentati:

1) Di Chiara Lorenzo (il trafficante di stupefacenti, che, facendo da intermediario tra agenti infiltrati della D.E.A. e il

()(<-

Farina, ha consentito l'arresto di quest'ultimo col figlio Salvatore), assassinato, dopo la prestata collaborazione, con la tecnica, tipicamente mafiosa, dell' "incaprettamento".

2) Panno Francesco (il cui numero di telefono é stato rinvenuto annotato in un'agenda sequestrata a Farina Salvatore e la cui ulteriore utenza telefonica, intestata alla pizzeria "Mimmo", da lui gestita, é stata rinvenuta, tra le carte del Farina, all'atto del suo arresto), noto trafficante di stupefacenti, in rapporti illeciti con Amato Baldassare, tratto in arresto nel gennaio 1984, autore di un frenetico giro di telefonate verso la

Q. C.

Sicilia e osservato in atteggiamento sospetto dagli agenti della D.E.A. nei pressi dei due appartamenti di proprietà del Farina, immediatamente dopo il di costui arresto.

- 3) Pannunzi Roberto (sorpreso in possesso di Kg.15 di eroina e arrestato in Italia unitamente a Miceli Salvatore nell'aprile 1983), proprietario a Brooklyn del ristorante "La Lampada", il cui numero di telefono é stato rinvenuto tra le carte del Farina all'atto del di costui arresto.
- 4) La Porta Antonietta, trafficante di stupefacenti, arrestata in U.S.A. nel gennaio 1984, il cui numero telefonico é stato rinvenuto tra le carte del Farina

& Clas

all'atto dell'arresto.

- nale di stupefacenti (arrestato nel gennaio 1984 in U.S.A. unitamente alla moglie Antonietta, ai congiunti La Porta Giovanni e La Porta Josephine, a Mauro Filippo, a Camiolo John, a Pedone Gaetano, a Ficalora Alberto e a Panno Francesco nell'ambito della operazione "Ficalora"), che ha ceduto al Farina la pizzeria "Barla", il cui numero telefonico é stato rinvenuto in Sicilia all'interno di due laboratori per la raffinanzione di eroina.
- 6) Scaduto Lorenzo (socio del Farina nella gestione del negozio di ceramiche "European Ceramic Tyle" e fratello di Scaduto

Q Com

Tommaso, elemento di spicco di "Cosa Nostra", al quale, deceduto per infarto, é subentrato, nel medesimo ruolo, La Porta Paolo), inquisito e condannato in U.S.A. unitamente a1 suocero Ragusa Filippo (esponente di primo piano di "Cosa Nostra". condannato anche in Italia per traffico internazionale di stupefacenti), ad Aiello Andrea (fratello di Aiello Nick, socio di Farina Salvatore nella gestione della pizzeria "Sanremo") е Bartolotta а Salvatore (cognato di Scaduto Lorenzo nonché di Riina Salvatore, presunto killer di Di Maria Calogero), nell'ambito di una inchiesta imponente traffico su un eroina tra l'Italia e gli U.S.A., operato

0,000

sotto la copertura di spedizioni di mattonelle di ceramiche, inviate dalla EDILMAN di Mantova ad Aiello Andrea (il quale aveva collaborato alla costituzione della "European Ceramic Tyle").

- 7) Li Vigni Salvatore, arrestato in Italia nel settembre 1984 e inquisito, unitamente, tra gli altri, a Curatolo Santo Diego e a Palazzolo Salvatore.
- 8) Siracusa Mario, la cui autovettura era in possesso di Farina Ambrogio al momento dell'arresto in U.S.A. col figlio Salvatore per la detenzione di Kg.5 di eroina, e che si trovava all'interno dell' "Extrabar II" a giocare a carte con Di Maria Calogero all'atto del di costui assassinio.

- 9) Bonventre Cesare, mitico capodecina della famiglia mafiosa "Bonanno" di New York, assassinato e ferocemente straziato nel 1984.
- 10) Tramontana Antonio (suocero di Aiello Nick) e Tramontana Giuseppe (assassinato a Miami nel 1983).
- 11) Riina Salvatore (cognato di Bartolotta Salvatore), presunto killer di Di Maria Calogero.
- 12) Romano Giuseppe, Polizzi Maria e Giambrone Salvatore, assassinati in U.S.A. qualche mese dopo l'uccisione di Di Maria Calogero.-

Tali rapporti, talora ammessi dal Farina e sovente documentati fotograficamente, che,

2 Cm

di per sé, potrebbero apparire privi di penale rilevanza, vanno opportunamente raccordati alla rapida e non altrimenti giustificabile espansione economica del Farina.

Ma v'é di più: in numerosi rapporti e atti (specificamente evidenziati in narrativa) investigatori della D.E.A. gli riferito di avere appreso, nel corso di molteplici operazioni "sotto copertura", da diversi associati, tra cui Di Chiara Lorenzo, Amen Angelo, La Porta Paolo, Affatigato Francesco e Zito dell'organico inserimento 1.b Farina Ambrogio nella fazione siciliana di "Cosa Nostra", dedita al traffico di stupefacenti

8 Q~

tra l'Italia e gli U.S.A.-

Il ruolo del predetto Farina viene pienamente confermato dalla operazione, conclusasi in U.S.A. il 20.5.1983 con l'arresto suo e del figlio Salvatore, in possesso di Kg.5 di eroina.

difesa de1 Farina ha La tentato đi insinuare dubbi e perplessità in ordine alle modalità della descritta operazione al fine di inficiarne la validità probatoria: l'esame scrupoloso attento e rapporti e degli atti degli investigatori nonché delle Autorità Giudiziarie statuni-(della cui attendibilità non v'é tensi motivo di dubitare) consentono, unitamente agli elemnti già in precedenza illustrati,

QCIN

di pervenire al ragionevole convincimento Farina Ambrogio abbia fatto che dell'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra", radicata nel trapanese ramificata negli U.S.A., ed abbia esercitato un ruolo di primo piano nell'organizmafiosa dedita soprattutto zazione traffico internazionale di stupefacenti, non solo in Italia e in U.S.A. ma anche in é documentato dal (come Canada passaporto, sul quale é annotato un visto relativo a un viaggio in Canada, nonché dall'inserimento del negozio di ceramiche "European Ceramic Tyle", da lui gestito, in una catena di negozi canadesi, inquisiti per traffico di stupefacenti).

and the control of th

E' stata mossa a Minore Calogero, nella qualità di promotore, nonché a Liga Mario, a Pollara Salvatore e a Pizzo Margherita l'accusa, tra l'altro, di essere affiliati alla associazione criminale, dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, organizzata e diretta da Farina Ambrogio.

Relativamente a tale addebito, non é stato acquisito nel corso del processo elemento alcuno che legittimi il convincimento sulla appartenenza di Minore Calogero a siffatta organizzazione criminale.

Vero é che é stata raggiunta la prova piena
e convincente della responsabilità del
predetto Minore in ordine all'affiliazione
alla associazione per delinquere di stampo
mafioso, denominata "Cosa Nostra":
tuttavia, attesa la vastità degli affari
illeciti gestiti da "Cosa Nostra", tra cui
va, indubbiamente, ricompreso il traffico
di stupefacenti, relativamente a ulteriori
fattispecie criminose diverse da quella
ipotizzata dall'art.416 bis C.P.P. appare

2.05

indispensabile l'acquisizione di specifici elementi di prova, non essendo sufficiente per un'affermazione di responsabilità la sola prova della affiliazione a "Cosa Nostra"; conseguentemente, Minore Calogero va assolto da tale addebito per non aver commesso il fatto, non essendo stato acquisito a suo carico alcun elemento, che possa legittimare un'affermazione di responsabilità.



Anche l'accusa mossa a Pollara Salvatore appare del tutto carente sotto l'aspetto probatorio.

Vero é che il Pollara, cognato di Magaddino Simone, é stato condannato per detenzione illegale di sostanze stupefacenti; vero é che corso nel di una intercettazione telefonica intercettata tra Magaddino Rosetta e Gerbino Illuminata si afferma che "i baruneddi" sono stati compensati (con riferimento ad un viaggio in U.S.A. effettuato da Fortunato Mattia, moglie del Pollara); vero é che Pollara Salvatore é inteso "u baruneddu"; ma é pur vero che, tali elementi non appaiono idonei legittimare il convincimento che il Pollara

Q.C/~

abbia fatto parte dell'associazione criminale, dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, diretta dal Farina Ambrogio.

Peraltro, va sottolineato che, in relazione al viaggio remunerato in U.S.A., sono state mosse specifiche accuse a Fortunato Mattia, moglie del Pollara.

Pertanto, quest'ultimo va assolto dall'addebito mossogli per non aver commesso il fatto.

Q. (X, ~

Neppure a carico di Liga Mario sono stati acquisiti convincenti prove o indizi tali da legittimare un'affermazione di responsabilità.

Il Liga, indubbiamente, avendo sposato una sorella di Scaduto Tommaso (noto trafficante internazionale di stupefacenti) e di Scaduto Lorenzo (associato a Farina Ambrogio nella gestione del negozio di ceramiche e tratto in arresto in U.S.A per traffico internazionale di stupefacenti), é venuto a trovarsi in una posizione abbastanza difficile, aggravata dal fidanzamento della figlia Rosaria con Farina Salvatore, figlio di Ambrogio.

Q. Con

Tuttavia, tale contesto di relazioni familiari, in assenza di ulteriori specifici elementi (non v'é prova neppure di un rapido o ingiustificato arricchimento) non é, di per sé, penalmente rilevante.

Né appare idoneo a tal fine il contenuto della conversazione telefonica intercettata in data 20.5.1983, nel corso della quale il Liga informa Magaddino Maria dell'arresto del marito "per quel discorso".

Invero, pur se é poco verosimile che il Liga, vivendo in una certa realtà sociale, potesse ignorare la effettiva natura dei traffici illeciti, svolti dalle persone che lo circondavano, tuttavia non appare legittimo pervenire ad una affermazione di

Q. V.~

responsabilità sulla semplice base della conoscenza da parte del Liga di attività criminali, da altri espletate.

Pertanto, il Liga, non essendo stato acquisito elemento alcuno in ordine al suo personale coinvolgimento negli episodi criminosi addebitatigli, va assolto per non aver commesso il fatto da entrambe le imputazioni contestategli.

Evanescenti si sono, altresì, palesate le accuse mosse a Pizzo Margherita, a carico della quale non é stato acquisito alcun elemento di prova.

La circostanza che la Pizzo abbia intrattenuto una relazione sentimentale con Farina Ambrogio non é, di per sé,

Q C/~~

penalmente rilevante.

Pur se é verosimile che la Pizzo fosse consapevole degli illeciti traffici svolti dall'amante, tuttavia, siffatta consapevolezza non comporta necessariamente il coinvolgimento della Pizzo in attività criminali, a lei, in assenza di specifiche prove, personalmente estranee.

In ordine alla imputazione di favoreggiamento, contestata alla Pizzo, osserva
questa Corte di Assise che l'imputata si é
limitata a distruggere una fotografia di
Farina Ambrogio allo scopo evidente di
eliminare un eventuale prova della
relazione sentimentale; poiché per la
giuridica configurazione del delitto di

000

favoreggiamento é indispensabile la sussistenza di una condotta oggettivamente idonea a deviare le indagini e poiché non può ritenersi che la mera soppressione della fotografia del Farina sia stata astrattamente idonea ad intralciare o ad ostacolare le indagini relative all'assassinio del dott. Ciaccio, anche da tale addebito, al pari degli altri esaminati, la Pizzo va assolta con formula ampiamente liberatoria.

Essendo decorso il termine massimo della legge previsto, Minore Antonio Salvatore, Minore Calogero, Farina Ambrogio ed Evola Natale vanno prosciolti dalla contravvenzione di cui alla lettera I) della rubrica per intervenuta prescrizione.

In ordine al reato di cui alla lettera B) della rubrica, osserva questa Corte Assise che dalla perizia redatta dal prof. maggiore CC. dal Domenico, Compagnini Lonbardi Giovanni e dal maresciallo CC. dal contenuto Carmelo nonché Stramondo Calderone dichiarazioni rese da delle pistola la che Antonio emerso mitragliatrice cal.30 Luger 7,65 parabellum é stata costruita artigianalmente da Ponari Guglielmo.

Pertanto, Minore Antonio Salvatore, Minore Calogero, Farina Ambrogio, Farina Salvatore ed Evola Natale vanno assolti da tale capo di imputazione per non aver commesso il fatto.

Va ordinata la trasmissione al P.M., per quanto di competenza, di copia degli atti concernenti detta arma e delle dichiarazioni di Calderone Antonino.

A Farina Ambrogio va, indubbiamente, riconosciuto il ruolo di capo di una associazione criminale di stampo mafioso, dedita al traffico di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti.

Dai rapporti e dagli atti delle autorità di polizia e giudiziaria statunitensi nonché dalle circostanziate deposizioni rese dagli agenti della D.E.A. Franciosa e Tarallo e dall'agente del F.B.I. Tomasulo (come ampiamente sottolineato in narrativa) emerge la prova piena e convincente della

the control of the second of the control of the con

Posizione di netta preminenza del predetto
Farina, nell'ambito dell'organizzazione,
diretta da lui e da Scaduto Lorenzo, nonché
dalle consistenti quantità di eroina dagli
stessi gestite: se al Farina in data
20.5.1983 sono stati sequestrati Kg.5 di
eroina, nel corso di quella che per lui
rappresentava una delle consuete operazioni
di vendita, ben ci si può formare una idea
concreta circa le dimensioni del traffico,
gestito dal Farina.

Nel momento in cui il 20.5.1983 viene tratto in arresto, Farina Ambrogio, superata una prima fase di intuibile disorientamento, deve, indubbiamente, essersi reso conto che lo spazio, che si era

2000

creato sul mercato, non sarebbe rimasto a lungo vuoto e altri vi si sarebbero stabilmente inseriti.

questo il momento in cui, diradatisi prudentemente taluni dei più fidati associati, Magaddino Maria e Magaddino Simone (rispettivamente moglie e cognato di Farina Ambrogio) riprendono decisamente le fila della organizzazione, esponendosi personalmente e avvalendosi della collaborazione della sorella Magaddino Rosetta, di Fortunato Domenica e di Fortunato Mattia (rispettivamente moglie e cognata di Magaddino Simone), sempre, però, sotto la sapiente regia di Farina Ambrogio.

Ha sostenuto la difesa che quest'ultimo non

a gestire dal carcere l'illecito traffico, adducendo a sostegno di tale assunto l'assenza di alcun specifico riferimento nelle conversazioni telefoniche intercettate.

Va, a tal proposito, osservato che l'intercettazione telefonica non é stata effettuata sull'utenza del carcere in U.S.A. bensì su utenze in Sicilia dei Magaddino: pertanto, il Farina ben può aver telefonato dal carcere a qualsiasi intestatario di altre utenze.

Peraltro, va sottolineata l'importanza della installazione presso la casa di abitazione a New York del predetto Farina

00/~

di una sofisticata attrezzatura, che consentiva a tale utenza telefonica di fare da ponte tra il carcere e qualsiasi altro utente ovunque residente.

Attrezzature del genere sono inusuali e la loro installazione presuppone la necessità per il Farina di mantenere i contatti direttamente con gli associati di maggiore spicco della mafia siculo-americana, non apparendogli sufficientemente a ciò idonei i congiunti.

Peraltro, questi ultimi ben possono avere ricevuto nel corso dei colloqui del Farina le necessarie disposizioni in ordine ad attività, che apparivano in grado di svolgere.

La statura criminale del Farina emerge anche in modo sufficientemente preciso sia dalle deposizioni della teste Risi Sarta Maria (la quale ha sottolineato il tono ossequioso degli interlocutori nei confronti del Farina, il quale, dal canto suo, ostentava un tono autoritario) sia dalla natura dei rapporti intrattenuti col mitico e temibile Bonventre Cesare dal Farina, il quale ha ammesso sostanzialmente che era in grado di rivolgerglisi da pari a pari. Ciò premesso, va evidenziata la rilevante incidenza di talune conversazioni telefoniche, ritualmente intercettate, forniscono un contributo non secondario alla opera di identificazione dei singoli associati.

- Il 14.7.1984 Magaddino Rosetta (che si trova in U.S.A.) telefona in Sicilia alla madre Gerbino Illuminata; dalla lunghissima conversazione (ff.690 e ss./VII quater) si desume, tra l'altro:
- 1) che i congiunti si dolgono giacché Magaddino Maria ha rovinato non solo il marito ma anche il figlio Salvatore
- 2) che Magaddino Simone si trova in U.S.A.
 e il giorno successivo (15.7.1984) deve
 rientrare in Italia
- 3) che Magaddino Simone parte e ritorna sempre repentinamente senza informare alcuno
- 4) che Magaddino Simone ha compiuto diversi

viaggi tra l'Italia e gli U.S.A. ma la sorella Maria é sempre avida di denaro, nonostante i numerosi viaggi fatti da Simone

- 5) che Magaddino Simone si lamenta di Maria, dicendo: "ma che é pazza? ma che é folle? che vuole rovinare me?"
- 6) che Magaddino Simone una volta ha accompagnato in U.S.A. anche Mattia, la quale é stata compensata ("le hanno pagato il viaggio le hanno dato soldi perché certo il viaggio lei non l'ha fatto per niente ed ha rischiato")
- 7) che Fortunato Giuseppe ha rimproverato aspramente la sorella Domenica (moglie di Simone), dicendole: "ti sei presa Mattia

(comune sorella) e l'hai portata in mezzo a queste cose!".

Magaddino Rosetta (tornata in Italia dopo il 14.7.1984 e ripartita per gli U.S.A. il 5.9.84) telefona in Sicilia alla madre Gerbino Illuminata; dal contesto della conversazione si desume che Rosetta ha portato qualcosa in U.S.A., ed é stata compensata e che in tal modo si sta comprando la casa.

Il 29.8.1984 (ff.736 e ss./VII quater)
Magaddino Rosetta dalla Sicilia telefona in
U.S.A. al marito Surdo Nicola, il quale
appare palesemente angosciato:

Surdo: "Rosetta, ma tu quando vieni

Q C/~

all'aeroporto non é che mi devi fare stare proccupato, eh?"

Rosetta: "Perché?"

S.: "Hai capito cosa voglio dire?"

R.: "Già, non ti preoccupare"

S.: "Ma... non ti preoccupare per dirmi..."

R.: "non allungare ancora"

S.: "che vuol dire non allungare? Allora mi devi fare preoccupare? Perché se tu dici così vuol dire che devo stare preoccupato. Ti sei vista con tuo fratello?"

R.: "Già"

S.: "Spesso?"

R.: "Eh"

S.: "Allora é come penso io... comunque fallo per i tuoi figli"

Q. Com

R.: "E per te"

S.: "...Perché io lavoro, hai capito? E non ne abbiamo...Lavoro abbastanza... e non c'é nessuna...".

Il 5.9.1984 Magaddino Simone accompagna la sorella Rosetta, in partenza per gli U.S.A., all'aeroporto di Roma e telefona alle ore 18,31 (f.732/VII quater) alla moglie Fortunato Domenica in Sicilia per dirle, tra l'altro, che "la macchina é partita bene".

Il 5.9.1984 (f.739/VII quater) Magaddino Rosetta dagli U.S.A. telefona in Sicilia al padre per informarlo che il viaggio é andato bene e che é arrivata; s'inserisce nella conversazione la sorella Maria ma

200~

subito il padre, al quale dice: "Attento a me... quando vai da Mimma, dille così...che il bambino ha fatto i raggi, tutte cose, le dici che sta bene, non hanno dato brutte speranze...quando viene Simone dalla campagna (Simone é, invece, sulla via del ritorno dopo aver accompagnato Rosetta) glielo fai sapere pure".

Le quasi contestuali comunicazioni telefoniche del 5.9.1984 ("la macchina é partita
bene" dice Simone - "al bambino hanno fatto
i raggi, sta bene, non hanno dato brutte
speranze" vuol far sapere Maria a Simone e
a Mimma) si riferiscono, indubbiamente, al
tranquillo superamento delle barriere

all'arrivo a New York: peraltro, mai nelle precedenti conversazioni si é parlato di un bambino che sta male ed é singolare che se ne parli da parte di Maria con insistenza (richiama subito dopo la caduta della linea) e con le precise modalità di un messaggio non già al padre o alla madre (che pur sarebbero stati i nonni del presunto "bambino") ma a Fortunato Domenica e a Magaddino Simone, in quel momento ancora sulla via del ritorno.

Il contenuto di siffatte conversazioni e di tutte le altre (ascoltate scrupolosamente e integralmente da questa Corte di Assise) comprova in modo schiacciante il

Q. Caro

indicati coinvolgimento dei personaggi nella gestione di un traffico illecito dall'Italia verso gli U.S.A.: la lettura ed il loro ascolto non consentono interpretazioni equivoche od alternative. La stessa difesa degli imputati, nonostante ogni sforzo, non é riuscita (e ne aveva la possibilità, ove fosse esistita) di fornire una qualsiasi diversa interpretazione delle soprattutto conversazioni, nei salienti sopra specificati.

Sarebbe puerile attendersi dal contesto dei dialoghi che si facesse esplicito riferimento all'oggetto del traffico.

Che si tratti di sostanze stupefacenti é ragionevole desumerlo dalla provata

Q. C.~

nonché dal rinvenimento, nella casa di campagna di Magaddino Simone, di quaranta sacchetti di plastica e di una spillatrice di marca americana (oggetti abitualmente usati per la confezione della droga in singole partite).

Né, peraltro, v'é prova alcuna che i congiunti di Farina Ambrogio abbiano mai gestito alcun traffico illecito in settore diverso da quello della droga.

Non va, ancora, dimenticato che Farina Salvatore, in occasione del secondo arresto in U.S.A., avvenuto proprio nello stesso periodo dei ripetuti viaggi dei congiunti, é stato colto in possesso anche di una

.000

piccola quantità di cocaina purissima.

Peraltro, dall'attenta analisi dei rapporti
e degli atti statunitensi, già sviscerati,
nonché dalle acquisite sentenze, passate in
giudicato, nel processo contro Li Vigni
Salvatore ed altri, si desume che lo
"Extrabar II", riaperto dai FarinaMagaddino, nonostante l'assassinio del Di
Maria, anche negli anni 1983-1984 é stato
luogo di incontro di noti trafficanti di
stupefacenti.

Vanno rammentate le ripetute negoziazioni di valuta estera, documentate e già esaminate, operate in Sicilia da Magaddino Maria, la quale in U.S.A. aveva sin dagli anni '60 solide e profonde radici.

Infine, va opportunamente valutato inquadrato in una globale visione della vicenda il sintomatico viaggio di Magaddino Simone, il quale ha ammesso (f.176/VI) di prelevato Curatolo Santo (titolare del caffé "Segesta" a New York), in arrivo dagli U.S.A., all'aeroporto di Palermo e di averlo accompagnato, come accertato dagli investigatori italiani, presso la casa di abitazione di Palazzolo Salvatore: il Curatolo ed il Palazzolo sono stati inquisiti, unitamente a Li Vigni Salvatore e ad altri, nell'ambito delle indagini in ordine ad un vasto traffico di stupefacenti Italia-U.S.A.-

Non va, altresì, sottovalutato il palese

Q CX-

interesse dei Magaddino verso le notizie di stampa concernenti trafficanti di stupefacenti, comprovato dai quotidiani sequestrati.

Appare, inoltre, singolare il possesso da parte di Magaddino Simone, che si é qualificato "gessista", della formula dell'anidride solforosa, notoriamente usata per la raffinazione dell'eroina.

Non va, infine, dimenticato il ruolo netto ed inequivocabile, già ampiamente evidenziato in narrativa, di Farina Salvatore sia nelle vicende, che lo vedono coinvolto, accanto al padre, con una presenza assidua, nella gestione e nella frequentazione di pizzerie e caffé, sia

Q. O.S.

nelle vicende successive alla scarcerazione (dopo l'arresto del 20.5.1983) con la gestione dell' "Extrabar" e il successivo arresto per illegale possesso di un'arma e di una piccola quantità di cocaina purissima.

Dei frequenti viaggi di Farina Salvatore tra l'Italia e gli U.S.A. é traccia concorde sia nella deposizione di Risi Sarta Maria sia nella agenda (III quater), sequestrata a Magaddino Maria.

Pur se il passaporto del predetto reca un limitato numero di visti di ingresso in U.S.A., va rilevato che Di Chiara Lorenzo ha riferito agli investigatori statunitensi dell'uso frequente di passaporti falsi da

Q 0500

parte dei trafficanti: la confidenza del Di Chiara ha trovato riscontro nei rapporti degli agenti della D.E.A., i quali, come esposto in narrativa, hanno accertato l'uso di documenti falsi da parte di trafficanti associati alla stessa vasta organizzazione, nella quale operava quella dei Farina.

Alla luce di tali univoci e consistenti elementi, ritiene questa Corte di Assise di poter pervenire con ragionevole certezza al convincimento sulla responsabilità di Magaddino Maria, di Magaddino Simone e di Farina Salvatore in ordine ad entrambe le violazioni della legge sugli stupefacenti, loro contestate.

Per quel che riguarda Magaddino Rosetta,



pur se a carico della stessa sono stati acquisiti sufficienti di elementi colpevolezza in ordine alla imputazione di traffico di stupefacenti contestatale, va osservato che, invece, in ordine alla imputazione di associazione finalizzata al traffico stupefacenti, sussistono di notevoli perplessità, attesa 1a natura episodica e casuale della collaborazione prestata dall'imputata: conseguentemente, da tale seconda imputazione l'imputata va assolta per insufficienza di prove.

Analoghe considerazioni e conclusioni vanno adottate nei confronti di Fortunato Domenica e di Fortunato Mattia.

Minore Antonio Salvatore é accusato, tra l'altro, di essere uno dei promotori della organizzazione criminale di stampo mafioso, finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, diretta da Farina Ambrogio.

In U.S.A. presso lo schedario della D.E.A. esiste da anni un consistente fascicolo, intestato alla c.d. "organizzazione Minore", sulla quale sono state avviate indagini redatti е rapporti: gli investigatori statunitensi, come già dettagliatamente evidenziato in narrativa, hanno risalto messo in 10 spessore criminale del Minore, riferendo che egli all'inizio degli anni '80 ha tentato di

Q.Ch

impossessarsi della gestione degli affari della famiglia "Gambino" di New York.

Gli agenti della D.E.A. (pur avendo redatto organigramma circostanziato della "organizzazione Minore" e pur acquisito notizie specifiche in ordine al traffico di stupefacenti dagli associati gestito), impegnati con l'ausilio di collaboratori e di infiltrati in numerose altre indagini (sfociate in diversi eclatanti processi, tra cui quelli c.d. "Pizza Connection I" e "Pizza Connection II", taluni dei quali recenti e ancora in corso) non si sono ancora dedicati all'approfondimento degli accertamenti sulla predetta organizzazione:

(Chon-

comportamento é perfettamente compatibile metodologia degli investigatori con la statunitensi, i quali, pur se procedono alla immissione nello schedario di tutti i dati acquisiti, inquisiscono già un'intera associazione bensì le singole organizzazioni criminali, i cui componenti, in virtù della maggiore concretezza e della più penetrante incisività dell'azione, in tal modo spiegata, sovente vengono in breve tempo denunziati, processati e condannati. L'esistenza in U.S.A. della "organizzazione Minore", diretta đа Minore Antonio Salvatore é dato verosimile e attendibile, confermato dalla sintomatica risposta fornita agli agenti, che lo intervistavano

2 55~

in ordine alle ragioni per cui il predetto fosse ricercato, dal di lui cognato Abate Nick: "Probabilmente per questioni di eroina o droga".

Tali elementi, tuttavia, pur se rilevanti, in assenza di ulteriori specifici riscontri, non appaiono di consistenza tale da legittimare un'affermazione di responsabilità.

Conseguentemente, Minore Antonio Salvatore
va assolto dall'accusa sopra specificata
per insufficienza di prove.

Il sospetto che Farina Ambrogio fosse un trafficante di stupefacenti insorse sin dall'anno 1979: il maresciallo Polizia $\mathtt{d}\mathtt{i}$ Stato Guzzi, come già narrativa evidenziato, ha riferito di avere ricevuto verbalmente nell'anno 1979 dal dott. Cassarà Ninni (all'epoca dirigente della Squadra Mobile di Trapani, successivamente assassinato a Palermo in un agguato di chiaro stampo mafioso) l'incarico di svolgere sul predetto Farina una indagine conoscitiva, conclusasi con esito infruttuoso, giacché l'inquisito era residente in U.S.A.-

Farina Ambrogio sin dall'anno 1981 rimase coinvolto, come dettagliatamente sottoli-

C Chan

in narrativa, nelle indagini a neato tappeto disposte dal dott. Ciaccio sugli istituti di credito, operanti trapanese, al fine di identificare, attraverso il riciclaggio dei narcodollari, canali del traffico đi sostanze stupefacenti dall'Italia verso gli U.S.A. e il Canada: sin dal giugno 1982 una notevole mole \mathtt{di} documentazione bancaria, concernente il predetto Farina, iniziò ad affluire presso l'Ufficio del Ciaccio, il quale procedette al graduale esame della documentazione.

Al maresciallo Guzzi, che gli diede notizia dell'incarico ricevuto dal dott. Cassarà, il dott. Ciaccio manifestò l'intenzione di

O Char

sottoporre ad intercettazione l'utenza telefonica del Farina.

Nel settembre 1982 l'interesse del dott.

Ciaccio venne, altresì, attratto dalle indagini avviate anche sul Farina a seguito dell'operazione conclusasi con l'arresto di Di Chiara Emilio per traffico internaziona-le di armi dagli U.S.A. verso l'Italia, come già in precedenza ampiamente sottolineato.

Or, il Farina poteva ignorare tale ultima circostanza ma non già la circostanza relativa al sequestro della documentazione bancaria, cui era seguita la escussione dei parenti e degli amici utilizzati nella negoziazione di valuta estera.

Non potevano sfuggire al Farina i rischi connessi alla prosecuzione ed all'approfondimento delle indagini da parte del dott.

Ciaccio, magistrato ben noto per la tenacia e l'incisività della sua azione: si imponeva la immediata eliminazione del dott. Ciaccio per interrompere gli accertamenti.

In effetti, l'assassinio del dott. Ciaccio ha consentito il raggiungimento di tale obiettivo, giacché le indagini sul riciclaggio dei narcodollari, da lui avviate a distanza di oltre otto anni dal loro inizio, giacciono ancora nella fase istruttoria, come é stato accertato nel corso del dibattimento.

Viene, in tal modo, a coagularsi negli anni 1981-1982 una serie di solidi e concreti interessi, accomunati tutti dalla necessità di punire un inquirente implacabile e intelligente (con i conseguenti devastanti effetti intimidatori ad ogni livello) e di interromperne l'azione inesorabile.

Q.C.~

Il 25.1.1983 viene assassinato il dott. Ciaccio; nel corso della stessa giornata imponente viene avviata una serie perquisizioni domiciliari nei confronti di personaggi sospetti del trapanese, proseguite in modo massicio nei giorni successivi ed estese in data 7.2.1983 alle case di abitazione di Farina Ambrogio e del fratello Salvatore in Castellammare del Golfo.

Nella casa del primo vengono sequestrate,
tra l'altro, tre magliette estive,
corrispondenti alla taglia di Farina
Salvatore, figlio di Ambrogio.

Sin dal primo momento i Farina e i
Magaddino operano in una duplice differen-

ziata direzione, palesando l'intento di salvaguardare le posizioni di Farina Ambrogio e del figlio Salvatore.

Di quest'ultimo viene negata la presenza a Castellammare del Golfo nel mese di agosto dell'anno 1982 e si adduce a prova un filmato realizzato durante la celebrazione del suo fidanzamento con Liga Rosaria in U.S.A. in data 31 agosto 1982: nulla si dice invece, in ordine al lasso di tempo fra il 24 e il 25 gennaio 1983.

Farina Salvatore afferma di essere stato a Campobello di Mazara una sola volta due anni prima, contrariamente al vero, in quanto é risultato in modo specifico che Farina Ambrogio ha abitato per alcuni anni

a Campobello di Mazara con tutta la famiglia.

La preoccupazione dei Farina e dei Magaddino é intuibile, ove si consideri che il 27 agosto 1982 a Campobello di Mazara é stata sottratta l'autovettura di proprietà di Tramuta Simone da parte di un giovane indossante una maglietta di colore giallo, utilizzata dagli assassini del dott. Ciaccio e poi data alle fiamme.

IL Tramuta riferisce che l'autore del furto indossava una maglietta gialla.

Cartafalsa Vincenza, escussa il 25.1.1983

(quando ancora si ignorava l'esistenza

delle magliette sequestrate il 7.2.1983 a

Farina Salvatore), riferisce il dato

Q.Com

concernente la maglietta gialla e fornisce una dettagliata descrizione dell'autore del furto, che corrisponde esattamente alla struttura fisica di Farina Salvatore: un particolare, precisamente quello relativo ai capelli, indicati come molto corti, parrebbe non corrispondere; ma é evidente che nessun teste sarebbe mai in grado, tra l'altro, a distanza di diversi descrizione mesi. di fornire una assolutamente impeccabile di fatti, luoghi e persone.

Ma un dato appare ragionevolmente certo: la Cartafalsa, invitata a indicare fra più magliette dal colore giallo di tonalità diverse quale fosse simile a quella

Q X~

indossata dall'autore del furto, senza esitazioni preleva la maglietta gialla di Farina Salvatore, che, tra l'altro, era l'unica usata e lavata, contrariamente alle altre due sequestrate, che erano ancora non usate.

Della attendibilità delle deposizioni rese dal Tramuta e dalla Cartafalsa non v'é motivo di dubitare: le intuibili incertezze, manifestate dalla Cartafalsa nel corso della deposizione resa in dibattimento, sono, indubbiamente, riferibili in parte al particolare stato d'animo della (coinvolta in un processo di tale rilievo) in parte al lungo lasso di tempo trascorso dalla data del furto (ben sei

anni).

Che la Cartafalsa non abbia mentito si desume anche dal fallimento dell'alibi prospettato dall'imputato Farina Salvatore.

Pur a voler dare per scontato che il 31 agosto 1982 in U.S.A. si sia svolta la citata festa di fidanzamento, é chiaro che il Farina aveva la possibilità di consumare in data 27 agosto 1982 il furto e di partire comodamente con passaporto falso alla volta degli U.S.A. per presenziare alla festa.

Va, altresì, rammentato che la presenza di Farina Salvatore a Castellammare del Golfo é stata rilevata da diversi testi, tra cui Calandra Antonino e Galante Andrea,

Q Dro

Attendibili e disinteressati e, persino, da Ingrao Giovanna, congiunta dei Farina, la quale, tuttavia, in dibattimento ha tentato di modificare l'originaria versione.

Tale imponente serie di elementi induce a ritenere che Farina Salvatore sia l'autore del furto dell'autovettura di proprietà di Tramuta Simone.

Farina Salvatore, invece, va assolto dalle imputazioni di cui alle lettere C), D), E), F), G), H), I), L) ed M) della rubrica per non aver commesso il fatto, in quanto non sono stati acquisiti a suo carico elementi tali da legittimare un'affermazione di responsabilità.

La circostanza che il predetto Farina, pur

C. Com

prospettando alibi spaziali e temporali in relazione al furto dell'autovettura, non abbia, nella immediatezza delle indagini, manifestato personale preoccupazione in relazione alle indagini sull'assassinio del dott. Ciaccio e sia rimasto tranquillamente a Castellammare del Golfo per un certo tempo, milita, indubbiamente, a favore dell'imputato.

Vero é che il teste Durante Samuele ha riferito di avere appreso da Farina Ambrogio e da Farina Salvatore di un loro comune coinvolgimento nell'assassinio del dott. Ciaccio: ma tale elemento, in assenza di ulteriori specifici riscontri obiettivi, non appare idoneo, in conformità allo

000

orientamento più rigoroso del Supremo
Collegio "in subiecta materia", a
legittimare il convincimento sulla
colpevolezza dell'imputato.

Va, infine, sottolineato che l'affiliazione dell'imputato alla organizzazione criminale, dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, non comporta, di per sé, anche la affiliazione alla associazione per delinquere di stampo mafioso denominato "Cosa Nostra", stante la autonomia, anche sotto l'aspetto probatorio, delle due fattispecie criminose.

Il gruppo Farina-Magaddino, sollecito nel negare la presenza di Farina Salvatore a Castellammare del Golfo nel mese di agosto dell'anno 1982 e totalmente disinteressato in relazione alla data dell'assassinio del dott. Ciaccio, propone, nella immediatezza delle perquisizioni domiciliari, una diversa strategia difensiva in favore di Farina Ambrogio, del quale viene negata la presenza a Castellammare del Golfo nel periodo dicembre 1982-gennaio 1983.

Come ampiamente evidenziato in narrativa, infatti, Magaddino Maria, Farina Salvatore cl.1927 (fratello di Ambrogio), Farina Salvatore (figlio di Ambrogio) e la di costui fidanzata Liga Rosaria affermano

Que

001091

concordemente che Farina Ambrogio non viene in Italia da oltre un anno.

and the second of the second o

11 17.2.1983 Cusenza Giuseppe, titolare dell'esercizio con salone per ricevimenti "La Pigna" di Valderice, nel quale sono state festeggiate in data 20.12.1982 le nozze di Farina Ambrogio Salvatore con Coppola Angela, riferisce che al trattenimento in questione ha presenziato Farina Ambrogio.

Il 19.2.1983 vengono sequestrati il filmino
e le foto effettuati in occasione delle
nozze sopra indicate presso gli studi
fotografici di Lattuada Mario a Saronno e
di Peraino Antonino a Trapani.

La dichiarazione del Cusenza e il sequestro

Q Chi

del filmino e delle foto rendono insostenibile il primo assunto difensivo del gruppo Farina-Magaddino, che prospetta una seconda versione: Domingo Giacoma, Farina Ambrogio Salvatore, Coppola Angela e Farina Luciano (fratello di Ambrogio) affermano che Farina Ambrogio ha presenziato in data 20.12.1982 al trattenimento offerto in occasione delle nozze Farina-Coppola a Valderice e in data 1.1.1983 si é presentato a Saronno, dove si fermato alcuni giorni, allontanandosi sino al 12.2.1983 e partendo definitivamente il 13.2.1983 per gli U.S.A.versione viene seconda La

frettolosamente dai congiunti di Farina
Ambrogio, residenti nel Nord-Italia,

sollecitati telefonicamente da Farina
Salvatore (fratello di Ambrogio), in
seguito all'esame del Cusenza ed al
sequestro di filmini e foto.

Nel momento in cui Ingrao Giovanna e Longo Mario riferiscono che in data 23 gennaio 1983 Calatafimi Farina a Ambrogio Magaddino Maria (con le rispettive funzioni di padrino e di madrina) hanno assistito al battesimo del figliuolo Ambrogio loro (circostanza che viene comprovata documentalmente da Scavuzzo Giulio, arciprete della Parrocchia San Silvestro Papa Calatafimi), anche la seconda versione appare improponibile.

Ne viene, quindi, allestita una terza, con

la quale viene rappresentato che Farina Ambrogio é stato a Castellammare del Golfo ininterrottamente dal 20 dicembre 1982 al 7 febbraio 1983 (data in cui si é recato a Saronno, donde si é allontanato il 13.2.83 per tornare in U.S.A. da Zurigo), e che la sera del 24 gennaio 1983 a Valderice nella casa di Farina Salvatore (fratello di Ambrogio) é stato festeggiato sino all'alba del 25 gennaio 1983 il compleanno di Farina Ambrogio.

Ma anche tale ultima versione presenta crepe e falsità di tutta evidenza, nonostante l'invito alla collaborazione venga esteso anche ad una delle amanti di Farina Ambrogio e, precisamente, a Campo

Giuseppa.

Quest'ultima, superando ogni aspettativa, si dichiara presente, unitamente al tradito marito, alla festa di compleanno del 24 gennaio 1983, accreditando la tesi della durata dell'incontro sino all'alba del 25 1983, gennaio in due conversazioni telefoniche, una delle quali con la figlia convivente (la quale ben avrebbe potuto discutere delle vicende dei Farina rientro a casa, mentre, stranamente, si é premurata a telefonare alla madre), come se confidasse in qualche provvidenziale intercettazione telefonica.

In effetti, l'utenza della Campo il 28.3.84 é stata sottoposta a intercettazione dalla Procura della Repubblica di Trapani; la conversazione del successivo 29.3.1984 viene, quindi, registrata e, su segnalazione della Guardia di Finanza (incaricata delle operazioni), il 4.4.1984 viene trasmessa al Procuratore della Repubblica di Caltanissetta con provvedimnto in data 4.4.1984 del dott. Costa Antonio, all'epoca sostituto procuratore della Repubblica in Trapani.

Particolarmente singolare é, anche, la telefonata del 29.3.1984 all'avv. Camassa, il quale viene chiamato a casa addirittura alle ore 21,48 e, giustamente risentito, invita la Campo a presentarsi nel pomeriggio del giorno successivo presso il

suo studio per ottenere il chiesto consiglio in ordine alla possibilità di rendere testimonianza in favore di Farina Ambrogio e Salvatore, indicati come estranei all'assassinio del dott. Ciaccio, essendo intenti, al momento del fatto, a festeggiare il compleanno.

Sulla stessa falsariga delle precedenti si sviluppa la conversazione telefonica in data 4.4.1984 con "Lisa".

La Campo, tuttavia, dinanzi al Giudice
Istruttore ammette sostanzialmente, di
avere orchestrato le telefonate falsamente
(giacché, non avendovi partecipato,
ignorava a che ora fosse terminata la festa
di compleanno) e di avere mentito su

suggerimento di Farina Salvatore (fratello di Ambrogio).

The state of the s

La prosecuzione della festa di compleanno sino all'alba del 25.1.1983 non conferma nella deposizione dello stesso Farina Salvatore (fratello di Ambrogio), il quale riferisce di essere andato a letto mezzanotte, dovendo intorno successiva mattinata di buon'ora procedere alla macellazione di alcuni suoi animali. Domingo Salvatore in data 30.3.1984 (il giorno successivo a quello della telefonata della all'avv. Camassa) Campo informa telefonicamente (f.93/L-M-N) la zia Magaddino Maria in U.S.A. che unitamente al suocero Farina

cl.1927, prospettare al diíensore la circostanza relativa alla durata sino all'alba della festa di compleanno e, poiché la Magaddino dimostra di non capire, sottolinea sostanzialmente che quella é la versione da sostenere.

V'é, quindi, il riscontro che la Campo ha propalato tale falsa circostanza su sollecitazione di Farina Salvatore cl.1927, attesa la coincidenza temporale tra le due telefonate sopra indicate e la identità delle modalità operative.

Il Domingo dinanzi al Giudice Istruttore ammette di avere elaborato l'alibi su richiesta del suocero Farina Salvatore cl.1927 e riferisce che, in effetti, la

Car

festa di compleanno é terminata intorno a mezzanotte, allorquando tutti (anche Farina Ambrogio) sono andati via.

Domingo Salvatore fornisce, altresì, una ulteriore conferma della presenza di Farina Salvatore (figlio di Ambrogio) a Castellammare del Golfo nel mese di agosto 1982.

Domingo Maria dichiara di avere partecipato alla festa di compleanno e di essere andata via, unitamente ai suoi familiari, intorno alle ore 11,45.

La versione, secondo cui la festa di compleanno sarebbe durata sino all'alba del 25 gennaio 1983, finalizzata alla creazione di un alibi in favore di Farina Ambrogio per l'ora (1,12) dell'assassinio del dott.
Ciaccio, si sgretola miseramente attraverso
il filtro delle dichiarazioni degli stessi
congiunti dei Farina.

Sui movimenti di Farina Ambrogio dal 25 gennaio 1983 al 13 febbraio 1983 (data della sua partenza da Zurigo per New York) si intrecciano le versioni più disparate: Farina Salvatore cl.1927, Campo Giuseppa, Ingrao Giovanna e Longo Mario dinanzi al Giudice Istruttore affermano di non aver più visto dopo il 25 gennaio 1983 a Castellammare del Golfo Farina Ambrogio, partito improvvisamente senza neppure salutare (come riferisce Farina Salvatore c1.1927).

Del repentino allontanamento in data 25 gennaio 1983 da Castellammare del Golfo di Farina Ambrogio si trova riscontro nelle dichiarazioni rese da Farina Ambrogio Salvatore, Coppola Angela, Farina Luciano e Domingo Giacoma, da cui si desume che già nel pomeriggio del 25 gennaio 1983 o nella successiva mattinata Farina Ambrogio si trova a Saronno.

In dibattimento viene percepita la gravità della circostanza riferita e vengono immolati sull'altare della ulteriore nuova versione Domingo Giacoma, Farina Leonardo e Campo Giuseppa.

La falsità della testimonianza resa da quest'ultima é stata sottolineata con

sentenza confermata dal Supremo Collegio, che ne ha disposto l'annullamento con rinvio solo limitatamente alla entità della pena.

Il tormento di Domingo Giacoma, la quale, dopo avere confermato il contenuto delle dichiarazioni rese al Giudice Istruttore, viene colta da svenimento, é documentato dalla diagnosi relativa all'accusato malessere (sindrome isteriforme) e dai successivi certificati medici: quando si ripresenta in dibattimento, la Domingo é pronta per il volontario sacrificio.

Farina Ambrogio Salvatore, dopo l'iniziale arresto per falsa testimonianza, ritratta e conferma la deposizione resa al Giudice

Var Colombia

Istruttore.

Coppola Angela e Farina Luciano confermano le dichiarazioni istruttorie.

Farina Leonardo, dopo essersi avvalso nel dell'istruzione corso della facoltà di astenersi dal deporre quale prossimo congiunto di Farina Ambrogio e di Farina Salvatore, in dibattimento si presta a sostenere la nuova versione (avanzata dalla Campo e dalla sorella Farina Giuseppina) con le inevitabili conseguenze processuali. Tutti i testi hanno escluco di ricevuto pressioni o minacce da parte del Giudice Istruttore all'atto della escussione.

Le velate insinuazioni di taluno dei

difensori nei confronti dell'operato del Giudice Istruttore, attesa la loro evanescenza, non possono trovare ingresso né considerazione alcuna.

Peraltro, la progressiva variazione di versioni (correlata allo snodarsi delle indagini) non si sviluppa solo nella fase della istruzione formale ma interessa tutte le fasi processuali.

Va, altresì, sottolineato che Farina
Ambrogio non poteva sin dall'inizio a
chiare lettere informare di avere
partecipato all'assassinio del dott.
Ciaccio tutti i congiunti: conseguentemente, costoro si sono trovati a dover
recepire le direttive impartite da Farina

Ambrogio, anche tramite ilfratello Salvatore, senza rendersi sufficientemente conto della loro reale finalità, tesa alla costruzione di alibi in relazione al momento dell'assassinio del dott. Ciaccio; si spiegano, in tal modo, le vistose crepe, che si sono aperte nella posizione difensiva di Farina Ambrogio proprio opera dei suoi stessi congiunti.

Ma, quali che siano stati i reali movimenti di Farina Ambrogio dal 25 gennaio 1983 al 13.2.1983, un dato é certo: il predetto é scomparso da Castellammare del Golfo proprio il 25 gennaio 1983.

Nessun teste, estraneo alla parentela, é stato mai addotto per contrastare tale

risultanza.

Le due costruzioni difensive elaborate e prospettate da Farina Ambrogio in relazione al momento dell'assassinio del dott. Ciaccio (circostanza concernente la durata sino all'alba della festa di compleanno) ed in relazione alla successiva sua scomparsa da Castellammare del Golfo, attesa la loro assoluta inconsistenza, non hanno retto al vaglio critico del dibattimento e si sono integralmente sgretolate, trasformandosi in validi elementi probatori carico dell'imputato, il quale non é stato grado di giustificare non tanto la costruzione degli alibi né il loro fallimento quanto il motivo della

repentina scomparsa da Castellammare del Golfo immediatamente dopo l'assassinio del dott. Ciaccio, quando non v'era ancora il minimo sospetto in ordine a sue responsabilità.

Né l'improvviso allontanamento in data 25 gennaio 1983 appare riferibile alla posizione di Di Maria Calogero, il quale solo dopo il suo assassinio in U.S.A. in data 29 gennaio 1983 viene indicato quale presunto killer del dott. Ciaccio.

Che il Farina, nel rientrare in U.S.A., corresse notevolissimi rischi personali é circostanza assolutamente pacifica: ne é prova, tra l'altro, la circostanza che gli agenti statunitensi riescono a rintrac-

ciarlo per intervistarlo in ordine all'assassinio del Di Maria solo dopo oltre un mese dal suo arrivo in U.S.A.-

La teste Risi Sarta Maria, segretaria nel negozio di ceramiche a New York, riferisce che, dopo l'assassinio del Di Maria, il Farina per diverso tempo non si presentò nel negozio (tanto che si sparse la voce della sua morte) e quando comparve la sua presenza non fu assidua e quotidiana, come in precedenza, ma saltuaria.

Neppure il figlio Salvatore segue Farina
Ambrogio in U.S.A. sino a quando, divenuta
la situazione rassicurante, tutta la
famiglia si trasferisce da Castellammare
del Golfo a New York.

Solo la necessità assoluta di sottrarsi alle indagini sull'assassinio del dott. Ciaccio poteva costringere Farina Ambrogio a tornare in data 13 febbraio 1983 in U.S.A., nonostante il rischio di subire la stessa sorte del Di Maria non fosse meramente ipotetico ma concreto e reale. Questo terzo dato (che si aggiunge ai primi due già evidenziati) non va certamente ignorato né sottovalutato.

Ιn tale contesto si inseriscono interminabili conversazioni telefoniche, ritualmente intercettate, tra Farina Ambrogio, dimorante in U.S.A., e l'amante Pizzo Margherita, dimorante a Castellammare del Golfo, la cui durata (rilevata da questa Corte di Assise nel corso dell'ascolto integrale delle registrazioni) eđ il cui conseguente costo sono un ulteriore indice delle illimitate risorse economiche del Farina.

Dall'esame di tali conversazioni, delle deposizioni e degli interrogatori resi da Pizzo Margherita e da Farina Ambrogio si ricava che:

1) il Farina ha dovuto allontanarsi

precipitosamente da Castellammare del Golfo in epoca anteriore all'assassinio in U.S.A. del Di Maria per il timore di essere coinvolto nelle indagini sull'assassinio del dott. Ciaccio

- 2) il Farina sin dal 5.3.1983 esterna il convincimento che non gli sarà possibile tornare in Italia per parecchio tempo a causa del "fuoco divampato" e della "febbre a quaranta", determinati dal "grosso albero caduto" (il dott. Ciaccio)
- 3) in epoca anteriore al 27.3.1983 era stata richiesta a Castellammare del Golfo la immediata presenza di Farina Ambrogio per la "vendemmia" (una "vendemmia" indubbiamente di altro genere e verosimil-

mente connessa a sostanze stupefacenti, in considerazione dell'epoca - mese di marzo - in cui avrebbe dovuto svolgersi) ma egli non aveva potuto essere presente

- 4) il Farina in U.S.A. é già nell'aprile 1983 in condizioni di totale isolamento, in quanto parenti ed amici hanno paura ed evitano di frequentarlo
- 5) la paura non é riferibile alle indagini sull'assassinio del dott. Ciaccio bensì all'assassinio del Di Maria
- 6) il repentino allontanamento da parte di parenti ed amici costringe il Farina a chiudere tutti gli esercizi commerciali
- 7) il Farina é intenzionato a cedere tutte le attività in U.S.A. ma non a tornare in

Italia, nonostante il vuoto creatosi intorno a lui.

Ciò premesso, va osservato che dopo l'assassinio del dott. Ciaccio vennero effettuate, come risulta ampiamente dagli atti processuali, centinaia di perquisizioni domiciliari: non v'é prova che altri personaggi, oltre al Farina, si siano allontanati precipitosamente da Castellammare del Golfo.

Il Farina, tra l'altro, si eclissa dal 25 gennaio 1983 al 13 febbraio 1983, data in cui riparte per New York, nonostante sia perfettamente consapevole dei gravi rischi cui si espone: la gravità di tali rischi é rivelata proprio dal vuoto, che al rientro

001113

in U.S.A., gli si crea intorno.

Eppure, il Farina si allontana ugualmente dall'Italia, spinto da una impellente necessità: quella di far passare inosservata la sua presenza in Italia tra il dicembre 1982 e il gennaio 1983 a qualunque costo e in qualunque modo, onde non attrarre la curiosità degli investigatori interessati alle indagini sull'assassinio del dott. Ciaccio.

Peraltro, tutta la condotta del Farina, in quel lasso di tempo appare improntata alla esigenza della massima discrezione in ordine alla sua presenza a Castellammare del Golfo: ne é conferma la circostanza che il Farina non abita a Castellammare del

Golfo (come sarebbe logico e ragionevole soprattutto in considerazione della stagione invernale) bensì nella casa di campagna nei pressi di Calatafimi.

I1 rapporto tra 1e due alternative (partenza per New York con rischio per la vita e permanenza in Italia) nonché il tipo di scelta (rientro in U.S.A.) operato dal Farina sono particolarmente significativi. V'é, peraltro, da sottolineare che indagini sul Farina sino al 7 febbraio 1983 (data delle perquisizioni domiciliari nei suoi confronti) e, comunque, neppure nei mesi successivi erano tali da giustificare la condotta, i gravi timori e le profonde preoccupazioni del Farina: solo in epoca di

gran lunga successiva saranno svolte a carico del Farina approfondite indagini, finalizzate alla identificazione dei killers del dott. Ciaccio.

Or, é insegnamento del Supremo Collegio che la fuga di chi non é stato in alcun modo accusato (diversamente dalla fuga di chi, a conoscenza di un provvedimento di cattura, vuole sottrarsi alla carcerazione cautelare anche se non colpevole) se non può essere indizio di responsabilità, tuttavia può essere valutata, sotto il profilo del comportamento processuale dell'imputato, come elemento a conferma della prova della sua colpevolezza (Cass.Sez.II, 22 agosto 1988 n.8887).

A tal punto, appare opportuno valutare il contenuto delle dichiarazioni rese da Durante Samuele (già ampiamente in narrativa evidenziate) in merito alle confidenze ricevute da Farina Ambrogio.

V'é, anzitutto, un dato storicamente certo:

Durante Samuele e Farina Ambrogio si sono

trovati insieme nella stessa cella a

Sassari per una serata e una notte.

Dessì Antonio, ristretto nella stessa cella, ha confermato che effettivamente il Farina e il Durante ebbero a discutere sino a tardi sera, in dialetto stretto, tanto da infastidirlo.

Ciò premesso, ritiene questa Corte di Assise che le dichiarazioni del Durante

was a contract of the contract

abbiano il crisma della attendibilità.

Vero é che il Durante é stato condannato, per i delitti, tra l'altro, di calunnia e di autocalunnia: ma il predetto ha chiarito in modo verosimile i motivi del suo comportamento in quel processo.

Non v'é prova che il Durante abbia goduto di particolare benefici a seguito delle dichiarazioni rese nel presente processo né che abbia motivi di astio o di rancore nei confronti del Farina né che abbia avuto conoscenza, in epoca anteriore all'incontro in cella, delle vicende processuali del Farina.

Inoltre, le dichiarazioni del Durante contengono una serie di dati specifici,

(-

che, essendo tutelati dal segreto istruttorio, solo dal Farina poteva apprendere: fra i tanti dati (tutti rilevabili dagli atti processuali) v'é il riferimento che il Procuratore Distrettuale di New York ha fatto a carico del Farina, indicandolo come esecutore dell'assassinio di un magistrato di Torino (sic).

A Company of the Comp

Le argomentazioni addotte dalla difesa dell'imputato sono prive di consistenza.

Non v'é, infatti, alcun mistero in ordine alla immissione dei Farina in una cella comune a Sassari ed al successivo trasferimento degli stessi in altra cella singola: é stato accertato documentalmente che lo spostamento venne disposto in

considerazione del susseguente accertamento della natura delle imputazioni.

Risulta, altresì, in modo chiaro che il Durante si decise a riferire il contenuto del colloquio con i Farina solo dopo l'allontanamento di questi ultimi dalla cella, in cui anch'egli era ristretto.

Sarebbe semplicemente mostruoso ed infamante ritenere che taluno abbia voluto o potuto servirsi del Durante per costruire una falsa prova a carico dei Farina.

V'é, nelle dichiarazioni del Durante, anche il riferimento alla località (indicata erroneamente come "Valdesi"), in cui i Farina si sarebbero riuniti per predisporre il mortale agguato.

Ed é singolare la presenza di Farina Ambrogio proprio a Valderice e proprio in quella tragica notte lungo il tragitto, abitualmente percorso dal dott. Ciaccio. Ritiene, pertanto, questa Corte che le dichiarazioni di Durante Samuele (soprattutto nella parte in cui viene detto che Farina Ambrogio avrebbe ammesso la sua responsabilità quale esecutore materiale dell'assassinio del dott. Ciaccio), riscontrate oggettivamente da altri elementi, dotati di autonoma efficacia probatoria, siano attendibili.

Alla luce delle superiori argomentazioni, appare legittimo il convincimento sulla responsabilità, in ordine all'assassinio

The Contract

del dott. Ciaccio, di Farina Ambrogio,
l'unico, peraltro, in condizione di
affidare, in epoca non sospetta, al figlio
Salvatore il delicato incarico di procurare
l'autovettura, utilizzata poi per l'agguato
mortale.

Appare, a tal punto, opportuno mettere in rilievo che la decisione di sopprimere il dott. Ciaccio comincia a prendere consistenza, a giudizio di questa Corte di Assise, all'inizio dell'estate dell'anno 1982, periodo in cui si verificano una serie di eventi concomitanti, riguardanti Minore Antonio Salvatore, Evola Natale e Farina Ambrogio.

In tal periodo il dott. Ciaccio viene in possesso del rapporto della D.E.A. del 23.7.1981 relativo alla "organizzazione Minore" in U.S.A. e avvia, come risulta dai suoi appunti, una intensa attività preparatoria, finalizzata alla acquisizione di elementi atti a consentire la individua-

zione del ruolo e delle responsabilità di

Minore Antonio Salvatore nel traffico
internazionale di stupefacenti; ma questo é

pure il periodo, in cui i due procedimenti

penali (già in precedenza ampiamente
illustrati) a carico anche di Minore

Antonio Salvatore si avviano verso fasi

processuali estremamente delicate, il cui
andamento avrebbe potuto essere condizionato ed orientato dal dott. Ciaccio mediante

paventate pressioni sui colleghi titolati
dei processi.

In tal periodo perviene all'appuntato
Genova della Polizia di Stato la
telefonata, in narrativa illustrata, che
suscita allarme e preoccupazione negli

ambienti giudiziari trapanesi.

Questo é, altresì, il periodo, in cui Evola
Natale si trova al centro di una serie di
episodi criminosi, dei quali si occupa con
la consueta tenacia il dott. Ciaccio: il
magistrato ritiene lo Evola "elemento di
spicco nell'organigramma mafioso",
coinvolto nel traffico internazionale di
stupefacenti e affiliato ai Minore, e
richiede, a suo carico, in più occasioni,
indagini bancarie.

In questo periodo, infine, il dott. Ciaccio acquisisce una imponente documentazione bancaria, corredata da esami testimoniali effettuati dalla Polizia Giudiziaria, attraverso la quale ritiene di poter

0 (5

and the second s

naggi coinvolti nel riciclaggio dei narcodollari e, quindi, nel traffico internazionale di stupefacenti: Farina Ambrogio resta
impigliato nella rete degli accertamenti a
tappeto disposti dal dott. Ciaccio, il
quale manifesta l'intenzione di procedere
ad intercettazione telefonica nei suoi
confronti.

Nel momento in cui matura in Minore Antonio
Salvatore il convincimento che l'esecuzione
del dott. Ciaccio gli consentirà di
realizzare un duplice obiettivo e, cioé,
l'esemplare punizione dell'autore di
sanguinosi affronti nonché la cessazione
delle pressanti iniziative giudiziarie nei

suoi confronti, due personaggi, animati dalla analoga impellente necessità di interrompere accertamenti estremamente pregiudizievoli per i loro interessi, possono rivestire il ruolo di killers, approfittando l'uno di una comoda latitanza e l'altro, dimorante in U.S.A., della apparente estraneità al contesto sociale trapanese: Evola Natale e Farina Ambrogio accettano l'incarico loro conferito da Minore Antonio Salvatore.

Farina Ambrogio, attraverso il figlio Salvatore, acquisisce nell'agosto 1982 l'autovettura, che sarà utilizzata dai killers e, poi, data alle fiamme, secondo uno schema tipicamente mafioso.

La responsabilità del furto dell'autovettura del Tramuta, eseguito materialmente da Farina Salvatore, va estesa, indubbiamente, non solo a Farina Ambrogio, ma anche a Minore Antonio Salvatore, il quale non poteva non essere messo al corrente, atteso il suo ruolo di mandante, della necessità di procurarsi un'autovettura di provenienza furtiva per la consumazione del delitto. Per quel che riguarda Evola Natale, invece, atteso il suo stato di latitanza, ed il suo ruolo di esecutore, sussistono, in ordine alla sua responsabilità relativamente tale imputazione, notevoli perplessità, che inducono questa Corte $\mathbf{d}\mathbf{i}$ Assise pronunciare sentenza di assoluzione per

insufficienza di prove.

La sussistenza di rapporti diretti e mediati tra Minore Antonio Salvatore, Evola Natale e Farina Ambrogio é stata ampiamente evidenziata in narrativa.

E' stato ripetutamente sottolineato: che
Minore Antonio Salvatore é uno dei
personaggi di maggiore spicco del gruppo
dei c.d. "corleonesi", al quale appartengono, tra gli altri, Nitto Santapaola e Agate
Mariano; che i rapporti tra il Minore, il
Santapaola e lo Agate sono molto intensi;
che lo Agate é legato da solidi vincoli con
Evola Giuseppe, fratello di Natale.

Vero é che in una nota acquisita tra gli atti forniti dall'Alto Commissario per la

Lotta contro la mafia é scritto che gli
Evola sarebbero in posizione di contrasto
con i Minore: ma tale asserzione isolata
non solo é apparsa carente sotto l'aspetto
probatorio ma ha trovato puntuale e
costante smentita in tutti gli atti
processuali.

Peraltro, talora le convinzioni e gli orientamenti degli investigatori in ordine all'assetto ed agli inquadramenti in seno a "Cosa Nostra" sono stati smentiti da successivi accertamenti specifici.

Altro personaggio, comune amico dei Minore e di Evola Giuseppe, era, come già si é in precedenza evidenziato, Mancino Salvatore, assassinato a Gambassi Terme.

Dal canto suo, Farina Ambrogio (che Evola Natale asserisce di conoscere) dichiara di non conoscere Evola Natale e di conoscere Evola Giuseppe, compare di suo fratello Luciano (già soggiornante obbligato).

E' stata, infine, acquisita la prova chiara ed inequivocabile dell'esistenza di rapporti diretti e mediati tra Minore Antonio Salvatore e Farina Ambrogio.

Invero, dai rapporti e dalle dichiarazioni degli investigatori statunitensi (dettaglia tamente in narrativa evidenziati) risulta che Farina Ambrogio ha intrattenuto rapporti con personaggi associati nella gestione di affari leciti e illeciti a Minore Antonio Salvatore.

Fra tali personaggi, meritano di essere indicati:

- 1) Romano Giuseppe, assassinato in U.S.A. nel 1983
- 2) i fratelli Tramontana, uno dei quali

suocero di Aiello Nick (socio di Farina Salvatore nella gestione della pizzeria "Sanremo" e fratello di Andrea, arrestato per traffico internazionale di eroina dall'Italia verso gli U.S.A. attraverso spedizioni di mattonelle di carmica)

- 3) Badalamenti Calogero, inteso "Charles", affiliato alla "organizzazione Minore" e frequentatore dell' "Extrabar II", al quale nell'anno 1980 Farina Ambrogio ha venduto la pizzeria "Pizzerette" a Brooklyn
- 4) Matranga Charles, associato alla "organizzazione Minore", il cui indirizzo é stato rinvenuto, nel corso di una perquisizione domiciliare, tra gli appunti di Magaddino Maria, moglie di Farina

COLOR

Ambrogio

- "organizzazione Minore", osservato dagli investigatori statunitensi nell'atto di ricevere la somma di centomila dollari, proveniente dalla vendita di una partita di eroina effettuata ad un agente infiltrato da Panno Francesco (i cui rapporti con i Farina sono stati ampiamente in narrativa evidenziati)
- 6) Riina Salvatore, cognato di Bartolotta
 Salvatore e di Scaduto Lorenzo
 (quest'ultimo socio di Farina Ambrogio
 nella gestione del negozio di mattonelle di
 ceramica), fotografato dagli agenti
 statunitensi in compagnia di due individui,

uno dei quali era verosimilmente Minore
Antonio Salvatore

- 7) Scaduto Tommaso (fratello di Scaduto Lorenzo e suocero di Ragusa Filippo), associato a Minore Antonio Salvatore
- 8) Pannunzi Roberto, titolare de1 ristorante "La Lampada", associato a Miceli Salvatore (nipote di Zizzo Salvatore, socio in molteplici attività, come già sottolineato, di Minore Antonio Salvatore). Gli investigatori statunitensi hanno evidenziato il ruolo, svolto da Riina Salvatore nel collegamento tra il Caffé "Milano" (gestito dai fratelli Gambino), la pizzeria "Napoli" (gestita dai fratelli Sollena, affiliati a Minore

Salvatore e successivamente assassinati) e l' "Extrabar II" (gestito da Di Maria Calogero e da Farina Ambrogio).

Vero é che tra gli agenti della D.E.A. e gli agenti del F.B.I. v'é contrasto in ordine alla strutturazione dell'organigramma della fazione siciliana di "Cosa Nostra" in seno alle cinque "famiglie mafiose", operanti all'epoca in New York: ma tutti sono concordi nel riferire che tra le varie famiglie e, in particolare, tra gli associati ai "Gambino" e gli associati ai "Bonanno" v'erano rapporti ${\tt di}$ intensa collaborazione nella gestione del traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

Gli investigatori statunitensi hanno

sottolineato che, nonostante fosse in corso in Sicilia, con gli inevitabili cruenti riflessi anche in U.S.A., la sanguinosa guerra di mafia degli anni '80, in U.S.A. i "corleonesi" operavano in perfetta sintonia anche con affiliati ai c.d. "perdenti". verosimile appare Tale notizia attendibile, giacché il vorticoso giro di interessi, connesso al traffico internazionale di stupefacenti ed al riciclaggio dei narco-dollari, ben può avere indotto taluni associati a superare ogni contrasto e a dividere pacificamente gii incalcolabili profitti: v'é in atti la prova di di narco-dollari accertato flusso importi vertiginosi in breve arco di tempo da istituti di credito statunitensi verso comode e compiacenti banche svizzere.

Alla luce di tali argomentazioni, é di tutta evidenza la inutilità di disquisizioni in ordine alla affiliazione di Farina Ambrogio in U.S.A. al gruppo Bonventre o al gruppo Buscetta, giacché, anche a voler ritenere certa l'appartenenza del Farina a quest'ultimo gruppo, siffatta circostanza non inciderebbe affatto sugli accertati rapporti del Farina con Minore Antonio Salvatore.

Intanto, va rilevato che sia il gruppo
Bonventre sia il gruppo Buscetta erano
parte integrante della medesima "famiglia
mafiosa" e, cioé, della famiglia Bonanno, i

cui associati gestivano talune attività illecite in collaborazione con associati della famiglia "Gambino" (della quale Minore Antonio Salvatore era ritenuto un elemento di spicco).

Va, poi, aggiunto che Buscetta Tommaso alla epoca non era affatto un c.d. "pentito" ma operava nella gestione del traffico internazionale di sostanze stupefacenti con una intensità ed efficienza tali da conseguire l'appellativo di "re della cocaina".

Va, infine, sottolineato che non v'é prova alcuna dell'esistenza di motivi di rancore o di contrasto fra il Buscetta e il Minore, nonostante la diversa collocazione in

schieramenti contrapposti in Sicilia ma associati in U.S.A.-

Tale quadro probatorio di per sé già estremamente significativo trova ulteriore riscontro nella dichiarazione di Crisanti Ajovalasit Anna Maria, la quale ha affermato, tra l'altro, che non conosceva Totò Minore, che, tuttavia, sapeva essere amico di Aiello Nick e di Li Vigni Totò: tali due personaggi e i loro intensi rapporti con Farina Ambrogio sono già stati ampiamente esaminati.

Infine, non può disconoscersi la rilevanza delle dichiarazioni rese da Risi Sarta Maria, la quale ha affermato, tra l'altro, che ha visto una o due volte nel negozio di

ceramiche, in compagnia di Farina Ambrogio,
la persona, la cui fotografia le é stata
esibita e, cioé, Minore Antonio Salvatore,
pur se con il viso più magro rispetto a
quello effigiato nella fotografia.

Vero é che la Risi, escussa da questa Corte di Assise, ha dichiarato che l'individuo da lei identificato era di corporatura robusta, di statura media, di età intorno ai 47-48-50, con i capelli scuri; vero é che la difesa ha rilevato che siffatta descrizione non potrebbe corrispondere a quella di Minore Antonio Salvatore, la cui altezza é di m.1,89, come risulta dagli atti.

Tuttavia, va osservato che l'altezza media

della popolazione in U.S.A. é notevolmente superiore rispetto a quella della popolazione italiana e, pertanto, anche un'altezza di m.1,89 in U.S.A. può non attirare l'attenzione.

Peraltro, non va dimenticato che i ricordi della teste, in riferimento ad un personaggio visto appena una o due volte, possono essere in parte inesatti a distanza di oltre sei anni dalla data dell'osservazione dell'incontro o degli incontri tra il Minore e il Farina.

Un dato appare, comunque, ragionevolmente sicuro: la teste non ha avuto esitazione di sorta nell'operare il riconoscimento fotografico e, poi, nel confermare la

Contra

veridicità del riconoscimento.

L'attendibilità della teste, la quale é apparsa persona coerente, semplice, spontanea e priva di motivi di astio e di rancore nei confronti di chicchessia, non può essere messa in dubbio.

Tra l'altro, la teste, alla quale sono state esibite anche altre fotografie, di taluni personaggi ha operato il riconoscimento correttamente e, di contro, ha affermato, relativamente ad altri, (tra cui anche Minore Calogero), di non averli mai visti.

Or, é insegnamento del Supremo Collegio che la ricognizione fotografica, non espressamente disciplinata dal codice di

C. C. Comme

procedura penale, é, quale mezzo di prova non formale, liberamente apprezzata dal giudice, in base al principio del libero convincimento, in relazione al suo contenuto intrinseco ed alle modalità di controllo e riscontro (Cass.Sez.II, 25 maggio 1983 n.6191).

Nella fattispecie in esame, la ricognizione fotografica, operata dalla Risi, attendibile sotto l'aspetto intrinseco, appare oggettivamente riscontrata.

Invero, lo stesso Farina Anbrogio, dopo gli iniziali recisi dinieghi, ha ammesso la possibilità che, in effetti, il Minore possa essere entrato nel negozio, pur senza colloquiare con lui.

Ma v'é un ulteriore elemento, che non lascia adito a dubbi di sorta: su un'agenda sequestrata il Farina, di suo pugno, ha annotato "Totò Minore Pizzeria - New York - strada 16 - 5840696".

Inizialmente il Farina anche in riferimento a tale contestazione si é trincerato dietro un netto diniego; solo in seguito, dinanzi alla possibilità dell'esperimento di una perizia grafica, egli ha ammesso che l'annotazione era $\mathtt{d}\mathtt{i}$ suo pugno. pur adducendo una risibile motivazione e, cioé, di avere rilevato i dati annotati da un annuncio economico per una non precisata ragione.

Il comportamento del Farina, in relazione

alle contestazioni in ordine sia a1 contenuto delle dichiarazioni della Risi sia alla annotazione, dettato dalla esigenza di fare in alcun modo non trasparire la reale natura dei rapporti col Minore, suggella un quadro probatorio, che non lascia margine a dubbi o perplessità. Il coordinamento ed il raccordo logico degli elementi probatori, individuati ed evidenziati in relazione alle singole posizioni di Minore Antonio Salvatore, Evola Natale e Farina Ambrogio, con quelli accertati nell'ambito di una visione unitaria delle comprovate interconnessioni legittima il ragionevole convincimento sulla responsabilità dei tre predetti 0.66 imputati in ordine all'assassinnio del dott. Ciaccio ed alle imputazioni collegate, tranne quelle, già specificamente esaminate, relativamente alle quali si é già emessa pronunzia di assoluzione o di proscioglimento.

Non può omettersi un breve cenno in ordine alla posizione di Di Maria Calogero, mancato imputato nel presente processo per l'avvenuto suo assassinio, in considerazione della imponente mole di accertamenti sui suoi movimenti esperiti.

La notizia dell'assassinio del Di Maria, avvenuto a New York il 29 gennaio 1983 (appena quattro giorni dopo l'assassinio del dott. Ciaccio), attira l'attenzione degli investigatori, nei quali insorge il sospetto che il predetto, la cui presenza é stata notata a Castellammare del Golfo nel gennaio 1983, possa non essere estraneo al mortale agguato.

Nel corso delle indagini si profilano due

versioni contrapposte in ordine alla data di partenza da Castellammare del Golfo del Di Maria.

Secondo una prima versione, sostenuta dal fratello Giuseppe e dalla cognata Fiordilino Paola, Di Maria Calogero in data 21 gennaio 1983 sarebbe partito dall'aeroporto di Palermo.

Secondo una seconda versione, prospettata e ribadita anche in dibattimento da numerosi testi (già in narrativa indicati), Di Maria Calogero sino al 24 gennaio 1983 (e, comunque, anche in epoca successiva al 21 gennaio 1983) sarebbe stato notato a Castellammare del Golfo: trattasi di testi occasionali e disinteressati, della cui

6 (5-

attendibilità non può dubitarsi.

Non hanno apportato un contributo decisivo le indagini sui biglietti aerei, le cui vicende sono apparse legate a inquietanti vuoti e ad oscure manipolazioni.

Non può tenersi conto alcuno delle deposizioni rese da Di Bartolo Carmelo, il quale, preciso e puntuale nel momento in cui ha riferito dell'arrivo in Germania del Di Maria in data 21 gennaio 1983 e della successiva di lui partenza per New York in data 25 gennaio 1983, é apparso in preda a visibile preoccupazione e, addirittura, terrore allorché ha dovuto, con risposte incerte e caute, riferire delle circostanze relative alla misteriosa visita da lui

ricevuta in Germania nel periodo di Pasqua dell'anno 1984 ad opera di Magaddino Simone, cognato di Farina Ambrogio.

Ne é affatto decisiva l'acquisizione della dichiarazione doganale resa dal Di Maria nelle ore pomeridiane del 25 gennaio 1983 presso l'aeroporto YFK di New York: invero, documento, incompatibile la tale effettuazione del percorso Palermo-Monaco-New York nel corso della stessa giornata del 25 gennaio 1983, é, tuttavia, perfettamente compatibile con la effettuazione di un volo diretto Palermo-Roma (o Milano) -York, come risulta dalle tabelle New acquisite dei voli Alitalia.

Vero é che la dichiarazione doganale,

redatta verosimilmente dal Di Maria riporta
l'indicazione del volo Monaco- New York, ma
nessuno poteva impedire al Di Maria di
compilare detto documento con dati atti a
sorreggere un eventuale alibi; e chiunque,
peraltro, avrebbe potuto utilizzare il
biglietto per il tratto Monaco-New York, al
posto del Di Maria, in arrivo, dal canto
suo, presso lo stesso aeroporto di New York
da altro scalo italiano.

Altro singolare particolare, compatibile con tale ultima ipotesi, é quello relativo al numero di bagagli portati dal Di Maria: secondo i di costui congiunti (fratello e cognata), il Di Maria in data 21 gennaio 1983 sarebbe partito con un solo bagaglio;

secondo la dichiarazione doganale i bagagli del Di Maria erano due.

Ultimo inquietante dato é quello relativo alla vicinanza tra la casa di abitazione di Evola Giuseppe, fratello di Natale (sovrastante l'officina di Calabrò Gioacchino, condannato all'ergastolo nel processo per la c.d. "strage di Pizzolungo" a seguito dell'attentato al giudice Palermo Carlo), e la casa di abitazione in corso d'opera di Di Maria Calogero, ubicate entrambe in contrada "Gemma d'oro".

Dai rapporti tra il Di Maria e Farina
Ambrogio ci si é in precedenza ampiamente
occupati.

Ma quale che sia la verità in ordine ai

movimenti del Di Maria, la di costui morte preclude qualsiasi ulteriore considerazione, apparendo sufficienti le argomentazioni sopra svolte solo per motivi di completezza nella esposizione dei dati processuali. Nei confronti di Minore Antonio Salvatore, Farina Ambrogio, Farina Salvatore ed Evola Natale va esclusa la circostanza aggravante di cui all'art.112 n.1 C.P., relativamente a tutti i reati in ordine ai quali é stata contestata, non ravvisandosene, alla luce di tutte le argomentazioni già spiegate, la sussistenza.

Per la medesima ragione vanno escluse la circostanza aggravante di cui all'art.75 co.4 L.22 dicembre 1975 n.685 in ordine

Ambrogio, Farina Salvatore, Magaddino Maria e Magaddino Simone nonché la circostanza aggravante della partecipazione ad una associazione di cui all'art.74 co.1 n.2 citata legge, contestata a Fortunato Domenica, Fortunato Mattia e Magaddino Rosetta.

Va, altresì, ritenuta la sussistenza della recidiva, contestata a Evola Natale e a Magaddino Simone.

Ricorrendone i presupposti di legge, tutti
i delitti, relativamente ai quali é stata
emessa pronunzia di condanna, vanno
unificati sotto il vincolo della continuazione in ordine rispettivamente e

Farina Ambrogio, Evola Natale, Magaddino Maria e Magaddino Simone; per quel che riguarda Farina Salvatore va ritenuto sussistente il nesso della continuazione solo relativamente alle violazioni della legge sugli stupefacenti.

Va esclusa la continuazione, contestata a

Fortunato Domenica, la quale ha effettuato,
quale corriere, un solo viaggio.

Per quel che concerne la imputazione di furto, addebitata a Farina Salvatore, vanno escluse le circostanze aggravanti di cui agli artt.61 n.2 e 625 n.5 C.P., oltre che quelle di cui all'art.112 n.1 C.P., delle quali non si ravvisano gli estremi.

Nella determinazione delle pene questa

Corte di Assise ha tenuto conto di tutte le

circostanze soggettive ed oggettive volute

dalla legge e, soprattutto, della elevatis
sima pericolosità sociale e della assoluta

mancanza di scrupoli di tutti i condannati

nonché della particolare efferatezza e

della eccezionale gravità dei fatti: dal

complesso di tali elementi, unitariamente e

globalmente valutati, si ricavano immagini

di una vocazione criminale lucida e

spietata.

Alla luce di tali considerazioni e sulla base di tutti gli elementi acquisiti ed esaminati nel contesto della presente sentenza, questa Corte di Assise ritiene

conforme a Giustizia infliggere:

- 1) a Minore Antonio Salvatore la condanna alla pena dell'ergastolo e di lire duemilioni di multa (£.1.600.000 + art.81 cpv.C.P. = £.2.000.000).
- 2) a Farina Ambrogio la condanna alla pena dell'ergastolo e di lire duecentomilioni di multa (£.198.000.000 + art.81 cpv.C.P. = £.200.000.000)
- 3) a Evola Natale la condanna alla pena dell'ergastolo e di lire unmilione di multa (£.600.000 + art.99 C.P. = £.800.000 + art.81 cpv.C.P. = £.1.000.000)
- 4) a Minore Calogero, in considerazione dello elevatissimo spessore criminale, la condanna alla pena di anni dieci di

reclusione (pena che, pur attingendo il massimo della pena edittale in riferimento alla contestazione, é ben lontana da quella, di gran lunga maggiore, che avrebbe potuto in astratto essere inflitta solo che si fosse proceduto nelle opportune sedi alla contestazione di altre circostanze aggravanti, la cui sussistenza era palese e, tuttavia, non suscettibile di rituale contestazione in dibattimento a causa dell'assenza dell'imputato)

5) a Farina Salvatore la condanna alla pena di anni quattordici di reclusione e di lire centosettantamilioni di multa (a.12 e £.150.000.000 + art.81 cpv.C.P. = a.14 e £.170.000) in ordine alle violazioni, già

unificate sotto il vincolo della continuazione, di cui alla citata legge sugli
stupefacenti nonché alla pena di anno uno
di reclusione e di lire duecentomila di
multa in ordine al reato di furto come
sopra precisato

- 6) a Magaddino Maria la condanna alla pena di anni dodici di reclusione e di lire centocinquantamilioni di multa (a.10 e £.140.000.000 + art.81 cpv.C.P. = a.12 e £.150.000.000)
- 7) a Magaddino Simone la condanna alla pena di anni dodici di reclusione e di lire centocinquantamilioni di multa (a.10 e £.140.000.000 + art.99 C.P. = a.11 e £.145.000.000 + art.81 cpv.C.P. = a.12 e

College College

£.150.000)

8) a Fortunato Domenica e Magaddino Rosetta la condanna alla pena di anni sette di reclusione e di lire novemilioni di multa ciascuna.

A Minore Antonio Salvatore, a Farina Ambrogio e ad Evola Natale va inflitto l'isolamento diurno, la cui durata si reputa opportuno determinare in mesi due; vanno, altresì, dichiarate l'interdizione legale e la decadenza dalla potestà dei genitori dei tre predetti imputati.

Va, ancora, disposta la pubblicazione per estratto della sentenza di condanna, limitatamente a Minore Antonio Salvatore, a Farina Ambrogio e ad Evola Natale, d'ufficio e a spese di costoro, mediante affissione nei comuni di Caltanissetta, di Trapani e di ultima residenza dei tre predetti condannati nonché, per estratto e per una sola volta, sui quotidiani "La Sicilia" di Catania, "Il Giornale di Sicilia" di Palermo e "La Gazzetta del Sud" di Messina.

Dalle condanne consegue la interdizione
perpetua dai pubblici uffici di Minore
Antonio Salvatore, Minore Calogero, Farina
Ambrogio, Farina Salvatore, Evola Natale,
Magaddino Maria, Magaddino Simone,
Magaddino Rosetta, Fortunato Domenica e
Fortunato Mattia.

Minore Calogero, Farina Salvatore,

Magaddino Maria e Magaddino Simone vanno sottoposti, a pena espiata, alla libertà vigilata per una durata non inferiore a tre anni.

la pena, Farina Salvatore, Durante Maria, Magaddino Simone, Magaddino Magaddino Rosetta, Fortunato Domenica e dichiarati vanno Fortunato Mattia interdetti dalla potestà dei genitori. Per effetto delle condanne, va inflitto a Farina Ambrogio, Farina Salvatore, Magaddi-Simone, Magaddino Maria, Magaddino no Rosetta, Fortunato Domenica e Fortunato Mattia il divieto di espatrio per anni tre. Ricorrendone i presupposti soggettivi ed oggettivi, va dichiarata interamente condonata la pena di anno uno di reclusione e di lire duecentomila di multa, inflitta a Farina Salvatore in ordine al delitto di furto.

Tutti i condannati sono tenuti al pagamento in solido delle spese processua-

Minore Calogero, Farina Ambrogio, Farina Salvatore, Evola Natale, Magaddino Maria, Magaddino Simone, Magaddino Rosetta, Fortunato Domenica e Fortunato Mattia sono, altresì, tenuti al pagamento delle rispettive spese di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Va ordinata la confisca della pistola, delle cartucce, dei bossoli, dei proiettili

e delle magliette in giudiziale sequestro. Minore Antonio Salvatore, Farina Ambrogio ed Evola Natale in solido vanno condannati, in favore della parte civile La Torre Maria genitrice Isabella, nella qualità di esercente la potestà sulle figli minori Ciaccio Montalto Elena e Ciaccio Montalto Silvia, al risarcimento dei danni, per la cui liquidazione, in assenza di concreti elementi di valutazione, le parti vanno dinanzi rimesse al competente Giudice Civile, nonché al rimborso delle spese, che vanno liquidate, attese le dimensioni del processo, nella complessiva misura di lire quindicimilioni (di cui £.4.500.000 per spese, £.3.000.000 competenze e per

£.7.500.000 per onorario).

Alla predetta parte civile va assegnata la somma, da imputare sulla liquidazione definitiva, di lire duecentomilioni, il cui pagamento va posto solidalmente a carico di Minore Antonio Salvatore, Farina Ambrogio ed Evola Natale.

Minore Antonio Salvatore, Farina Ambrogio ed Evola Natale in solido vanno condannati, in favore della parte civile Ministero di Grazia e Giustizia, in persona del Ministro pro-tempore, al risarcimento dei danni, per la cui liquidazione, in assenza di concreti elementi di valutazione, le parti vanno rimesse dinanzi al competente Giudice Civile.

Minore Antonio Salvatore, Minore Calogero, Farina Ambrogio, Farina Salvatore, Evola Natale, Magaddino Maria, Magaddino Simone, Magaddino Rosetta, Fortunato Domenica e Fortunato Mattia in solido vanno condannati, in favore della parte civile Presidenza del Consiglio dei Ministri, in del Presidente pro-tempore, persona risarcimento dei danni, per la cui liquidazione, mancando concreti elementi di valutazione, le parti vanno rimesse dinanzi al competente Giudice Civile.

Farina Ambrogio, Farina Salvatore,
Magaddino Maria, Magaddino Simone,
Magaddino Rosetta, Fortunato Domenica e
Fortunato Mattia in solido vanno

condannati, in favore della parte civile Presidenza della Regione Siciliana, persona del Presidente pro-tempre, danni, 1a risarcimento đei per cui liquidazione, in mancanza di dati concreti, parti vanno rimesse dinanzi al le competente Giudice Civile.

Minore Antonio Salvatore, Minore Calogero, Farina Ambrogio, Farina Salvatore, Evola Natale, Magaddino Maria, Magaddino Simone, Magaddino Rosetta, Fortunato Domenica e solido Fortunato Mattia in vanno condannati, in favore delle parti civili del Consiglio dei Ministri, Presidenza Ministero di Grazia e Giustizia Presidenza della Regione Siciliana, anche

al rimborso delle spese, che, in considerazione delle dimensioni del processo, si reputa equo liquidare nella complessiva misura di lire ventitremilioni-settecentomila (di cui £.2.000.000 per spese, £.700.000 per competenze e £.21.000.000 per onorario).

In considerazione della condanna inflitta
ad Evola Natale, non appare opportuno
accogliere l'istanza di restituzione della
cauzione avanzata nel di lui interesse.

A seguito delle pronunzie di assoluzione,
va disposta la immediata scarcerazione di
Pizzo Margherita, Liga Mario e Pollara
Salvatore, se non detenuti per altra causa.

P.Q.M.

Visti gli artt.28, 29, 32, 36, 72, 81, 230, 240, 416 bis C.P.; 79 L.22 dicembre 1975 n.685; 477, 479, 483, 484, 488, 489 C.P.P.;

DICHIARA

Minore Antonio Salvatore colpevole dei reati contestatigli alle lettere A), C), D), E), F), G), H), L), M) della rubrica, unificati sotto il vincolo della continuazione, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art.112 n.1 C.P. relativamente a tutti i reati per i quali é stata contestata;

DICHIARA

Minore Calogero colpevole del reato di cui all'art.416 bis C.P.;

DICHIARA -

Farina Ambrogio colpevole dei reati ascrittigli alle lettere A), C), D), E), F), G), H), L), M) della rubrica, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art.112 n.1 C.P. relativamente a tutti i reati per i quali é stata contestata, nonché dei reati di cui agli artt.71, 74 e 75 L.22 dicembre 1975 n.685, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art.75 co.4 citata legge, unificati tutti i reati sotto il vincolo della continuazione;

DICHIARA

Farina Salvatore colpevole del reato di cui alla lettera A) della rubrica, escluse le circostanze aggravanti di cui agli artt.61 n.2, 112 n.1 e 625 n.5 C.P., nonché dei

reati di cui agli artt.71, 74 e 75 L.22 dicembre 1975 n.685, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art.75 co.4 citata legge, unificati tali ultimi delitti sotto il vincolo della continuazione;

DICHIARA

Evola Natale colpevole dei reati contestatigli alle lettere C), D), E), F), G), H), L) ed M) della rubrica, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art.112 n.l C.P. relativamente a tutti i reati per i quali é stata contestata, con la contestata recidiva, unificati tutti detti reati sotto il vincolo della continuazione;

DICHIARA

Magaddino Maria e Magaddino Simone

la circostanza aggravante di cui all'art.75 co.4 legge 22 dicembre 1975 n.685, con la recidiva contestata a Magaddino Simone, unificati tali reati per entrambi sotto il vincolo della continuazione;

DICHIARA

Fortunato Domenica, Fortunato Mattia e Magaddino Rosetta colpevoli del reato di cui agli artt.71 e 74 L.22 dicembre 1975 n.685, esclusa per tutte la circostanza aggravante della partecipazione ad una associazione per delinquere di cui all'art.74 co.1 n.2 della citata legge ed esclusa per Fortunato Mattia la contestata continuazione;

CONDANNA

Minore Antonio Salvatore alla pena dell'ergastolo e di lire duemilioni (£.2.000.000) di multa

CONDANNA

Farina Ambrogio alla pena dell'ergastolo e di lire duecentomilioni (£.200.000.000) di multa

CONDANNA

Evola Natale alla pena dell'ergastolo e di lire unmilione (£.1.000.000) di multa

CONDANNA

Minore Calogero alla pena di anni dieci di reclusione

CONDANNA

Farina Salvatore alla pena di anni

quattordici di reclusione e di lire centosettantamilioni (£.170.000.000) di multa in ordine ai reati di cui agli artt.71, 74 e 75 legge 22 dicembre 1975 n.685, come sopra unificati, nonché alla pena di anno uno di reclusione e lire duecentomila di multa in ordine al reato di cui agli artt.624 e 625 n.7 C.P.

CONDANNA

Magaddino Maria e Magaddino Simone alla pena di anni dodici di reclusione e di lire centocinquantamilioni (£.150.000.000) di multa ciascuno

CONDANNA

Fortunato Domenica e Magaddino Rosetta alla pena di anni sette di reclusione e lire

diecimilioni (£.10.000.000) di multa ciascuno

CONDANNA

Fortunato Mattia alla pena di anni sei di reclusione e di lire novemilioni (£.9.000.000) di multa

INFLIGGE

a Minore Antonio Salvatore, Farina Ambrogio ed Evola Natale l'isolamento diurno per la durata di mesi due

DICHIARA

l'interdizione perpetua dai pubblici uffici di Minore Antonio Salvatore, Minore Calogero, Farina Ambrogio, Farina Salvatore, Evola Natale, Magaddino Maria, Magaddino Simone, Fortunato Domenica,

Fortunato Mattia e Magaddino Rosetta

DICHIARA

l'interdizione legale e la decadenza dalla potestà dei genitori di Minore Antonio Salvatore, Farina Ambrogio ed Evola Natale

ORDINA

la sottoposizione, dopo la espiazione della pena, di Minore Calogero, Farina Salvatore, Magaddino Maria e Magaddino Simone alla libertà vigilata per una durata non inferiore a tre anni

DICHIARA

l'interdizione legale e la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori, durante la pena, di Farina Salvatore, Magaddino Maria, Magaddino Simone,

Fortunato Domenica, Fortunato Mattia e Magaddino Rosetta

DISPONE

il divieto di espatrio per anni tre nei confronti di Farina Ambrogio, Farina Salvatore, Magaddino Maria, Magaddino Simone, Magaddino Rosetta, Fortunato Domenica e Fortunato Mattia

ORDINA

che la sentenza di condanna, limitatamente
a Minore Antonio Salvatore, Farina Ambrogio
ed Evola Natale, d'ufficio e a spese dei
predetti, sia pubblicata per estratto
mediante affissione nei comuni di
Caltanissetta, di Trapani e di ultima
residenza dei predetti condannati, nonché

The Comment

per una sola volta, sempre per estratto, sui quotidiani "La Sicilia" di Catania, "Il Giornale di Sicilia" di Palermo e "La Gazzetta del Sud" di Messina

DICHIARA

interamente condonata la pena di anno uno di reclusione e lire duecentomila di multa, inflitta a Farina Salvatore in ordine al delitto di cui agli artt.624 e 625 n.7 C.P.

CONDANNA

Minore Antonio Salvatore, Minore Calogero,
Farina Ambrogio, Farina Salvatore, Evola
Natale, Magaddino Maria, Magaddino Simone,
Fortunato Domenica, Fortunato Mattia e
Magaddino Rosetta in solido al pagamento
delle spese processuali nonché ciascuno dei

C. C5-

predetti, ad eccezione di Minore Antonio
Salvatore e Magaddino Rosetta, al pagamento
delle spese del proprio mantenimento in
carcere durante la custodia cautelare

ORDINA

la confisca della pistola, delle cartucce,
dei bossoli, dei proiettili e della
maglietta in giudiziale sequestro

CONDANNA

Minore Antonio Salvatore, Farina Ambrogio ed Evola Natale in solido, in favore della parte civile La Torre Maria Isabella, nella qualità di genitrice esercente la potestà sulle figlie minori Ciaccio Montalto Elena e Ciaccio Montalto Silvia, al risarcimento dei danni, per la cui liquidazione rimette

2.50

le parti dinanzi al competente Giudice Civile, nonché al rimborso delle spese, che liquida nella complessiva misura di lire quindici milioni (£.15.000.000), di cui £.4.500.000 per spese, £.3.000.000 per competenza e £.7.500.000 per onorario di difesa

ASSEGNA

alla predetta parte civile La Torre Maria Isabella, nella qualità sopra spiegata, la somma di lire duecento milioni (£.200.000.000)da imputare sulla liquidazione definitiva, ponendone il pagamento a carico di Minore Antonio Salvatore, Farina Ambrogio ed Evola Natale in solido

CONDANNA

Minore Antonio Salvatore, Farina Ambrogio ed Evola Natale in solido, in favore della parte civile Ministero di Grazia e Giustizia, in persona del Ministro protempore, al risarcimento dei danni, per la cui liquidazione rimette le parti dinanzi al competente Giudice Civile

CONDANNA

Minore Antonio Salvatore, Minore Calogero,
Farina Ambrogio, Farina Salvatore, Evola
Natale, Magaddino Maria, Magaddino Simone,
Fortunato Domenica, Fortunato Mattia e
Magaddino Rosetta in solido, in favore
della parte civile Presidenza del Consiglio
dei Ministri, in persona del Presidente

pro-tempore, al risarcimento dei danni, per la cui liquidazione rimette le parti dinanzi al competente Giudice Civile

CONDANNA

Farina Ambrogio, Farina Salvatore, Magaddino Maria, Magaddino Simone, Fortunato Domenica, Fortunato Mattia Magaddino Rosetta in solido, in favore della parte civile Presidenza della Regione Siciliana, in persona del Presidente protempore, al risarcimento dei danni, per la cui liquidazione rimette le parti dinanzi al competente Giudice Civile.

CONDANNA

Minore Antonio Salvatore, Minore Calogero, Farina Ambrogio, Evola Natale, Farina

COR

Salvatore, Magaddino Maria, Magaddino Simone, Fortunato Domenica, Fortunato Mattia e Magaddino Rosetta in solido, in favore delle parti civili Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero di Grazia e Giustizia e Presidenza della Regione Siciliana, al rimborso delle spese, che liquida nella complessiva misura di lire ventitremilionisettecentomila (£.23.700.000), di cui £.2.000.000 per spese, £.700.000 per competenza e £.21.000.000 per onorario

RIGETTA

allo stato l'istanza di restituzione della cauzione, avanzata nell'interesse di Evola Natale

ORDINA

Caro

trasmettersi al P.M. per quanto di competenza copia degli atti concernenti la pistola mitragliatrice cal.30 Luger, 7,65 parabellum e delle dichiarazioni di Calderone Antonino

ASSOLVE

Minore Antonio Salvatore dal reato di cui alla lettera B) della rubrica per non avere commesso il fatto e dal reato di cui all'art.75 L.22 dicembre 1975 n.685 per insufficienza di prove

DICHIARA

non doversi procedere nei confronti del predetto Minore in ordine al reato di cui alla lettera I) della rubrica, essendo detto reato estinto per intervenuta

prescrizione

ASSOLVE

Minore Calogero dal reato di cui alla lettera B) della rubrica nonché da quello di cui all'art.75 L.22 dicembre 1975 n.685 per non aver commesso il fatto nonché, ancora, dai reati di cui alle lettere A), C), D), E), F), G), H), L) per insufficienza di prove.

Dichiara non doversi procedere nei confronti del predetto Minore in ordine al reato di cui alla lettera I) della rubrica, essendo detto reato estinto per intervenuta prescrizione

ASSOLVE

Farina Ambrogio dal reato di cui alla

lettera 3) della rubrica per non aver commesso il fatto e dichiara non doversi procedere nei confronti dello stesso in ordine al reato di cui alla lettera I) della rubrica, essendo detto reato estinto per intervenuta prescrizione

ASSOLVE

Farina Salvatore dai reati di cui alle lettere B), C), D), E), F), G), H), I), L) ed M) della rubrica per non aver commesso il fatto

ASSOLVE

Evola Natale dal reato di cui alla lettera

B) della rubrica per non aver commesso il

fatto e da quello di cui alla lettera A)

per insufficienza di prove.

Dichiara non doversi procedere nei confronti dello stesso in ordine al reato di cui alla lettera I) della rubrica, essendo detto reato estinto per intervenuta prescrizione

ASSOLVE

Fortunato Mattia, Fortunato Domenica e Magaddino Rosetta dal reato di cui all'art.75 L.22 dicembre 1975 n.685 per insufficienza di prove

ASSOLVE

Pizzo Margherita dal reato di cui alla lettera N) della rubrica perché il fatto non sussiste e dai reati di cui agli artt.71, 74 e 75 L.22 dicembre 1975 n.685 per non aver commesso il fatto

ASSOLVE

Liga Mario e Pollara Salvatore dai reati
loro rispettivamente ascritti per non aver
commesso il fatto

ORDINA

l'immediata scarcerazione di Pizzo
Margherita, Liga Mario e Pollara Salvatore,
se non detenuti per altra causa.

Caltanissetta, 4 marzo 1989

IL PRESIDENTE Estensore

(Dott. SALVATORE CANTARO)

Il Giudice a latere

(Dott. FLORA RANDAZZO)

Depositata in Cancelleria, addì, 10 luglio 1989 IL CANCELLIERE